RESOCONTO STENOGRAFICO

470.

SEDUTA DI MARTEDI' 2 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OSCAR LUIGI SCALFARO

INDICE

PAG.	PAG.
Missioni	legge) 41571
Assegnazioni di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa: PRESIDENTE	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): S. 1710 — Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, pella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici. Modificazioni
referente ai sensi dell'articolo 96- bis del regolamento) 41660 (Cancellazione dell'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-	ed integrazioni alle disposizioni ri- guardanti le zone terremotate della Valle del Belice (approvato dal Se- nato) (3160).

PAG.	PAG.
Presidente	giustizia
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	Commissione parlamentare per i pro- cedimenti di accusa:
della discussione): S. 1412-1549-1562 — Disegno di legge d'iniziativa del Governo — Senatori	cedimenti di accusa: (Annunzio di una relazione e di relazioni di minoranza al Parlamento in
VITALONE ed altri; PECCHIOLI ed altri — Misure per la difesa dell'ordina- mento costituzionale (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3127).	Corte costituzionale: (Annunzio della trasmissione di atti) 41571
PRESIDENTE 41576, 41585, 41589, 41590, 41594, 41601, 41605, 41608, 41609, 41610, 41611, 41612, 41613, 41614, 41618, 41619,	Documento ministeriale: (Trasmissione) 41571
H1611, 41612, 41613, 41614, 41618, 41619, 41620, 41621, 41625, 41626, 41627, 41628, 41632, 41633, 41638, 41639, 41644, 41645, 41646, 41647, 41648, 41649 BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN) . 41605 BIONDI ALFREDO (PLI)	Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni: 41660 PRESIDENTE 41660 ALINOVI ABDON (PCI) 41660 ZOLLA MICHELE (DC) 41660 Votazioni segrete 41614, 41621, 41628, 41633, 41640, 41648, 41650 Votazione segreta di disegni di legge 41655
Sin.)	Ordine del giorno della seduta di do- mani 41661

La seduta comincia alle 16,30.

PIETRO ZOPPI, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma del regolamento i deputati Costa, Palleschi, Pucci, Scotti, Tesini Giancarlo e Urso Salvatore sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In data 1º marzo 1982 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

GALLI Maria Luisa: «Modificazioni degli articoli 7, 12 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847; recante disposizioni per l'applicazione del concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio» (3219).

Sarà stampata e distribuita.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

PRESIDENTE. Comunico che, essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77

della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, il relativo disegno di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

S. 1686 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata (approvato dal Senato) (3202).

Trasmissione di un documento ministeriale.

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del Comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE).

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Annunzio di una trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che nel mese di febbraio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di

atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli Uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di una relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa al Parlamento in seduta comune, e della presentazione di relazioni di minoranza.

PRESIDENTE. Informo la Camera che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha trasmesso, con lettera in data 25 febbraio 1981, ai sensi degli articoli 18 e 21 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, la relazione (doc. III) al Parlamento in seduta comune, sull'indagine svolta nei confronti dei deputati Giulio Andreotti, Mariano Rumor e Mario Tanassi nella loro qualità di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro della difesa per presunti reati alle udienze della Corte di assise di Catanzaro del 15-16 settembre 1977.

Ricordo alla Camera che nella seduta del 26 ottobre 1981 è stata data comunicazione che furono presentate da parte di onorevoli deputati e senatori richieste intese ad ottenere che la predetta Commissione parlamentare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, presentasse la relazione al Parlamento in seduta comune e che le richieste stesse furono sottoscritte da un numero di parlamentari che ha superato il quorum previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del citato regolamento parlamentare.

Informo, inoltre, che sono state presentate relazioni di minoranza dal deputato Franco Franchi (doc. III-bis) e dal senatore Sergio Augusto Stanzani Ghedini (doc. III-ter) e dal senatore Francesco Lugnano (doc. III-quater).

Le relazioni saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, ricordo di aver proposto in altra seduta che il seguente progetto di legge sia deferito alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede legislativa: «Interpretazione autentica dell'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni» (3171) — (con parere della I e della VI Commissione).

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, credo di essere monotono, ma a nome del mio gruppo debbo oppormi all'assegnazione di questo disegno di legge in sede legislativa, per i ben noti motivi che la Presidenza della Camera conosce. Dal momento che siamo in attesa fiduciosa che venga questa regola da noi ripetutamente sollecitata di non programmare i lavori in aula contemporaneamente a quelli delle Commissioni in sede legislativa, ci troviamo nella necessità di dover negare l'assenso alla assegnazione in sede legislativa di qualsiasi provvedimento.

Visto che siamo in argomento, vorrei ricordare alla Presidenza che per le 17 sono convocate alcune Commissioni, e in particolare la Commissione industria che dovrà occuparsi, in sede legislativa, di alcuni provvedimenti ai quali vorrei presenziare per esercitare il mio diritto di deputato, che però intendo esercitare anche in questa sede per il dibattito sugli argomenti che sono all'esame dell'Assemblea.

Quindi sottopongo alla sua discrezione l'opportunità di sconvocare le Commissioni che quest'oggi sono riunite in sede legislativa, per consentire ai parlamentari di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Tessari darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare il disegno di legge n. 3171 alla VI Commissione in sede legislativa.

(È approvata).

Ricordo altresì di aver proposto che il seguente progetto di legge sia deferito alla VI Commissione permanente (finanze e tesoro) in sede legislativa: S. 1544 — «Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte» (approvato dalla VI Commissione del Senato) (3179) (con parere della I e della V Commissione).

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, sempre per gli stessi argomenti, come gruppo radicale ci opponiamo all'assegnazione in sede legislativa del provvedimento ora ricordato.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Tessari darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare il disegno di legge n. 3179 alla VI Commissione in sede legislativa.

(È approvata).

Ricordo altresì di aver proposto che il seguente progetto di legge sia deferito alla XI Commissione permanente (agricoltura) in sede legislativa: S. 1368 — «Norme per la produzione e la commer-

cializzazione degli agri» (approvato dalla IX Commissione del Senato) (3178) (con parere della I, della IV, della V, della VI, della XII e della XIV Commissione).

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, per gli stessi motivi ci opponiamo all'assegnazione in sede legislativa del provvedimento ora ricordato.

PRESIDENTE. Avverto che ai sensi del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Tessari darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare il disegno di legge n. 3178 alla XI Commissione in sede legislativa.

(È approvata).

Onorevole Tessari, le assicuro di avere dato disposizione che le Commissioni non tengano seduta quest'oggi durante i lavori dell'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge.

S. 1710 — Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici. Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni riguardanti le zone terremotate della Valle del Belice (approvato dal Senato) (3160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge già approvato dal Senato: S. 1710 — Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici. Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni riguardanti le zone terremotate della Valle del Belice.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 26 febbraio 1982 è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore e il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Do lettura dell'articolo 1:

«È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici».

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«La disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, si applica a tutti i pagamenti, relativi al periodo preso in considerazione nel comma stesso, riguardanti canoni, manutenzioni, forniture di acqua e di energia elettrica a qualsiasi titolo utilizzata nelle baraccopoli.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma sono imputati, quanto ai canoni, alle manutenzioni e alle forniture di acqua, agli appositi stanziamenti previsti nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, e, quanto alle forniture di energia elettrica, agli stanziamenti di cui all'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e all'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64».

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

«Ai pagamenti in favore dell'ENEL, di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, provvedono le prefetture competenti per territorio».

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

«All'articolo 31 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nel secondo comma, le parole "previa adozione del piano di recupero ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457" sono sostituite dalle seguenti: "sempreché il comune stesso sia dotato di strumento urbanistico esecutivo"».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1273 — Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe,

firmate a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche dell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 19 giugno 1974 (approvato dal Senato) (2746).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: S. 1273 — Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 19 giugno 1974.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 26 febbraio 1982 è stata chiusa la discussione sulle linee generali, nella quale sono intervenuti solo il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico al testo approvato dal Senato.

Do lettura di tali articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

ART. 1

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, fir-

mate rispettivamente a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, e ad aderire alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmati a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 19 giugno 1974».

(È approvato).

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dal 1º gennaio 1981 in conformità al punto a) dello scambio di note».

(È approvato).

ART. 3.

«Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi d'importo superiore a lire centomila, effettuate nei confronti dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Organizzazione stessa, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.

Nel limite di detto importo non sono soggette all'IVA le importazioni di beni effettuate dall'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

(È approvato).

ART. 4.

«La spesa a carico dell'Italia relativa all'esercizio 1981 è così ripartita:

2 milioni di marchi tedeschi quale prima delle sei rate dovute a titolo di partecipazione agli investimenti scientifici dell'organizzazione;

6 milioni di marchi tedeschi quale contributo ordinario al bilancio dell'ESO.

All'onere complessivo valutato in 3.800 milioni di lire per l'anno 1981 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: S. 1412 — 1549 — 1562 — Disegno di legge d'iniziativa del Governo — Senatori Vitalone ed altri; Pecchioli ed altri: Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato, in un testo unificato, dal Senato: S.1412-1549-1562 — Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 24 febbraio 1982 è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato i relatori ed il ministro di grazia e giustizia. Essendo stati presentati vari subemendamenti, gli uffici della Presidenza hanno bisogno almeno di mezz'ora di tempo per fotocopiarli e distribuirli.

Vorrei anche chiedere al relatore ed al Presidente della Commissione se ritengano che il Comitato dei nove abbia bisogno di maggior tempo per procedere all'esame dei predetti subemendamenti.

VITALE ROBALDO, Relatore per la maggioranza. No, signor Presidente, per quanto ci riguarda possiamo senz'altro iniziare tra mezz'ora. PRESIDENTE. Sospendo allora la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 17,30.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

«Misure fiscali per lo sviluppo della edilizia abitativa» (3193) (con parere della I, della II, della IV, della V e della IX Commissione).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta antimeridiana del 24 febbraio 1982, è stata chiusa la discussione sulle linee generali con le repliche dei relatori e del Governo.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

(Casi di non punibilità).

«Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale e non avendo concorso alla commissione dei delitti per cui l'accordo è intervenuto oppure l'associazione o la banda è stata formata, prima che nei loro confronti si sia proceduto al fermo o all'arresto relativamente ai detti

reati e, in ogni caso, prima della pronuncia della ordinanza di rinvio a giudizio concernente i medesimi reati:

a) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda:

b) recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e comunque forniscono ogni utile informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui la associazione o la banda è stata formata.

La non punibilità si estende, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, ai reati connessi concernenti le armi, munizioni od esplosivi, ai reati di cui ai capi secondo, terzo e quarto del titolo VII del libro II del codice penale, ai reati di cui agli articoli 303 e 414 del codice penale, nonché al reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente ad oggetto armi, munizioni, esplosivi e documenti.

La non punibilità è dichiarata con sentenza del giudice del dibattimento, previo accertamento della non equivocità ed attualità della condotta di cui al primo comma.

Nei confronti di chi, avendo commesso uno dei reati previsti nel primo comma, prima che a suo carico sia stato emesso ordine o mandato di cattura o sia stato comunque avviato procedimento penale, si presenta spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e tenga uno dei comportamenti previsti dal primo comma, l'ordine o il mandato di cattura non deve essere emesso, ma possono essere imposti obblighi o divieti ritenuti necessari per assicurarne il controllo della condotta, la disponibilità alle richieste dell'autorità giudiziaria e la presenza al dibattimento. Se è violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti, il pubblico ministero o il giudice emette l'ordine o il mandato di cattura.

Non si applicano gli articoli 308 e 309 del codice penale.»

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Per gli autori di reati commessi a fine di terrorismo o di eversione che si costituiscano consegnando le armi, le pene sono diminuite da un terzo alla metà. La pena dell'ergastolo può essere ridotta sino ad anni diciotto.

Per coloro che pur appartenendo a banda armata oppure ad associazione eversiva non hanno concorso nella commissione di delitti a fine di terrorismo o di eversione e consegnano le armi oppure per chi, dissociandosi, fornisce all'autorità giudiziaria o all'autorità di polizia elementi concreti ed utili per la individuazione dei componenti di associazioni terroristiche od eversive la pena è diminuita sino a due terzi.

Se colui che costituisce o si dissocia ai sensi dei precedenti commi è un minore, può beneficiare del perdono giudiziale, anche con sentenza del giudice istruttore, sentito il procuratore generale.

Le previsioni di cui ai precedenti commi sono applicabili se la costituzione, la consegna delle armi, la dissociazione e le informazioni avvengono non oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta ufficiale.

1. 1.

TRANTINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Sostituire i primi quattro commi con i seguenti:

Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale, e non avendo commesso altri delitti per fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale diversi da quelli indicati nel secondo del presente articolo e nel secondo

comma dell'articolo 5, prima della sen- | 1. 3. tenza di condanna concernente i medesimi reati disciolgono o comunque determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda o recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, e forniscono ogni informazione in loro possesso sulla struttura e sull'organizzazione dell'associazione o della banda, sui reati commessi e su quelli la cui esecuzione era stata programmata dall'associazione o dalla banda.

Non sono altresì punibili:

- a) sussistendo le condizioni di cui al primo comma, coloro che hanno commesso i reati connessi di detenzione. porto e trasporto di armi, munizioni od esplosivi, i reati di cui ai capi secondo. terzo e quarto del titolo VII del libro II del codice penale, i reati di cui agli articoli 303 e 414 del codice penale, nonché il reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente per oggetto armi, munizioni, esplosivi, documenti:
- b) coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dagli articoli 307, 378, 379 nei confronti di persona imputata di uno dei delitti indicati nel primo comma se forniscono completa informazione sul favoreggiamento commesso.

La non punibilità è dichiarata dal giudice, con sentenza, dopo la chiusura del dibattimento, previo accertamento dell'attualità e della inequivocità dei comportamenti indicati nei commi precedenti.

1. 2.

VIOLANTE. RICCI. FRACCHIA.

Al primo comma, dopo le parole: aver commesso, aggiungere le seguenti:, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

1. 27.

LA COMMISSIONE.

Al primo comma, sostituire le parole: e 306 con le seguenti: , 306 e 307.

DE CATALDO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al primo comma, sostituire le parole: e 306 con le seguenti:, 306 e 416.

1. 4.

DE CATALDO.

Al primo comma, sostiuire le parole: e 306 con le seguenti: . 306 e 416.

1. 23.

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CA-FIERO, MAGRI, CATALANO.

Al primo comma, sopprimere le parole da: e non avendo concorso fino a: è stata formata.

1. 5.

BOATO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al primo comma, sopprimere le parole da: e non avendo concorso fino a: è stata formata.

1. 26.

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CA-FIERO, MAGRI, CATALANO.

Al primo comma, sostituire le parole: e non avendo concorso alla commissione dei delitti per cui l'accordo è intervenuto oppure l'associazione o la banda è stata formata con le seguenti: e, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e dal secondo comma dell'articolo 5, non avendo concorso alla commissione di alcun reato connesso all'accordo. all'associazione o alla banda.

1. 17.

LA COMMISSIONE.

Al primo comma, sopprimere le parole da: prima che nei loro confronti fino a: i medesimi reati.

1. 6.

BOATO.

Al primo comma, sostituire le parole da: prima che fino a: medesimi reati con le seguenti: prima della condanna definitiva.

1. 7.

BOATO.

Al primo comma, sostituire le parole: prima che nei loro confronti si sia proceduto al fermo o all'arresto relativamente ai detti reati e, in ogni caso, prima della pronuncia della ordinanza di rinvio a giudizio con le seguenti: prima della sentenza definitiva di condanna.

1. 18.

LA COMMISSIONE.

Al primo comma, sopprimere le parole: e, in ogni caso, prima della pronuncia della ordinanza di rinvio a giudizio concernente i medesimi reati.

1. 24.

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CA-FIERO, MAGRI, CATALANO.

Al primo comma, sostituire le parole: e, in ogni caso, prima della pronuncia della ordinanza di rinvio a giudizio concernente i medesimi reati con le seguenti: ovvero, prima del procedimento.

1. 8.

DE CATALDO.

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e comunque.

1. 9.

DE CATALDO.

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole da: e comunque forniscono fino alla fine.

1. 10.

BOATO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole da: e comunque fino alla fine.

1. 11.

DE CATALDO.

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: e comunque forniscono ogni utile informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda.

1. 30.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, RIZZO, BASSANINI, GALLI MARIA LUISA.

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: e comunque forniscono ogni utile informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda con le seguenti: e forniscono informazioni' sulla associazione o sulla banda.

1. 31.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, RIZZO, BASSANINI, GALLI MARIA LUISA.

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: e comunque forniscono ogni utile informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda, con le seguenti: e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda.

1. 41.

LA COMMISSIONE.

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: e comunque forniscono ogni utile informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda con: e forniscono informazioni sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda.

1. 32.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, RIZZO. BASSANINI. GALLI MARIA LUISA.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289, 295, volontariamente impedisce l'evento a cui gli atti da lui commessi sono diretti, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

1. 12.

DE CATALDO.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Sussistendo le condizioni di cui al primo comma, le pene per i reati concernenti armi, munizioni ed esplosivi, per i reati di cui ai capi secondo, terzo e quarto del titolo VII del libro II del codice penale e per i reati di cui agli articoli 303 e 414 del codice penale connessi ai reati di cui al primo comma sono ridotte dalla metà ai due terzi.

1. 13.

DE CATALDO.

Al terzo comma, dopo le parole: La non punibilità aggiungere la seguente: non.

1. 38.

TRANTINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Al terzo comma, sostituire le parole: di cui al primo comma con le seguenti: di cui | guente: La non punibilità è dichiarata con

al primo e secondo comma, ai reati connessi di furto e di falsità esclusi quelli in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché.

1. 33.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, RIZZO, BASSANINI, GALLI Maria Luisa.

Al terzo comma, dopo le parole: od esplosivi, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le ipotesi di importazione ed esportazione di armi.

1. 43.

LA COMMISSIONE.

Al terzo comma, sostituire le parole: 303 e 414 con le seguenti: 303, 307, 378, 379 e 414:

1. 34.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ. RIZZO, BASSANINI, GALLI MARIA LUISA.

Al terzo comma, dopo le parole: 414 del codice penale, aggiungere le seguenti: ai reati di cui agli articoli 307, 378, 379, 624 e 625 del codice penale.

1. 14.

BOATO.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La non punibilità si estende, inoltre, alle medesime condizioni, al reato di cui all'articolo 624 del codice penale, quando sussista la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 6, del codice penale.

1. 25.

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CA-FIERO, MAGRI, CATALANO.

Sostituire il quarto comma con il se-

sentenza dal giudice del dibattimento, previo accertamento della non equivocità e della attualità della condotta di cui al primo comma, equiparata ai risultati concreti raggiunti. La non punibilità non preclude l'esercizio della azione civile nel processo penale, in ogni fase e grado del giudizio.

1. 39.

PAZZAGLIA.

Al quarto comma, dopo le parole: al primo aggiungere le seguenti: e al secondo.

1. 19.

LA COMMISSIONE.

Al quarto comma, dopo la parola: primo aggiungere le seguenti: e secondo.

1. 15.

BOATO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al quinto comma, dopo le parole: nel primo aggiungere le seguenti: e nel secondo.

1. 37.

RICCI, FRACCHIA, VIOLANTE.

Al quinto comma, dopo le parole: nel primo aggiungere le seguenti: e nel terzo.

1. 20.

LA COMMISSIONE.

Al quinto comma, sostituire le parole: o sia stato comunque avviato procedimento penale con le seguenti: o sia stata iniziata l'azione penale.

1. 35.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, RIZZO, BASSANINI, GALLI MARIA LUISA. Al quinto comma, sostituire la parola: avviato con la seguente: iniziato.

1. 16.

BOATO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al quinto comma, sostituire la parola: avviato con la seguente: iniziato.

1. 21.

LA COMMISSIONE.

Al quinto comma, sostituire le parole: si presenta con le seguenti: si presenti.

1. 42.

LA COMMISSIONE.

Al quinto comma, dopo le parole: dal primo aggiungere le seguenti: e dal secondo.

1. 22.

LA COMMISSIONE.

Al quinto comma, dopo le parole: obblighi o divieti aggiungere le seguenti: previsti dalla legge e.

1. 28.

BOZZI, BIONDI.

Sopprimere il sesto comma.

1. 36.

GALANTE GARRONE, RÓDOTÀ, RIZZO, BASSANINI, GALLI MARIA LUISA.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le norme sopraindicate non si applicano ai promotori, organizzatori o dirigenti delle associazioni eversive e delle bande armate, in relazione ai delitti richiamati dal primo comma. Ove però i soggetti sopraindicati pongano in essere i comportamenti richiamati nelle lettere a) e b) del primo comma, possono usufruire

di una riduzione della pena inflitta sino ad in terzo.

1. 40.

TRANTINO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Avverto altresì che all'emendamento Violante 1. 2 sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sopprimere il primo comma.

0. 1. 2. 1.

VIOLANTE, RICCI, FRACCHIA, PA-STORE. DULBECCO. MATRONE. PAGLIAI. PERNICE. BARTOLINI. PROIETTI.

Subemendamento all'emendamento 1. 2 Violante ed altri:

Al secondo comma, lettera a), sostituire le parole: di detenzione, porto e trasporto di armi, munizioni od esplosivi, con le seguenti: concernenti armi, munizioni od esplosivi, fatta eccezione per le ipotesi di importazione, rapina e furto.

0. 1. 2. 2.

RICCI, VIOLANTE, FRACCHIA, PA-STORE, DULBECCO, MATRONE, PAGLIAI, PERNICE, BARTOLINI, PROIETTI.

Sopprimere il terzo comma.

0. 1. 2. 3.

VIOLANTE, RICCI, FRACCHIA, PA-STORE, DULBECCO, MATRONE PAGLIAI, PERNICE, BARTOLINI, PROIETTI.

Avverto, infine, che è stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1. 41 della Commissione:

Sopprimere la parola: ogni.

0. 1. 41. 1.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 1 dei relativi emendamenti. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pirolo. Ne ha facoltà.

PIETRO PIROLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. l'articolo 1 del disegno di legge che stiamo esaminando è l'articolo qualificante — in senso negativo di tutta la complessa ed aberrante normativa che viene predisposta allo scopo — si dice — di combattere il terrorismo:

Infatti, leggendo il titolo di questo disegno di legge «Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale» vien fatto di pensare che, finalmente, lo Stato, scrollandosi di dosso un complesso di inferiorità tenuto fino ad oggi nei confronti dei terroristi, cambi registro, e si decida ad emanare nuove norme, e a predisporre più valide misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

A tale ipotesi si è indotti anche dalla disposizione interpretativa contenuta nell'articolo 12, ove è detto che l'espressione «eversione dell'ordine democratico», usata nelle leggi precedenti, va sostituita dall'espressione «eversione dell'ordinamento costituzionale».

Ci sembra una più concreta definizione dell'area da difendere, una più precisa delimitazione, perché difendere l'ordine democratico era un'espressione generica suscettibile delle più varie interpretazioni. Prendere delle misure, si può pensare, per la difesa dell'ordine costituzionale significa, soprattutto, rispettare le norme della Costituzione e, nel loro ambito, predisporre una normativa più efficace per la sconfitta definitiva del partito armato.

Basta leggere il testo dell'articolo 1 per abbandonare ogni illusione, lo Stato non solo non riprende l'iniziativa, diventando soggetto della lotta al terrorismo, ma si lascia ancor più trascinare in un atteggiamento lassista e permissivo, accettando una linea morbida e pseudoumanitaria, che noi non riteniamo essere la via migliore da seguire.

Per combattere il partito armato, lo BOATO, BONINO. | Stato, che rappresenta poi la collettività

offesa, deve usare tutti i mezzi di prevenzione e di repressione a sua disposizione, senza ricorrere a leggi eccezionali e di dubbia legittimità costituzionale, e non attenuare, o addirittura annullare le sanzioni previste dalle leggi ordinarie vigenti.

Vi è una legittima aspettativa da parte della collettività di protezione e risarcimento del danno sofferto: una legittima aspettativa che viene vanificata quando chi ha commesso il reato non viene punito nel modo previsto dalla legge in costanza della quale il reato è stato commesso, ma con altra legge successiva più mite o che in alcuni casi dichiara addirittura la non punibilità. L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame si intitola infatti proprio «Casi di non punibilità». I casi di non punibilità previsti dall'articolo 1 per reati già commessi e fino al 12 settembre 1981, stravolgono le norme fondamentali sulle quali poggia non solo il nostro ordinamento giuridico, ma gli ordinamenti di tutti gli Stati civili; stravolgono le norme morali che pur debbono accompagnarsi a quelle giuridiche e investono i magistrati di una prerogativa che spetta al Presidente della Repubblica. quella cioè di concedere grazia e commutare le pene. E qui il discorso diventa squisitamente politico perché nella non punibilità prevista dall'articolo 1 noi ravvisiamo l'alibi di una classe dirigente che avverte di non avere i titoli morali per combattere il terrorismo e ricorre, quindi, a un provvedimento di clemenza, quasi che perdonando i terroristi voglia perdonare se stessa. Perché sa, questa classe dirigente, costituita da tutti coloro che detengono il potere, sia a livello di organismi elettivi sia a livello di organismi di sottogoverno, di non operare con quella onestà di intendimenti che la dovrebbero caratterizzare. Il cittadino che diventa terrorista trova, anche in questo aspetto, la sua giustificazione esistenziale. anche se non la sua giustificazione giuridica e morale.

Per eliminare il terrorismo bisogna invece disporre misure di prevenzione e di repressione.

Prevenire significa assicurare al cittadino lavoratore idonee provvidenze sociali che servano ad eliminare il senso di frustrazione che alberga nel suo animo a causa di bisogni non soddisfatti o negletti. Prevenire significa procedere ad una riforma degli ordinamenti e degli apparati, rendendo efficienti la magistratura, le forze dell'ordine, i servizi segreti di sicurezza, con disposizioni legislative e tali che diano a tutti la possibilità e la responsabilità di operare. Prevenire significa adeguare i codici alle nuove mutate esigenze della società e, particolarmente, il codice penale e di procedura penale, con norme che accelerino l'iter dei procedimenti e garantiscano i cittadini sottoposti ai procedimenti stessi. Prevenire significa aggiornare e modificare l'attuale legislazione penitenziaria, premiando gli oscuri tutori dell'ordine che operano nelle carceri, dove talvolta trovano la morte, migliorandone la professionalità e aumentandone il numero, e ammodernando gli stessi luoghi nei quali la pena si sconta, nella visione finalistica del ravvedimento e del recupero del detenuto alla società. Prevenire significa evitare che i terroristi si servano dei mezzi di comunicazione per reclamizzare le loro gesta, per mitizzarle: evitare che i mezzi di comunicazione si mettano al loro servizio con il pretesto del diritto all'informazione. Prevenire significa evitare che nel nostro paese prolifichino e si potenzino le trame terroristiche internazionali; evitare che il nostro territorio nazionale sia la corsia preferenziale dei terrorismi di tutti i colori e di tutte le provenienze; impedire che si scorrazzi l'Italia impunemente e magari con qualche missile al seguito. Prevenire significa tutto ciò, onorevoli colleghi, significa far sì che lo Stato si riappropri dei poteri che gli spettano e li eserciti, con decisione, senza complessi di inferiorità, ignorando il coro dei piagnoni e dei falsi paladini della libertà.

La libertà si difende quando, difendendo la libertà del singolo, non si offende la libertà dell'intera società. La libertà di ciascuno termina dove inizia la libertà degli altri. E se prevenire non è

sufficiente, bisogna reprimere il fenomeno terroristico, non, però, con leggi eccezionali che, con il pretesto di aiutare i terroristi, si traducono in manifestazioni. oltre che di rilassamento e di resa, in sostanziali provvedimenti di clemenza che, come stabilisce l'articolo 1, giungono fino alla non punibilità. Reprimere secondo noi significa applicare le leggi vigenti che riteniamo sufficienti a far fronte al fenomeno terroristico e che non hanno bisogno di ricorrere a più o meno fasulli pentimenti che, oltre tutto, ripugnano alla coscienza civile prima che alla coscienza giuridica. Per non punire il pentito e. quindi, il delatore, l'articolo 1 dispone una complessa casistica che, secondo noi, comporterà anche una difficile opera di interpretazione e di applicazione, una complessa casistica che ci permette di leggere tra le righe addirittura il nome e cognome di coloro che se ne avvarranno.

Il pentito, cioè colui che desiste, si dissocia o si ravvede, va punito con le norme del vigente codice penale (articoli 56, 62 n. 6, 62-bis, 133, 308 e 309) che soccorrono adeguatamente anche alla diversità di trattamento che deve essere usata per colui che si pente nei confronti di colui che persiste nel disegno delittuoso. Ma niente più di questo.

Un diverso atteggiamento dello Stato costituisce un riconoscimento ed un premio che non sono dovuti a chi ha ucciso, sequestrato, rubato, giustificando il suo operato con gli abusati motivi sociologici, che sono divenuti il patrimonio del partito armato.

Reprimere significa applicare la legge e non fare nuove leggi manifestamente incostituzionali, per distruggere o mitigare sanzioni previste per il momento nel quale il reato è stato commesso. Ecco perché il Movimento sociale italiano-destra nazionale, senza nessuna contraddizione, ma anzi in perfetta coerenza, avversa questo provvedimento lassista di clemenza e sostiene, invece, che debbono essere applicati gli articoli nn. 217, 218, 219 del vigente testo unico delle leggi di ordine pubblica sicurezza, in relazione

all'articolo 10 del vigente codice penale militare di guerra.

Si tratta di leggi, onorevoli colleghi della maggioranza e della opposizione di sinistra, che voi non avete abrogato, che sono validamente operanti e che prevedono la pena di morte.

Mente la stampa, mente la RAI-TV, mentono tutti coloro che sostengono che il Movimento sociale propone la reintroduzione del nostro ordinamento della pena di morte. Niente di più falso: vogliamo solamente che si applichino, per i reati di terrorismo, le leggi vigenti e non è nostra colpa o nostro merito se nel nostro ordinamento è prevista la pena di morte.

Finiamola, onorevoli colleghi, con un pietismo che in nessen caso può disattendere una legge vigente: in alternativa, aboliamola questa legge, scardiniamo l'ultima difesa che ogni società civile ha e deve avere nel suo ordinamento nei confronti dell'eversione che si trasforma in guerriglia e, quindi, in attacco alle istituzioni.

La non punibilità, collegata peraltro alla speranza di delazione, che traspare dalle norme contenute in questo articolo 1, non è la non punibilità che pure esiste nell'attuale nostro ordinamento e che si ispira a motivazioni di tutt'altra natura. Questa non punibilità, oltre ad essere estranea ai canoni del nostro ordinamento, è estranea alla coscienza popolare, la quale non reclama vendetta, ma giustizia.

Abbiamo letto in questi giorni su un settimanale le seguenti parole: «Preferirei la morte alla notizia che gli assassini di mio figlio sono in libertà. Chi si è macchiato di quel delitto deve pagare fino in fondo...». E più oltre: «Io mi rivolgo al Presidente della Repubblica, all'uomo che ha sempre mostrato tanto coraggio nel denunciare il terrorismo. Soltanto lui può impedire che tanti altri delinquenti restino impuniti».

questo provvedimento lassista di clemenza e sostiene, invece, che debbono essere applicati gli articoli nn. 217, 218, 219 del vigente testo unico delle leggi di ordine pubblica sicurezza, in relazione

sunto esecutore materiale del delitto, il quale, essendo un pentito, quanto prima acquisterà la libertà in forza del presente provvedimento.

Sono parole grondanti di dolore, pronunziate da chi non vuole vendetta, ma solamente giustizia.

Sono parole che interpretano lo stato d'animo di centinaia e centinaia di altri padri, madri e figli di assassinati dai terroristi che, approvato questo disegno di legge, si imbatteranno un giorno, faccia a faccia, con gli assassini dei loro cari. Sono parole che esprimono lo sdegno della coscienza popolare offesa.

Lo scopo che sembra prefiggersi questo articolo 1, è cioè quello di debellare, per linee interne, il terrorismo, va perseguito non con la non punibilità ma, al massimo, con una riduzione della pena contenuta in limiti comprensibili e giusti in riferimento ai soggetti, al loro comportamento e al vantaggio che ne trae la giustizia. Questo è il senso dell'emendamento presentato dal nostro gruppo.

La nostra è una posizione alternativa alla quale non possiamo e non vogliamo rinunziare. Tutti gli altri emendamenti da noi presentati vanno collocati in linea subordinata rispetto a questo emendamento principale che caratterizza la nostra proposta.

È il terrorista che si deve arrendere allo Stato e non viceversa. In presenza di un pentimento effettivo, confermatosi nella materiale consegna delle armi o nella concreta indicazione degli elementi utili ad individuare componenti di organizzazioni eversive, lo Stato può e deve avere un trattamento più mite nei confronti di coloro che tengono un comportamento siffatto

Se si vuole di più, allora tanto vale ricorrere al mezzo tecnicamente più idoneo: un provvedimento di clemenza generalizzato che ponga almeno tutti i terroristi sullo stesso piano di trattamento e di giustizia. Diversamente lo Stato si degrada e le istituzioni perdono le loro caratteristiche o ne acquistano delle nuove; tra i poteri stessi dello Stato si verificano pericolose confusioni ed interferenze, a

discapito della giustizia, e quindi dei cittadini.

Noi del Movimento sociale italiano non vogliamo tutto questo. Se lo volete voi, colleghi, della maggioranza e dell'opposizione di sinistra, accomodatevi pure: noi resteremo in piedi (Applausi a destra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alessandro Tessari. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, colleghi deputati, signor ministro, signor sottosegretario, prendo la parola a titolo strettamente personale in questo dibattito. Non sono un tecnico dei problemi della giustizia, essendo impegnato in una altro settore, tuttavia intendo esprimere alcune valutazioni.

Ho seguito con molto interesse, con molto sgomento, il dibattito che si è svolto fino a questo momento; dico «sgomento», perché è forse la prima volta che non mi ritrovo in nessuna delle considerazioni fatte in quest'aula, e completamente neppure nelle considerazioni dei due oratori del mio gruppo intervenuti, cioè Boato e De Cataldo.

Ho cercato di darmi una spiegazione del perché si è voluto tenere un dibattito specifico su questo provvedimento, che offre alcuni strumenti specifici: addirittura, nel corso della discussione sulle linee generali, qualcuno precisava il numero delle persone che beneficeranno di questo provvedimento. Tuttavia, nel momento in cui discutiamo di questo provvedimento, non posso dimenticare tutto il dibattito che fuori di qui si svolge fra la gente, prima ancora che sulla stampa e nei mass media, che pone la questione in termini molto unitari. Non c'è una risposta da dare ad un certo terrorismo entrato in crisi per determinate operazioni delle forze dell'ordine: c'è una società attraversata dal terrorismo ed una classe dirigente, una classe di governo, forse una classe politica (purtroppo devo usare questa parola assurda, che però sembra essere attuale in questa vicenda),

che tenta di fornire risposte a questo fenomeno.

Non accetto le premesse da cui muove questo Governo (abbiamo sentito le parole del ministro Darida ed abbiamo letto i suoi interventi svolti al Senato), che vuole contrabbandare questo provvedimento come lo strumento del reinserimento sociale del terrorista pentito. Lo sa, invece, il ministro Darida che questo Governo usa questo strumento non per reinserire socialmente i colpevoli o i terroristi che hanno già ammazzato, o che non hanno ammazzato e già si sono pentiti di essere entrati nelle bande? Il comportamento del Governo è di far sì che quelli che non sono mai entrati in nessuna banda lo possano fare in futuro, dal momento che il questore di Roma, non certo per sua decisione ma per decisione del ministro dell'interno, nega a qualsiasi formazione politica che non sia qui dentro rappresentata l'autorizzazione a tenere manifestazioni politiche di dissenso, ad adottare iniziative di lotta per la casa, per le pensioni, per la scuola: se non si tratta di un'iniziativa che abbia la sigla delle tre organizzazioni sindacali o dei partiti istituzionali, è già sospettata di essere sovversiva!

Ma non pensate che questa logica, che segna la fine della democrazia, sia la premessa che ha spinto ieri e continua a spingere oggi nella clandestinità, nell'illusione del terrorismo forse non centinaia ma addirittura migliaia di giovani? Cosa abbiamo fatto nei dieci anni passati, da quando il terrorismo è diventato una piaga così drammatica nel nostro paese? Cosa ha fatto questa classe dirigente, cosa ha fatto questo Governo, che oggi si nasconde dietro questo infame provvedimento, per dare una risposta a chi? Per reinserire nella società chi? Perché voi sapete meglio di noi che i grandi benificiari di questa legge, non saranno reinseriti in questa società, perché dovrete cambiargli i connotati, visto che sono condannati a morte! E questo lo sapete benissimo, ma fingete ipocritamente di varare una legge per reinserire... Chi?

nasce da una classe dirigente infame, quale voi siete! Una classe dirigente che, caro ministro Darida, non si pone davanti alla banda delle Brigate rosse come uno Stato che tenti comunque, con la lotta al terrorismo, il recupero di quelli che possono aver sbagliato o possono essersi illusi; ma che si pone davanti alle bande armate come un'altra banda che si muove con la stessa logica, tant'è vero che mai avete voluto usare analoghi mezzi contro gli altri gravi fenomeni che hanno inquinato la nostra vita sociale, che hanno reso pericoloso il vivere sociale in alcune regioni del nostro paese, che hanno impedito la legalità; contro le forme di criminalità organizzata, forse molto più criminose, che hanno certamente commesso molti più misfatti, che hanno assassinato molto di più e per un tempo molto più lungo di quanto non abbiano fatto queste bande, contro le quali vi ponete oggi come i «ristabilitori» dell'ordine democratico. Ouelle bande che hanno avuto un grado di rappresentatività nelle istituzioni molto maggiore della «talpa» delle Brigate rosse infiltrata nella Camera dei deputati; perché altre bande hanno avuto su quei banchi (Indica i banchi del Governo) i loro uomini, i loro rappresentanti: dalla mafia alla camorra, alla loggia P2. Tutte le bande su quei banchi (Indica i banchi del Governo) hanno avuto i loro rappresentanti, ma mai voi avete avuto il coraggio di usare contro tali bande lo zelo che volete usare in questa occasione per combattere la criminalità terroristica. Avete offerto un alibi a molti giovani che credevano di poter, entrando nelle bande armate, combattere contro quello che voi eravate, contro lo Stato che voi rappresentavate.

Mai avete avuto dubbi, mai avete invocato, come in altre occasioni, la legge speciale; perché avrebbe potuto ritorcersi contro di voi o contro bande che a voi sono molto vicine e congeniali!

Caro Felisetti, non serve salvarsi l'anima, come tu tenti di fare, con il garbo che ti è solito, quando dici e non dici, nel tuo intervento in quest'aula, che questa Questa è la legge dell'infamia, perché | legge serve al reinserimento sociale. Non

puoi dire, come dici, che in fondo questo provvedimento si inserisce nella continuità: quale, quella dell'infamia? Citi la «legge Cossiga», altra legge infame, come un precedente da cui nasce questa: domani, vi sarà una terza legge infame che avrà come precedente quella di cui adesso ci occupiamo; e non era già in! fame la «legge Cossiga»? Ora diventa un riferimento storico, per cui quella attuale è un po' meno infame in quanto ve ne era un'altra infame, a monte! Avete forse tutti misconosciuto la paternità vostra, purtroppo, di tutto il Parlamento, nel licenziare quella legge che oggi invocate come precedente storico di questa, sui pentiti?

V'è sempre il codice Rocco, cui si arriva: è possibile che non vi turbi questa sequenza, questa continuità ai più bassi livelli? Nel codice Rocco sempre trovate, come precedente, il punto più basso; pur tuttavia era il codice del ventennio fascista che finisce di fatto con l'essere molto più garantista delle leggi speciali che siete andati imponendo in questi anni. V'erano già dei precedenti, si diceva; avete detto che, se si andasse all'approvazione di questo provvedimento, sarebbe per la richiesta dei magistrati, caro Felisetti. Ma come si può non aver vergogna del ruolo che noi tutti stiamo svolgendo in questo momento, quando diciamo che questa legge ci viene chiesta dai magistrati? Qualcuno stamane diceva in Commissione giustizia che sono già in corso interrogatori in cui a questi pentiti già si chiede se vorranno i benefici di cui a questo o a quell'articolo di quella che ancora non è una legge. Affermi che ce la chiedono i magistrati che rappresentano ormai l'ultima trincea nella difesa della legalità. Vuol dire proprio che nella tua coscienza ormai il Parlamento non è più un baluardo per la difesa della legalità! Tu ricordavi i drammi del magistrato, ma possiamo metterci a posto la coscienza dicendo: in fondo, ce l'hanno commissionata i magistrati? È una legge infame, ma se la vedranno loro, sono loro che devono applicarla...

Tu ricordi che la magistratura ha pronunziato, in alcuni casi, sentenze clamorose (credo ve ne sia da annoverare un'altra oggi, per la strage di Bologna che evidentemente non ha responsabili)...

Luigi Dino FELISETTI. Non fare il profeta: quella di Bologna, ancora non c'è! Il rischio è che sia un profeta!

ALESSANDRO TESSARI. Scusa: intendevo dire Brescia.

È una storia troppo lunga, perché non venga il sospetto che, quando si tratta di mettere sotto accusa non un criminale o un delinquente, bensì il tessuto sociale che ha prodotto il fenomeno del terrorismo, i fenomeni vengano adoperati come sigle: Piazza Fontana, Bologna, Catanzaro, ormai sono sigle che fanno riferimento però ad un coinvolgimento nella criminalità terroristica e nella pratica sistematica della sovversione non soltanto con le bande armate, ma anche con le bande dello Stato. Si pensi che nelle bande che hanno tentato di sovvertire l'ordine costituzionale, abbiano visto annoverarsi i più alti rappresentanti dello Stato, che erano tenuti a tutelare la salute democratica dello Stato medesimo. Non sappiamo ancora se essi sono pentiti. tanto è vero che non mi risulta che qualcuno si sia pentito dall'aver fatto parte di quella banda che si chiama loggia P2.

MAURO MELLINI. Si sono dissociati!

ALESSANDRO TESSARI. Delle dissociazioni del generale Dalla Chiesa non so nulla, so solo che l'hanno promosso vicecomandante dell'Arma dei carabinieri. Affidiamo infatti ai carabinieri, sotto la tutela del generale «piduista» Dalla Chiesa, la lotta al terrorismo. Fate ridere con questo provvedimento infame. Non avete il coraggio di combattere il terrorismo vero che è quello che vi siete allevati dentro; non avete il coraggio di cacciare chi, per bocca di Spadolini, si è macchiato di un reato gravissimo contro l'ordine costituzionale repubblicano. Avete ancora in carica, ai massimi livelli dello Stato, questi cialtroni ai quali volete affidare l'applicazione della legge sui pentiti.

Altro che dare la caccia al terrorismo, voi siete conniventi con il peggiore terrorismo! Ecco perché questa legge è cialtrona, essa non serve a questo paese, a quella massa di disperati che sono entrati nella clandestinità ed ai quali voi oggi volete falsamente offrire lo strumento del riscatto, del reinserimento sociale. In quale società volete inserirli? Questa è la misura della barbarie in cui stiamo precipitando.

Caro Boato, ho seguito il tuo appassionato intervento in quest'aula ed il tentativo che hai fatto di individuare, nell'articolo 1, il momento qualificante di questa legge, cioè quello della dissociazione per chi non ha ucciso. Ma che senso ha? Ricordava il collega Violante che con l'articolo 3 i grandi pentiti, i grandi delatori, che possono aver ucciso decine di persone, in virtù di questa legge potranno scontare al massimo tre anni di carcere con il concorso di tutte le attenuanti. Piccoli e grandi pentiti vengono accomunati in questa logica del soggiorno nelle patrie galere per due o tre anni, e noi non diciamo nulla di altre questioni che non riguardano lo specifico che vogliamo affrontare con questa legge. Vi sono migliaia di persone nelle galere che non possono beneficiare di questa legge perché non hanno ucciso nessuno e quindi non possono pentirsi di ciò che non hanno commesso. Per loro non si applicano quindi i benefici di questa legge. Questo si è detto oggi tra una battuta ironica e l'altra in Commissione giustizia; certo. questa è un'altra questione che è sempre contemplata nella «legge Cossiga» alla quale con questo provvedimento, facciamo esplicito riferimento. Con la «legge Cossiga» questa Camera aveva ritenuto logico elevare a 10 anni i termini della carcerazione preventiva: ora invece procediamo in una fase discendente e cioè alla scarcerazione riduttiva. Queste sono due logiche diverse perché qui vi sono i pentiti e nell'altro caso non vi sono. Vogliamo quindi dare due strumenti diversi. Si dice da parte dei razionalisti del diritto e dei magistrati deputati che si tratta di due logiche diverse. Io rifiuto questa in-

terpretazione delle logiche diverse e questo ragionamento per compartimenti stagni per cui si può accettare di dare dieci anni di carcerazione preventiva a chi non si è pentito perché non ha ammazzato nessuno e contemporaneamente mandare in libertà chi ha ucciso ed ha deciso che è conveniente pentirsi perché si esce di galera. Si finge che siano due cose diverse quando tutti sappiamo che questa è la risposta di una intera classe politica italiana al terrorismo: è una finzione scandalosa che solo una banda, come quella capeggiata da Spadolini, può spacciare come una di legge. È una banda che, purtroppo, si trova in buona compagnia, visto il successo di questo provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

A questo punto dovrei illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 1. Accennerò soltanto ad un emendamento firmato dal collega De Cataldo che propone di includere nei reati di cui al primo comma, per i quali si può ottenere il beneficio della non punibilità, oltre a quelli indicati dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 anche quelli indicati dal 416. Si tratta proprio delle altre bande, quelle che hanno ucciso di più delle bande terroristiche e che sono nate molto prima di quelle. A Napoli hanno ucciso dall'inizio dell'anno con un ritmo di una vittima al giorno. Ma evidentemente non sono fenomeni che turbano la coscienza della nostra classe dirigente. Le altre bande, quelle che sulla pelle di centinaia di migliaia di ragazzi che crepano per l'eroina, fanno profitti scandalosi; mai che si sia arrivati ad affrontare con una legislazione ad hoc la lotta contro questa criminalità organizzata che uccide molto più del terrorismo! Ma evidentemente ha delle ricadute e degli interessi talmente potenti che è sempre riuscita a trovare da parte del potere politico complicità, silenzio ed omertà.

Quindi a De Cataldo si dirà che vuole turbare il nostro ordinamento processuale, estendendo ad altri reati associativi lo specifico di questa legge. Gli si dirà che non si possono usare queste misure

contro la mafia e la camorra poiché esse sono fisiologiche per il nostro paese, perché durano da cento anni e non si può pensare di estirparle nel giro di sei mesi.

Ma certo! Ma la verità va detta fino in fondo! Non ci disturba la mafia; non ci disturba la camorra, come non ci ha disturbato la loggia P2. Abbiamo convissuto con generali felloni, «piduisti» di notte e comandanti dell'Arma o dei servizi segreti di giorno! Non ci ha turbato tutto questo! Lo Stato godeva ottima salute!

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, la pregherei di regolare il volume della sua voce! Le capacità ricettive dei timpani dei colleghi sono tali che ogni tanto non si riesce nemmeno ad udire.

ALESSANDRO TESSARI. Dato il suo garbo, raccolgo sempre volentieri le interruzioni da parte sua, poiché capisco che sono dettate da uno spirito di civile comprensione del dibattito che si svolge in quest'aula. Ma io non sono sereno, signor Presidente, nel dire ciò che dico.

PRESIDENTE. Questo si sente!

ALESSANDRO TESSARI, Noi ci assumiamo una responsabilità con questo disegno di legge. Lei, signor Presidente, mi può dire che vi è sempre la possibilità di votare contro una legge infame, per cui, di fronte alla nostra piccola storia, potremo dire di aver votato contro. Tuttavia sarò coinvolto come voi, caro Presidente, signor ministro, anche se voterò contro, perché non sarò riuscito a convincere nessuno — forse neppure i miei colleghi di gruppo — che questa legge non doveva passare, che questa legge non è uno strumento credibile in mano a questa classe dirigente, e che dobbiamo risolvere, e con urgenza, molte cose, per non dare alla magistratura il compito dell'ultima trincea: se rinunciamo a questo abbiamo già fallito noi, come politici e come legislatori.

Soprattutto se vogliamo credere che questo provvedimento e questo articolo 1 possano servire a recuperare alla convicenza democratica i 1.000-1.500 giovani che ricordava Felisetti nel suo intervento. dovremmo avere il coraggio di rivedere tutta la legislazione speciale che abbiamo introdotto in questo nostro paese. Dovremmo avere il coraggio di affrontare quella riforma dei codici, che non abbiamo ancora avuto il coraggio di portare in aula e che era, a detta di tutti, la premessa sicura per presentarci come classe dirigente credibili ad un paese turbato dal terrorismo. Invece, ancora una volta, abbiamo disatteso la logica più ovvia, abbiamo accantonato la volontà, che sembrava unanime o maggioritaria nel Parlamento, di modificare in senso democratico e non speciale — con la logica del fascismo di sempre — una legge ed un: settore di intervento.

Questo provvedimento risponde alla logica delle «leggine»; è la logica del «tampone», è la logica del decreto-legge. Ed infatti mi meraviglio che il provvedimento non sia stato presentato nel «sacco» del decreto-legge, come già nel «sacco» del decreto-legge fu presentata la «legge Cossiga», nonché il fermo di polizia: sono, infatti, tutte misure speciali, che impongono a tutti l'accantonamento delle riserve che sono pure emerse in questo dibattito. Siamo costretti ad accantonarle, a sospenderle, perché intanto urge ed incalza lo strumento parziale e settoriale. E coloro che in questi giorni sono stati presi ed hanno confessato, hanno bisogno di una risposta! Ma non ci turba che altri, magari più innocenti, non possano beneficiarne; non ci turba che altri, più colpevoli, paghino in virtù di misure straordinarie speciali.

Io non credo a questa legge, non credo a questo articolo 1; non credo che sia la parte migliore (ed ho finito, signor Presidente) di un provvedimento discutibile. Ritengo che l'articolo 1 e l'articolo 2 siano due speciose argomentazioni per rendere digeribile un provvedimento che nel suo insieme resta, a mio giudizio, un provvedimento infame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, è convinzione comune che questo articolo 1 di cui ci stiamo occupando rappresenti una delle norme più significative del testo all'esame di questa Camera. E credo che lo sia tanto per lo specifico suo contenuto normativo, quanto per le finalità dichiaratamente politiche che con esso si intendono perseguire.

Devo dire che questa norma nasce, a mio giudizio, da una attenzione maggiore che nella fase più recente è stata portata al fenomeno del terrorismo, alla sua complessità. Questa norma riflette in certa misura una maturazione che in questa Camera si è determinata nel momento in cui al fenomeno del terrorismo, al mondo indistinto ed artificiosamente o artificialmente unificato del terrorismo si va sostituendo un'immagine più corrispondente ai suoi connotati reali, con la presenza in questo universo di realtà tra loro diverse, che richiedono quindi trattamenti legislativi differenziati.

Io non sono tra quelli che si spaventano della logica della distinzione. Ritengo, anzi, che questo sia l'unico strumento di cui disponiamo per poter dare anche risposte politicamente adeguate ai fenomeni che abbiamo di fronte. Noi non possiamo unificare in una condanna generica tutto ciò che in questa società non ci piace, e poi arrestarci in questo modo di fronte ad una sorta di rifiuto di intervento. La domanda che si pone, a questo punto, è se poi il rimedio che viene apprestato con questo articolo 1 sia adeguato alla realtà di cui si è preso atto.

Per comprendere le osservazioni che io intendo svolgere, illustrando contestualmente gli emendamenti presentati dal mio gruppo, credo sia opportuno sottolineare, distinguendo appunto, le due logiche che percorrono questo provvedimento. Non si tratta soltanto dell'amplificazione di quanto giá era previsto nell'articolo 4 del cosiddetto «decreto Cossiga»; qui si affianca alla logica del premio alla

collaborazione (non al pentimento, perché questa è veramente una trasposizione indebita) un'attenzione per il fenomeno della dissociazione. Si tratta di una logica che nel nostro sistema ha sicuramente più di un antecedente, che noi'stessi, all'indomani della approvazione da parte di questa Camera del «decreto Cossiga», prospettammo, in una proposta di legge firmata dai rappresentanti dei gruppi del partito socialista, del partito comunista, del partito di unità proletaria e della sinistra indipendente, come una delle risposte adeguate alla complessa realtà del fenomeno terroristico. È una logica questa della dissociazione — che anche acerbi critici della legislazione in materia di premio alla collaborazione riconoscono come meritevole di essere considerata, sviluppata, addirittura indicata come una delle possibili linee di tendenza di una legislazione che voglia rispondere a fenomeni complessi quale il terrorismo.

Il problema, allora, è quello di vedere se tale logica sia effettivamente portata alle conseguenze non logicamente necessarie ma utili; se, in altri termini, partendo dalla premessa della necessità di incentivare la dissociazione, la norma che stiamo discutendo sia adeguata al fine che si propone (e questo mi pare il criterio da adottare in questa fase della discussione). Mi sembra che all'interno di questa norma e rispetto alla logica che ho ricordato si manifesti più di una contraddizione, tale da far rischiare alla norma stessa la non applicazione. E questo, a mio giudizio, sarebbe sicuramente un fatto assai grave poiché, se si affida come a me pare giusto e corretto — a una norma di questo genere la capacità di dare a questa legge anche un segno nuovo, ove tale innovazione dovesse rivelarsi praticamente non attuabile, evidentemente ne sarebbe travolto lo stesso giudizio di insieme che sulla legge stessa può essere dato, nonché la purezza, per così dire, delle intenzioni di chi ha proposto questo articolo e di chi si accinge a votarlo.

Tanto per intenderci e per illustrare

una serie di emendamenti che abbiamo presentato, sto parlando del riferimento ad ogni utile informazione che colui il quale aspira, in base alle premesse indicate in questo articolo, alla non punibilità dovrebbe dare. Mi domando che senso abbia il riferimento all'utilità delle informazioni: ci troviamo su quel terreno di formule generali che dovranno poi essere riempite di contenuto dai giudici chiamati ad applicare questa legge. E non mi preoccupa tanto l'ovvia possibilità che di questo contenuto giudici diversi diano diverse interpretazioni, dato che ciò è nel destino delle clausole generali inserite nei testi legislativi, quanto, piuttosto, un'altra possibilità, e cioè che il riferimento all'utilità dell'informazione data da chi si dissocia possa essere alternativamente utilizzato o per svuotare di contenuto l'articolo 1 o per trasformare la cosiddetta dissociazione nel primo gradino della collaborazione, due risultati sicuramente contrastanti con il punto di vista dal quale muoviamo.

Perché c'è il rischio dello svuotamento? Perché può darsi — e non è una eventualità astratta — che le informazioni fornite dal dissociato siano ritenute dal magistrato non utili in quanto già conosciute ampiamente e persino di dominio pubblico. Ma potrebbe darsi che, data la particolare collocazione di colui il quale si dissocia nella banda da cui si allontana. queste siano le uniche informazioni in suo possesso. E dunque questo fornire informazioni da parte sua rappresenta la soglia alla quale egli può spingersi ma oltre la quale non può andare, essendo quello lo stato effettivo delle sue informazioni.

Di conseguenza, introdurre questo elemento valutativo dà — a mio avviso — concretamente al magistrato la possibilità di attribuire a suo piacimento la non punibilità, in base a valutazioni di opportunità che sarà spinto a dare in ordine alle informazioni fornite. D'altra parte, una interpretazione rigida della nozione di utilità della informazione può trasformarsi — come accennavo — in una richiesta di collaborazione. Ci muoviamo.

dunque, in un'ottica che è evidentemente diversa da quella che dovrebbe ispirare l'articolo in esame.

Occorre, a mio avviso, essere chiari sul punto in questione. Mentre ritengo opportuno e necessario che si metta come dire? — al riparo dalle dissociazioni di comodo, non credo che si possa trascurare un altro punto di vista: che ci siamo cioè — resi conto — anche attraverso il fuoco di polemiche che possono essere sembrate a qualcuno ingiuste ma che fanno riferimento a fatti che circolano nella societá cui questa legge si rivolge che esiste una resistenza alla collaborazione in taluni soggetti che, tuttavia, abbandonano la lotta armata. Abbiamo avuto molti casi di appartenenti a formazioni terroristiche che hanno poi svolto un ruolo di critica approfondita della logica e della ideologia del terrorismo, che hanno incitato coloro che rimangono nella clandestinità ad abbandonare la lotta armata e che, tuttavia, non hanno ritenuto opportuno, per loro convinzione, dare alcuna collaborazione attiva a polizia e magistratura. È un punto importante di cui dobbiamo tenere conto, valutando l'articolo 1 dai due punti di vista che ci consentono una sua corretta collocazione: l'ottica di chi, non avendo commesso reati di particolare gravità (non mi dilungo nella illustrazione delle premesse da cui l'articolo muove), o non è in grado. per la marginalità della sua posizione, di fornire una collaborazione in qualche modo rilevante, o, pur avendo tale possibilità, ritiene che al suo abbandono dell'associazione non possa accompagnarsi il tipo di collaborazione cui ci riferiamo.

La domanda, rilevante in questa sede (poiché è questione di opportunità politica, anzitutto) è la seguente: se di fronte — cioé — a tali due eventualità, nella legge debba offrirsi un appiglio consistente.

Ecco perché ritengo che quel riferimento, così connotato dalla fornitura delle informazioni, faccia correre alla legge quel rischio di svuotamento e di svalutazione dell'obiettivo politico che si

dice di voler perseguire che precedentemente indicavo. Mi pare che sarebbe un depotenziamento notevole, sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi. Se, come è vero e come tante volte è stato ripetuto. e mi auguro non solo per argomento retorico, la crisi del terrorismo, quella che porta ai pentimenti (come si usa dire), non è stata soltanto determinata dall'incentivo della riduzione della pena o. Dio non voglia, dalle violenze e dai maltrattamenti, ma ha radici ben più profonde e consistenti nella crisi politica delle formazioni terroristiche, è su tale punto che si deve far leva e che va sottolineato con forza, dando alla norma - come si usa dire — sufficiente credibilità. Credibilità. colleghi, che non è soltanto un fatto retorico: noi non dobbiamo né compiacerci né preoccuparci (a secondo dei punti di vista che adottiamo) quando analizziamo in termini quantitativi il fenomeno terroristico. Questo fenomeno ha dimostrato una capacità di presa e di reclutamento, ma non solo questo: una capacità, anche, di mantenere nella propria area, non dirò di consenso ma di utilizzazione, soggetti che, nel momento in cui è stata offerta loro, magari attraverso l'arresto, la possibilità di allontanarsene, lo hanno fatto immediatamente. Ci troviamo dunque di fronte anche a questo problema: la necessità di liberare dal doppio ricatto del terrorismo e della carcerazione soggetti che si trovano, per la levità dei comportamenti penalmente rilevanti tenuti e per l'abbandono avvenuto dal punto di vista ideologico e pratico, della lotta armata, in condizione di poter rientrare nella normalità.

Io non mi faccio paladino di ideologie di recupero sociale, ma non ritengo neppure di poter condividere le osservazioni del collega Tessari, che nella sostanza e con la stessa brutalità di linguaggio da lui usata, riassumerei in questo senso: poiché questa è una società invivibile, percorsa dalla bande dei «piduisti», dei camorristi e dei mafiosi, non sembra proprio che sia una bella prospettiva da offrire a coloro che si trovano oggi nella clandestinità terroristica. Ecco, dinanzi a questo appiatti-

mento, cui già all'inizio mi riferivo, io mi fermo, perché mi sembra che la capacità di intelligenza delle situazioni non possa spingerci a questo punto. Non si tratta dunque di una astratta o utopistica richiesta di reinserimento sociale: se volete. si tratta di una utilitaristica indicazione da dare, nel senso che questo può essere uno strumento che sottrae alle formazioni terroristiche un'area di sostegno in certa misura estorto con il ricatto esercitato nei confronti di chi con queste formazioni terroristiche ha avuto un contatto, sia pure marginale. Mi sembra un punto importante, da non sottovalutare, considerando non soltanto l'ampiezza del fenomeno ma anche le motivazioni da cui il fenomeno stesso trae origine. Perché, se noi usiamo, come solitamente usiamo, come taluni colleghi usano, l'aggettivo «politico» per connotare tutto ciò che al terrorismo si riferisce, allora evidentemente l'obbligo della distinzione si fa impellente e la possibilità dell'assimilazione con i fenomeni che drammaticamente colpiscono aree come quella napoletana o palermitana diventa, almeno per certi versi, improponibile, mentre si richiede una capacità di risposta adeguata al tipo di analisi che viene proposto.

Ecco perché ritengo che questo articolo debba essere modificato, e non per farlo diventare più permissivo, perché, come vedremo a suo tempo, su altri articoli di questa legge io ritengo (e lo dichiaro fin da questo momento) che si sia andati troppo e pericolosamente oltre, per cui un restringimento appare indispensabile; sul punto ora in esame, in realtà, non si tratta né di allargare né di restringere, ma di essere coerenti rispetto alla premessa. Vogliamo raggiungere un certo risultato, oppure no?

Un secondo aspetto è quello che si riferisce ai reati connessi. È stato detto molte volte ed in molte sedi che l'associazione ad un gruppo terroristico non è come prendere la tessera in qualsiasi organismo ricreativo o sindacale, ma un fatto che si acquisisce attraverso comportamenti; è dunque sull'area di questi comportamenti che si deve lavorare.

Nel testo che ci proviene dal Senato i reati connessi sono quelli, anche qui con una sbavatura eccessiva, relativi alle armi e condivido quindi l'emendamento proposto da colleghi del gruppo comunista che tendono ad individuare con maggiore precisione i reati connessi alla disponibilità di armi, escludendo quelli che si riferiscono alla rapina o alla importazione delle armi stesse. Ma evidentemente ci troviamo di fronte a comportamenti che più di quelli che si riferiscono alle armi possono connotare l'appartenenza alla associazione terroristica; mi riferisco in particolare ai reati di favoreggiamento. Questi sono i reati che intimamente qualificano — e lo vediamo dalla casistica che ci viene esposta, ahimè, quotidianamente dalla storia degli arresti che vengono effettuati — la presenza marginale rispetto alle associazioni terroristiche.

In questo senso, allora, la mancata considerazione di quest'altra area di reati e di alcuni altri di cui discuteremo nel momento in cui verranno votati i relativi emendamenti, ci sembra ancora una volta una condizione di praticabilità della legge, non volontà di allargarne l'ambito.

Escludere o interpretare in forma eccessivamente restrittiva l'area dei reati connessi significa in pratica dire che questa è una legge che non sarà mai applicata.

Ma al di là di questo — è l'ultimo punto che voglio toccare — c'è un rischio che a mio giudizio va altrettanto sottolineato. Non si tratta soltanto di vedere quali siano i margini di praticabilità dell'articolo 1. Non è oggetto di discorso accademico quello che io sto sottolineando, ma è una preoccupazione di ordine diverso.

Ci troviamo di fronte ad una legge che, qualora l'articolo 1 fosse mantenuto nella forma attuale, o in una forma troppo simile a quella che abbiamo di fronte, rischierebbe quelle cadute o quegli insuccessi cui ho accennato: l'impraticabilità, la attrazione nell'area della collaborazione e dunque il rifiuto da parte di alcuni dei suoi potenziali destinatari. Ma ciò non farebbe venir meno, in sostanza, i

cospicui benefici che in altre aree della legge sono comunque attribuiti. Dunque, ci troveremmo di fronte a rischi che esemplifico in modo forse un po' grossolano ma che credo debbano essere tenuti in considerazione. Facciamo l'esempio che venga mantenuto nell'articolo 1 il riferimento all'utile informazione e che il magistrato non si dovesse accontentare delle informazioni fornite. Colui il quale si trova alla soglia della non punibilità sa bene che di altro non dispone, ma la attrazione della non punibilità è troppo forte. Chi gli impedisce, a questo punto, di dare informazioni ulteriori che egli estrapola forzando le sue conoscenze che però possono coinvolgere terzi? A questo punto si avrebbe una forte distorsione del testo legislativo perchè se è giusto e corretto sottolineare la destinazione nei confronti di chi abbandona la lotta armata. dissociandosene o collaborando con le autorità pubbliche, è altrettanto vero che ci sono comportamenti legati soprattutto alla seconda figura, quella della collaborazione, che possono chiamare in causa terzi, e su questo terreno ci dobbiamo muovere con estrema cautela.

Vorrei dire che abbiamo avuto tante volte in quest'aula il riferimento a ciò che i magistrati impegnati nella lotta contro il terrorismo, come si usa dire, ci chiedono e bisogna dire che da queste stesse parti è venuto sempre un invito alla cautela: attenzione, non introducete nella legge elementi che possano portare a una sostanziale forma di inquinamento delle prove.

Questo, naturalmente, non è problema che riguardi soltanto il legislatore; riguarda il modo, le cautele, il rigore con cui i magistrati dovranno valutare queste particolarissime indicazioni che provengono da coloro i quali collaborano. Ma noi non dobbiamo introdurre nella legge meccanismi eventualmente incentivanti questo tipo di indicazione, che io non voglio qualificare come falsa, ma forzata rispetto alla realtà: una forzatura che il dissociando opera proprio per acquisire di fronte al magistrato quel tanto di considerazione che gli consenta di veder qua-

lificata utile la propria collaborazione, e dunque passare nell'area della non punibilità.

Una ulteriore considerazione è che una versione estremamente restrittiva di questo articolo 1 ci potrebbe portare a due conseguenze paradossali: primo, che noi ci troveremmo in una trincea più arretrata di quella già fornita oggi dagli articoli 308 e 309 del codice penale, e che potrebbe addirittura determinarsi la convenienza di colui il quale viene arrestato o si consegna ad attribuirsi reati maggiori, per poter poi rientrare nei benefici degli articoli 2 e 3, che una versione troppo restrittiva dell'articolo 1 gli precluderebbe. Avremmo ancora una volta una distorsione pesante dello strumento legislativo che stiamo mettendo a punto.

Io mi rendo conto — ed è stato molte volte detto in questa discussione — che c'è una ragion politica che spinge ad un provvedimento di questo genere, ragion politica che si veste in qualche momento della ragion di Stato. Nessuno di noi deve avere timore delle parole: ma rispetto a espressioni di questo genere siamo anche tenuti a fare la nostra parte e a non arrenderci alle ragioni, di Stato o politiche che siano, anche perché poi, quando ci si arrende troppo facilmente, il rischio è che la ragione politica, buona in partenza, arrivi come una cattiva ragione politica. Il correttivo, in questi casi, è quello che alla ragion politica può essere apportato (non lo dico per ragioni di mestiere) dalla ragion giuridica, una ragione che è quella, appunto, che cerca di misurare un complesso normativo in base ai fini che gli vengono attribuiti, che ne misura la coerenza e la praticabilità rispetto a questi fini.

Ecco, con una piccola invocazione a questa ragione giuridica mi permetto di concludere l'illustrazione dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Resisterò, signor Presidente alla tentazione, che pure è forte e

comprensibile in ciascuno di noi, di riproporre direttamente o indirettamente, nell'ambito della discussione dei singoli articoli, tutta la tematica drammatica e dilacerante che è coinvolta nel provvedimento al nostro esame.

Avevo concluso il mio intervento nel corso della discussione sulle linee generali, nella seduta di mercoledì scorso, 24 febbraio, auspicando che non si verificasse in quest'aula che, a favore o contro i singoli articoli, venissero espresse non tanto argomentazioni di carattere politico, giuridico ed istituzionale (tutte legittime, anche se tutte discusse e discutibili). ma appelli — umanamente comprensibili, ma strumentali e demagogici — rivolti per bocca dell'uno e dell'altro dei parenti delle vittime del terrorismo. Dissi, al termine del mio intervento: «Mi auguro che in quest'aula non ci sia qualcuno che si faccia scudo delle affermazioni di un padre, di una madre, di un fratello, di una sorella, di un figlio» — ripeto, affermazioni umanamente del tutto comprensibili «per dire che la legge dovrebbe andare in una direzione anzichè in un'altra: non solo perché in questi casi, comunque. di dichiarazioni potremmo trovarne le più diverse, ma anche perché quella che può essere un'affermazione nobile, condivisibile o meno, dal punto di vista umano, dal punto di vista politico, in quest'aula, si trasformerebbe in un uso strumentale e disgustoso».

Purtroppo il primo intervento, svoltosi nella discussione sulle linee generali sull'articolo 1, a questa troppo facile, strumentale e demagogica tentazione non ha saputo far fronte. E abbiamo sentito, appunto, il padre di un giornalista socialista venire citato in quest'aula da un deputato «missino» — da uno di coloro che nel loro congresso hanno rivendicato la loro identità fascista con orgoglio come punto di riferimento per la condanna di questa legge. Mi auguro ancora una volta che questo non debba ripetersi in altre circostanze, per quanto drammatiche, dilaceranti e difficili possono essere le questioni che avremo di fronte nel prosieguo della discussione di questa legge,

pur essendo totalmente legittima anche la più ampia opposizione a questa legge; una legge sulla quale chi parla ha del resto un giudizio molto critico, molto problematico, anche se non univocamente negativo, come ho già avuto modo di dire

Entro subito nel merito dell'articolo 1. A me pare che, nell'ambito di un giudizio critico e problematico della legge, la riflessione sull'articolo 1 possa consentire. almeno dal mio punto di vista, un'analisi per vari aspetti positiva. L'articolo 1, per la prima volta nella legislazione eccezionale recente (mi riferisco alla cosiddetta nella legislazione di emergenza, dal 1974-1975 fino al cosiddetto «decreto Cossiga» del 15 dicembre 1979), reintroduce a pieno titolo nell'iniziativa istituzionale. giuridica e anche giudiziaria una prospettiva strategica di lotta contro il terrorismo, che già originariamente e parados-. salmente nel codice penale del 1930 esisteva, ma che le norme recenti di carattere eccezionale avevano travolto e travolto e stravolto: la logica della dissociazione.

Ricordo personalmente quante volte, in quest'aula, durante gli estenuanti e lunghi dibattiti di carattere ostruzionistico sul «decreto Cossiga» prima e sul decreto di proroga del fermo di polizia poi, quante volte in Commissione giustizia con i ministri che si sono succeduti (Morlino, Sarti e Darida), quante volte anche nel dibattito sul terrorismo e sui problemi carcerari in quest'aula, io e non solo io ma pochi altri — abbiamo da tre anni a questa parte parte ricordato che c'è una strada indicata già dal codice, quella degli articoli 308 e 309, che dovremmo avere l'intelligenza e la capacità non di cancellare, come purtroppo cancellata è stata con la legislazione di emergenza successiva, ma di recuperare e di attualizzare: attualizzare rispetto ad una formulazione originaria che nel codice era rapportata a fenomeni di epoca molto più lontata, e tra l'altro nel contesto di uno Stato totalitario, come era lo Stato a regime fasci-

Si trattava appunto di recuperare e at-

tualizzare in un nuovo contesto, democratico e costituzionale, la filosofia e la logica della dissociazione, già presente negli articoli 308 e 309 del codice penale.

Noi abbiamo avuto in questo ultimissimo periodo, cioè nell'arco dell'ultimo anno, solo due casi in cui la magistratura giudicante ha ritenuto opportuno, legittimo e doveroso applicare, nonostante tutto, nonstante le enormi difficoltà tecnico-giuridiche, e forse anche politiche, l'articolo 309. Mi riferisco alle due sentenze delle due Corti di assise di Torino. nell'ambito dei processi celebrati nel 1981 contro le Brigate rosse da una parte e Prima linea dall'altra. Nell'ambito di quei due processi, in casi limitati (tre o quattro casi ciascuna), le due Corti di assise di Torino decisero di applicare l'articolo 309, dichiarando la non punibilità per alcuni imputati di terrorismo, per i quali era risultato, in sede dibattimentale, la loro dissociazione antecedente, ma che erano rimasti imputati di partecipazione a banda armata nell'arco del processo. Fu una sentenza molto criticata da una parte, giudicata molto coraggiosa — ed io sono fra costoro — dall'altra. La magistratura giudicante di Torino in un clima difficilissimo, con processi difficilissimi, con una gestione processuale difficilissima, attraversata da tutta la questione dell'applicazione dell'articolo 4 della «legge Cossiga», quindi attraversata dalla questione del «pentitismo» in senso stretto, della collaborazione in senso stretto, ebbe il coraggio giuridico e civile, a mio parere, di riconoscere la non punibilità in quei casi specifici. Ovviamente non sto dando un giudizio nel merito sui casi specifici, perché non compete a me questo e, fra l'altro, non conosco abbastanza le carte processuali; do un giudizio, diciamo, di coerenza e di rigore giuridico, ma anche di coraggio, così lo chiamerei, di carattere politico-culturale. Era. per usare una orribile espressione che purtroppo nelle aule parlamentari si usa sempre più spesso, ma in questo caso forse è positiva, un «segnale» che non veniva dal Parlamento alla magistratura

ma che una volta tanto, veniva dalla magistratura giudicante (e non quindi la stessa che si è fatta propugnatrice negli anni scorsi dell'articolo 4 del «decretolegge Cossiga» e dell'articolo 3 del presente provvedimento, ma forse con un altro tipo di impostazione giuridica) nei confronti del Parlamento, nei confronti del Governo e delle forze politiche.

Ora la questione che noi abbiamo di fronte è se questo articolo 1 — bene ha posto questa questione il collega Rodotà, parlando prima di me —, che è davanti a noi, sia in realtà coerente con questa logica della dissociazione, che io chiamerei una strategia di carattere politico prima di tutto di lotta contro il terrorismo, ma che si traduce ovviamente anche in una strategia di carattere giuridico e giudiziario. E su questo secondo punto personalmente, pure all'interno di un giudizio abbastanza positivo su questo articolo — e saranno pochi da parte mia i giudizi positivo sugli articoli di questa legge; quindi sarà una eccezione questo tipo di giudizio, non la regola, per quanto mi riguarda, nei confronti dei tredici articoli di questa legge —, tuttavia voglio sollevare anch'io delle perplessità critiche su vari apetti dell'articolo 1, alcuni dei quali però penso e confido verranno modificati positivamente in sede di emendamenti. Mi soffermo in particolare su un aspetto che non mi pare — almeno per quello che è l'orientamento finora emerso all'interno del Comitato dei nove - sarà riportato ad una struttura giuridica sufficientemente trasparente, lineare e coerente con la logica ispiratrice (dichiaratamente ispiratrice) dell'articolo. Mi riferisco alla questione relativa alla seconda parte del punto b) del primo comma, che già, ripeto, con lucidità il collega Rodotà ha trattato. Ora noi ci troviamo di fronte al fatto che — non ripeto le caratteristiche generali dell'articolo, che do per conosciute in questo momento — comunque la dissociazione dalle varie figure associative — non più, come nel codice Rocco, soltanto dalla cospirazione politica e dalla banda armata, ma anche dalla associazione sovversiva (articolo 270) e della co-

siddetta associazione eversiva, anticostituzionale o terroristica (nella dottrina assume nomi diversi; comunque è l'articolo 270-bis introdotto con il «decreto-legge Cossiga» — la dissociazione da queste figure associative di natura politca può venire o per il fatto che i partecipi — punto a) — disciolgano o comunque determinano lo scioglimento dell'associazione della banda — fatto che difficilmente si verifica e credo che non si sia mai verificato allo stato attuale o comunque non se ne ha notizia; in genere chi discioglie una banda spesso lo fa perché ne ricostituisce un'altra, se è in grado di disciogliere una banda: in genere chi recede da una banda non è in grado di discioglierla --, o -punto b) — recedono dall'accordo questo è il caso più frequente - si ritirano dalla associazione o dalla banda ovviamente in tutte queste tre ipotesi è compreso il caso più frequente — ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi. E mi fermo qui, perché qui era arrivata la Commissione giustizia del Senato dopo una faticosa elaborazione: in realtà questa faticosa elaborazione aveva portato la Commissione giustizia del Senato nientemeno che a riproporre nella sua sostanza la formulazione degli articoli 308 e 309 così come figurano nel codice penale attualmente in vigore, nel codice penale del 1930-1931. Il punto 2) dell'articolo 308 del codice penale in vigore recita infatti: «non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione». Allora, perché si è verificata in aula al Senato quella che io ritengo una grave distorsione - cito da pagina 9 del Resoconto Sommario del Senato della Repubblica delle sedute 367 e 368 del 28 gennaio 1982 — con un emendamento a prima firma Valiani (seguono le firme di Coco, Jannelli, Parrino, Malagodi) in cui si dice: aggiungere in fine alla lettera b) del primo comma il seguente periodo: «e comunque forniscono ogni utile informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda»? Perché questo emendamento? Perché — bisogna dirlo con molta franchezza e serenità — il senatore Valiani

non crede alla possibilità della dissociazione dal terrorismo. Il senatore Valiani è uno dei capistipite — legittimo da parte sua esserlo e legittimo da parte mia non condividerlo, ne ho parlato altre volte in quest'aula — di quella che io potrei chiamare la «cultura del pentitismo» la cultura della collaborazione, in base alla quale è impossibile che ci si dissoci dal terrorismo, se non dimostrando una totale collaborazione, nel senso della «delazione» (uso le virgolette, perché il termine è improprio e discutibile) nei confronti dello Stato.

In questo caso siamo di fronte a ipotesi minori di reato, cioè ad ipotesi associative, con i reati strettamente connessi, di cui parla il terzo comma dell'articolo 1, di cui ha giustamente discusso il collega Rodotà poco fa. Il significato politico, morale e giuridico, ma anche giudiziario, della dissociazione sta nel fatto stesso che una persona si sottragga alla complicità eversiva e terroristica, o nel fatto stesso (prima ipotesi) che abbia sciolto il gruppo di cui faceva parte (ipotesi, ripeto, assai poco probabile per ragioni largamente comprensibili), che consegni le armi (laddove le abbia), che denunzi la sua appartenenza politica e militare clandestina ad un gruppo di cui, in ipotesi, la stessa autorità giudiziaria potrebbe non essere a conoscenza o di cui era a conoscenza, ma la cui destabilizzazione ed il cui indebolimento risultano di fatto agevolati dalla dissociazione stessa.

In altri termini, la questione della non punibilità nel caso della dissociazione non è puramente una ipotesi «premiale» rispetto al soggetto; certo, è anche questo, tutti ce ne rendiamo conto, ma prima di tutto è una strategia di lotta politica contro il terrorismo; è il punto cardine dove una democrazia politica, lo Stato di diritto può dimostrare la sua superiorità e la sua attrattiva, non nel senso collaborazionistico della parola, ma in quanto Stato di diritto, in quanto democrazia politica, in quanto società civile e non solo Stato; la sua superiorità, ripeto, rispetto alla organizzazione di carattere terroristico, cioè alla banda armata, alla cospirazione politica, alla associazione eversiva, ovviamente quest'ultima non intesa nel senso del codice Rocco, ma reinterpretata rispetto alla finalità di terrorismo, perché le associazioni sovversive per il codice Rocco erano le organizzazioni clandestine comuniste, socialiste ed anarchiche durante il fascismo, e noi non di questo stiamo certo parlando.

Da questo punto di vista la pratica della dissociazione è in primo luogo il massimo di destabilizzazione politica nei confronti del terrorismo, il massimo di attacco politico, che ovviamente colpisce, per quanto riguarda l'articolo 1, non tanto, per parafrasare una espressione che i terroristi usano spesso rispetto allo Stato, il «cuore» della organizzazione terroristica, ma prevalentemente le fasce marginali della organizzazione terroristica stessa, le sue aree di reclutamento appena verificato o comunque rimasto collaterale rispetto al «cuore» della organizzazione; oppure colpisce un tipo di organizzazione terroristica di carattere minore, quelle organizzazioni che si sono formate e sciolte in breve giro di tempo, che non hanno commesso i «delitti-scopo» per cui si erano organizzate, anche se erano di per se stesse reato, in quanto strutture armate clandestine: gruppi armati che non sono arrivati — caso raro, ma possiamo considerarlo come ipotesi — ai «delitti-scopo» per cui si erano costituiti.

Il secondo aspetto della dissociazione - e anche questo ha un valore enorme è che si dimostra la possibilità concreta, in questi casi di gravità minore di recuperare alla convivenza civile fasce giovanili coinvolte marginalmente. Non sono quindi casi di cui parlava il collega Tessari, il quale ha investito l'articolo 1 di tutta la problematica del provvedimento, mentre in questo caso la sua critica era fuori luogo, perché l'articolo 1 parla solo di reati minori, ed anche quanto detto dal deputato missino non c'entrava assolutamente niente con questo articolo, che è uno di quegli articoli che si pongono in rapporto non agli assassini, ai sequestratori, ai rapinatori o ai feritori, ma ripeto — a quei soggetti che hanno con-

tatti marginali con l'area del terrorismo, che hanno sicuramente commesso dei reati, o di tipo associativo o di tipo strumentale al reato associativo, ma non di tipo finalistico rispetto agli obiettivi strategici dell'associazione eversiva o della banda armata, e rispetto ai quali è quindi tutto interesse di uno Stato che non sia miope. cieco e chiuso, ma che si ispiri ad una intelligente politica democratica nella lotta contro il terrorismo, di recuperare ad una dialettica democratica quanti più giovani possibile: cioè di non appiattirli su una immagine puramente collaborativa o collaborazionistica, ma anzi di recuperarli a pieno titolo alla convivenza civile; certo, dopo una esperienza turbinosa, drammatica, gravemente sbagliata, ma che si immagina abbia coinvolto queste persone per un arco relativamente breve e, nonostante tutto, con un coinvolgimento marginale della loro vita e della loro attività.

Il terzo aspetto, che io vedo strettamente connesso a questi, non è ovviamente nella filosofia originaria degli articoli 308 e 309, ma deve essere presente a noi quando discutiamo oggi nel 1982. dell'articolo 1 di questo provvedimento: è l'aspetto che si pone come «sanatoria» (questo non riguarda noi radicali, che siamo stati sempre contrari alla legislazione eccezionale, di emergenza, ma riguarda chi della legislazione di emergenza è stato protagonista attivo in questi anni; e non mi riferisco solo alla maggioranza) dei fenomeni distorti e perversi provocati dalla legislazione eccezionale. La legislazione eccezionale non so se sia stata tutta negativa (può darsi che uno, due o tre articoli di quell'insieme di leggi possa anche aver «funzionato» in qualche misura), ma nel suo insieme sicuramente ha avuto l'effetto di appiattire tutti i comportamenti ai massimi livelli. Le nuove aggravanti, l'impedimento delle attenuanti, l'impedimento del bilanciamento fra attenuanti e aggravanti, l'introduzione di nuovi reati, l'aumento delle pene, l'aumento della carcerazione preventiva, la retroattività della carcerazione preventiva stessa, il divieto della concessione della libertà provvisoria, e così via: tutto questo non c'era nel codice. l'avete introdotto voi nell'arco di questi ultimi 5 o 6 anni. Avete introdotto un tale tipo di misure indiscriminate, che molti giuristi, riflettendo a mente fredda sulla logica perversa che queste misure in alcuni casi hanno prodotto, le hanno definite «criminogene». Cioè misure che, invece di sconfiggere il fenomeno criminale, rischiavano di enfatizzarlo, di incentivarlo, di riciclarlo, riducendo persone che magari marginalmente avevano avuto a che fare con il fenomeno terroristico a non considerarsi più passibili di una via di uscita pressoché indolore o comunque a costi relativamente accettabili: molti si sono sentiti a tal punto coinvolti automaticamente nel fenomeno terroristico come tale, non avendo altre vie d'uscita, avendo come unica alternativa o il carcere per chissà quanti anni o dall'altra parte la prospettiva di essere schiacciati nella logica del «visto che hai dato un volantino. visto che hai ospitato il clandestino una notte, visto che hai tenuto nascosta in casa tua una pistola, domani mattina o dopo domani andrai a fare qualcosa di più grave nella escalation terroristica, e fra una settimana o fra un mese diventerai un assassino anche tu».

Questo è il fenomeno perverso che la legislazione di emergenza ha provocato in molti casi (ripeto, non do un giudizio omnipervadente, ma dico «in molti casi», ma tanto più in questo tipo di casi). Pensiamo a quante centinaia di persone sono state incarcerate non perché pericolosi terroristi, ma perché lo diventavano nell'immagine giudiziaria alla luce della normativa giuridica speciale antiterroristica: magari avevano commesso un reato di carattere minore, ma l'aumento delle pene, l'aggravante per finalità di terrorismo, il divieto di concessione di libertà provvisoria, l'aumento della carcerazione preventiva, provocavano l'inserimento in un contesto carcerario in cui molte volte l'alternativa era o scomparire umanamente e politicamente, o schiacciarsi di nuovo nel riciclaggio terroristico; tutto questo ha prodotto un fenomeno spaventoso, dramma-

tico, a volte tragico (a volte ci sono stati anche i morti in carcere, per le questioni di cui sto parlando), con cui bisogna fare i conti e da cui bisogna uscire.

Di qui l'importanza di questo articolo, a mio parere, ma anche, relatore Robaldo. sottosegretario Lombardi, il grave errore di mantenere la seconda parte del punto b) del primo comma, che — ripeto — è estranea alla logica degli stessi articoli 308 e 309 del codice penale vigente, ma è anche estranea alla logica che aveva ispirato la stessa Commissione giustizia del Senato nell'elaborare il testo originario che abbiamo in questo momento di fronte; testo che è stato snaturato in aula al Senato, all'ultimo momento, per una condiscendenza — mi permetta di dirlo. senatore Lombardi — del Governo e della maggioranza non nei confronti di chi voleva rendere più razionale, efficace ed efficiente giuridicamente e politicamente l'articolo, ma di chi in questo articolo e in questa logica della dissociazione non credeva, per cui in qualche modo voleva reintrodurre dalla finestra quello che era stato cacciato fuori dalla porta, cioè l'ideologia «collaboratrice», la «logica del pentitismo» anche nei casi minori.

Non è un caso che in quei pochi testi di dottrina in materia che ho potuto vedere (perché non ce n'è molti) tutto questo non esista. Perfino l'articolo del dottor Alberto Bernardi (dico «perfino» perché parla d'altro,» e cioè dell'articolo 4 della «legge Cossiga») uscito su Questione giustizia, numero 1 del 1982 e che si occupa appunto sostanzialmente dell'articolo 4. quando parla degli articoli 308 e 309 del codice penale (nell'ultima pagina dell'articolo stesso), non fa affatto riferimento alla necessità di modificarli nel senso in cui poi sono stati modificati al Senato; dice della difficoltà di applicare oggi quegli articoli formulati in una situazione storica ed anche giurisprudenziale evidentemente molto diversa da quella di oggi (sono stati formulati infatti alla fine degli anni '20 e all'inizio degli anni '30). Ma non passa per la testa al dottor Bernardi, che pure è un uomo intelligente e che intelligentemente ha discusso, anche in chiave polemica con altri (penso a Padovani), sulla questione dell'articolo 4, di introdurre l'ipotesi della «collaborazione» anche per le figure di dissociazione previste dagli articoli 308 e 309.

E non lo fa neanche Magistratura democratica, che su questa legge ha prodotto un documento che personalmente ritengo assai meno soddisfacente di altri, assai più dignitosi e rigorosi, prodotti in passato su questo tipo di legislazione. Su questo punto però è abbastanza chiara, anche se — lo ripeto — questa volta io non condivido molto questo documento di Magistratura democratica (ed è la prima volta che mi succede da tanti anni). che ritengo per certi aspetti discutibile e contraddittorio. Tuttavia questo punto critico salta agli occhi di tutti, e anche ai loro. Non a caso si afferma: «Tale previsione (quella della seconda parte della lettera b) del primo comma dell'articolo 1) aggiuntiva inquina fortemente l'istituto non solo sul piano tecnico-giuridico, ma anche — ed è ciò che più conta — in relazione a quello che dovrebbe esserne il significato politico». E guardate che quando si parla di «significato politico», non si dice un di più: dopo aver tanto parlato di terrorismo come fenomeno criminale, sì, ma criminale di natura politica, dopo aver tutti parlato di strategia politica di lotta al terrorismo, depotenziare il significato politico (nel senso nobile ed efficace del termine) della dissociazione dal terrorismo comporta una grave contraddizione e un grave errore.

Continua il citato documento di Magistratura democratica: «Si aggiunga che se il requisito della collaborazione diventasse legge [cosa che sta per avvenire, anche se con qualche misura attenuativa, contenuta negli emendamenti che vengono proposti: ma a mio parere è troppo poco], la norma regredirebbe rispetto agli attuali articoli 308 e 309. E risulterebbe quindi paradossale l'esclusione della applicabilità di tali norme (cioè gli articoli 308 e 309 del codice penale in vigore), che l'ultimo comma dell'articolo 1 sancisce sull'evidente presupposto della maggiore ampiezza della nuova disciplina rispetto

ad esse». E infine: «Ma è soprattutto sul piano di un giudizio di valore, che emerge l'incongruenza dell'emendamento aggiuntivo in questione. Esso infatti stravolge il significato politico della norma e la aliena dai suoi naturali destinatari». Non voglio citare altro perché mi sembra che su questo punto la questione sollevata sia chiara.

Lo ripeto: forse si può anche essere meno drastici nel giudizio critico, ed io mi auguro che in realtà questa norma non risulti poi inapplicabile; ma è sicuramente vero che diventerà più difficilmente applicabile, a meno di non far slittare per attrazione tutto il modello della legge — senatore Lombardi — sul modello «collaborativo» dell'articolo 3. Deve essere chiaro che questa legge ha al suo interno tre ipotesi, di cui due sono la sottospecie della prima e l'altra è la seconda (cioè l'ipotesi della dissociazione da una parte e della collaborazione dall'altra). La prima, prevede per i casi minori la non punibilità, mentre nell'articolo 2 si tratta di reati che possono anche essere gravissimi; la seconda è quella prevista dall'articolo 3. O è chiaro questo, oppure, se tutta la parte iniziale della legge viene a sua volta attratta dal modello dell'articolo 3 (e non a caso ne vedremo i riflessi anche negli articoli 6, che riguarda la libertà provvisoria, e 8, che riguarda la libertà condizionale), si opera secondo me una scelta di carattere politico-istituzionale e giuridico gravemente sbagliata.

Voglio citare un altro parere in proposito e si tratta sempre di un parere che offro come opinione: non pretendo certo che quanto io cito sia assunto come dogma indiscutibile. Mi riferisco all'opinione del professor Luigi Ferrajoli che. sempre su Questione giustizia, Numero 2 del 1982 (che uscirà fra breve), ha scritto un articolo intitolato «Ravvedimento processuale e inquisizione penale», dove, a proposito del punto specifico (seconda parte della lettera b) del primo comma dell'articolo 1), si dice: «Con tale aggiunta non si tratta più di una fattispecie di dissociazione silenziosa, ma di un'ennesima fattispecie di ravvedimento mediante collaborazione con l'accusa, che si aggiunge alle altre introdotte dagli articoli successivi del disegno di legge. Il risultato è la scomparsa di fatto dal disegno di legge di ogni forma di misura premiale connessa alla diserzione silenziosa».

Prendendo un attimo le distanze dagli stessi testi citati, mi auguro che questo risultato negativo totalmente non sia, anche perché in qualche misura forse un emendamento che fra poco voteremo attenuerà la portata di questa aggiunta, relatore Robaldo, davvero sciagurata che è stata introdotta in aula al Senato. Ma evidentemente siamo di fronte ad una grave compromissione all'interno di uno dei pur pochi aspetti positivi di questa legge.

Considero positiva (anche se ha suscitato molte discussioni) la possibilità di verificare (sempre nell'arco dei sei mesi. nell'ambito dei quali sarà possibile assumere i comportamenti di dissociazione o collaborazione previsti dagli articoli 1, 2 e 3 di questa legge) che la dissociazione avvenga in qualunque stato e grado del giudizio, prima della condanna definitiva. Ripeto che considero favorevolmente questa modifica; è un emendamento che la Commissione ha fatto proprio, dopo lunga discussione, anche su proposta mia e di altri. Sarebbe stato un grave errore, assunto un provvedimento di questo genere sulla dissociazione, discriminare non rispetto alla volontà soggettiva del singolo che si vuole dissociare o si è dissociato, ma in base al fatto se l'ordinanza di rinvio a giudizio, da parte del magistrato competente, sia già stata emessa o meno. In questo senso, vi sarà dunque un miglioramento dell'articolo 1, e ne do atto pubblicamente. So che il collega Mellini la pensa diversamente su questo punto, ma ritengo che quanto dico possa essere apprezzato da chi analizza in concreto il fenomeno della dissociazione quale si è verificato in questi anni, molte volte silenziosamente, all'interno della clandestinità o delle carceri (e quando si è manifestato non silenziosamente, è costato prezzi altissimi soprattutto all'interno delle carceri). Ritengo che chi conosca tutto

questo — in rapporto al fatto che, finché non approveremo questa legge, salvo i rarissimamente applicati articoli 308 e 309 del codice penale, non vi sarà una possibilità concreta di dissociazione anche dal punto di vista giuridico —, si renda conto che la dissociazione, magari nei fatti avvenuta, non aveva la possibilità di un riscontro giuridico sul piano processuale. L'introduzione di questa modifica è dunque un fatto a mio parere positivo

PRESIDENTE. Le resta un minuto di tempo, onorevole Boato.

MARCO BOATO. Un ultimo argomento, sul quale mi riservo di tornare anche in sede di dichiarazione di voto, concerne la delicata e grave questione (che non condivido, ma che giustamente è stata posta come problema) dell'estensibilità di questa legge - sotto forma di riferimento all'articolo 416 (associazione per delinquere) — anche alle ipotesi di criminalità comune organizzata. Per tutti i motivi prima detti, per le caratteristiche peculiari della legislazione di emergenza antiterrorismo, per le deformazioni che anche ha provocate nel colpire i reati di terrorismo ed i loro responsabili, o presunti tali, da questo punto di vista, nonostante ritenga fondata la questione di costituzionalità rispetto all'articolo 3 della Costituzione (che giudico rilevante); nonostante io non condivida, quindi, la sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 1982, con la quale invece si legittima in modo indiscriminato la legislazione di emergenza antiterroristica; nonostante tutto questo (esprimo un parere molto problematico), personalmente non mi sento di condividere la tesi del collega De Cataldo e di altri deputati anche del PDUP, i quali vorrebbero estendere tutta questa normativa speciale pure alla criminalità comune organizzata. A mio parere dobbiamo rigidamente fermarci nell'ambito del fenomeno terroristico, per delimitare realmente anche il termine temporale di durata di questo provvedimento, per poter poi rientrare finalmente

nel sistema penale ordinario per quanto riguarda le ipotesi di dissociazione che nel sistema stesso sono già previste. Ma di tutto questo parleremo ancora più avanti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, anch'io dovrò attenermi (come a tutti ricordava Boato) all'esclusione dalla discussione in questa fase dei dati di fondo dell'intero provvedimento: dobbiamo resistere alla tentazione di reintrodurre le questioni di carattere generale, che già dovremmo aver affrontato.

Non sono entusiasta della distinzione fra la dissociazione e la collaborazione con gli inquirenti, che viceversa è stata rappresentata dal collega Boato in termini problematici e certo con forti limitazioni, ma comunque in termini più positivi di quanto non riesca a fare io. Storicamente, l'esaltazione della dissociazione si è sempre appaiata alla logica dell'impunità o della riduzione della pena. Non si può, quindi, fare questa distinzione, tant'è vero che il «risucchio» che si è manifestato con le norme sulla dissociazione, nell'ambito delle norme attinenti alla collaborazione con gli inquirenti, è il portato di un'esigenza di carattere storico che nel ritorno a queste norme barbare, proprie della legislazione preunitaria, finisce con l'informare tutte le norme che qui appaiono eccezionali, come la scoperta, l'invenzione di queste norme, che invece è semplicemente una riscoperta di norme che erano state estromesse dalle legislazioni civili, nella civiltà moderna. quella condannata dal Sillabo, ma anche quella accettata da tutti noi, si creda o no nel Sillabo.

Sono allarmato da taluni particolari di queste disposizioni. Sono innanzitutto allarmato dall'esclusione del concorso alla commissione dei delitti per cui l'accordo è intervenuto. Sono allarmato perché sono sempre stato del parere che la legislazione speciale — di cui è esempio l'ar-

ticolo 270-bis del codice penale — ha dato, dell'attività terroristica ed eversiva. un'indicazione molto generica, con la conseguenza che vi possono essere associazioni terroristiche che non hanno per oggetto la commissione di reati di violenza. Immaginiamo due associazioni. una che ha per scopo la commissione di rapine, sequestri e delitti, l'altra che ha per scopo di fare propaganda della lotta armata. Vi sono imputazioni per aver costituito associazioni di questo tipo, associazioni tuttavia considerate, in base all'articolo 270-bis, per non parlare poi degli articoli 304 e 305 del codice penale. Avremmo quindi questa conseguenza aberrante: se una associazione ha per scopo la commissione di omicidii, recedere dall'associazione prima che gli omicidi siano commessi comporta l'impunità; se invece una associazione ha per scopo la propaganda a favore delle Brigate rosse, si realizza il reato per il quale è stata costituita l'associazione e, quindi, non si può beneficiare della non punibilità prevista da questo articolo di legge.

Certamente qui si compie una discriminazione tra le associazioni propriamente e quelle impropriamente terroristiche attraverso questa sciagurata dizione «terroristiche o di eversione». Il recesso da una associazione eversiva, che ha per scopo la propaganda della lotta armata, non comporta la non punibilità, mentre il recesso da una associazione che ha per scopo la realizzazione della lotta armata porta a questa conclusione, cioè alla non punibilità.

Vorrei sentire il relatore ed il Governo esprimersi su tale questione e mi auguro che non si dica che è un cavillo; si tratta di gravi conseguenze e di gravi discriminazioni. Non vorrei che questa norma fosse stata fatta su misura per riservare un trattamento peggiore a supposti terroristi, in quanto appartenenti ad aree eversive che professano certe ideologie e che forse hanno commesso il reato di apologia, mentre — soprattutto con le modificazioni che equiparano questa norma e quella sulla collaborazione — la si deve applicare anche a coloro che si erano or-

ganizzati per commettere degli assassinii.

Sono anche preoccupato di un altro aspetto di questa norma. Il collega Boato ci ha ricordato che esiste il grave problema di quanti nel carcere, in un atteggiamento composto e rischioso, talvolta più rischioso della collaborazione, che comporta certe misure di sicurezza a favore di chi la pratica, si sono dissociati. cioè hanno manifestato una evoluzione di carattere ideologico, con una sincerità al di fuori di ogni discussione. Essi hanno pagato questo atteggiamento, rischiano di pagarlo o lo stanno pagando in termini di ansie e di insicurezza. Ciò pone un problema politico! Io ho il terrore di tale norma, che traduce in precisi modelli di comportamento i termini per operare la propria evoluzione ideologica, con la conseguente necessità di provarla.

Tutto cade poi nella identificazione come diceva giustamente Boato - ed in una diversa graduazione della impunità, piuttosto che della diminuzione della pena. E allora ricadiamo comunque nella logica della collaborazione e delle tradizionali rivelazioni non Ma se si tratta soltanto -- come dovrebbe -- dello scioglimento, voi immaginate che cosa significa fare riferimento allo scioglimento dell'associazione dopo l'arresto! Chi scioglie dovrebbe essere un capo e dovrebbe trovarsi in un carcere speciale: ma, signor sottosegretario, ci vuole spiegare come si fa a sciogliere le associazioni stando dietro il vetro nella stanza dei colloqui? Nelle carceri speciali anche con i familiari si tengono i colloqui dietro ad un vetro, perfino con gli avvocati! Forse darete degli altoparlanti per la dissociazione! Forse spezzerete i vetri, oppure stabilite che quello che abbiamo sentito è vero, e cioè che dalle carceri si può organizzare ed anche sciogliere, perché date per scontato che, come nelle carceri si possano organizzare associazioni, si possono anche sciogliere, perché dite che ci si può dissociare prima dell'ordinanza istruttoria. Oppure la dissociazione è un fatto puramente ideologico, ed allora si ha il processo inquisitorio, proprio nel

senso della Santa Inquisizione: ha fatto gli esercizi spirituali, si è confessato, quante volte? Per dimostrare che vi è un processo di dissociazione si chiederà: ha mandato la lettera ai giornali, ha mandato la letterina di Natale? Non lo so! Concordo con il collega Boato che questo è politicamente un obiettivo, ma ciò, tradotto in questi termini, mi costringe a dire che, se io posso avere la massima attenzione positiva per chi si dissocia, ho la massima attenzione negativa per la legge, che pretende l'accertamento di questa evoluzione ideologica e pretende che l'inquirente diventi inquirente delle ideologie.

Che significherà poi l'accertamento della dissociazione? Dissociazione dalla lotta armata o dissociazione dall'ideologia della lotta armata? Dalla possibilità in concreto della lotta armata o dal ricorso in astratto alla lotta armata? Dovranno diventare non violenti? Che cosa si pretenderà? Quali saranno gli «atteggiamenti inequivoci» da un giudice all'altro? Quindi chi dovrà dare la prova della dissociazione sarà portato a farlo nel modo più clamoroso: si favorisce l'ipocrisia, si favoriscono i gesti clamorosi e, probabilmente, si favorisce qualche cosa che a mio avviso ripugna. E ripugna non rispetto al comportamento, ma rispetto agli accertamenti del comportamento, che poi in realtà lo modificano e lo stravolgono!

Questa è la situazione di fronte alla quale veniamo a trovarci!

Ma vorrei fare un'altra considerazione: queste norme sulla dissociazione, se tali debbono essere, non possono patire i termini che sono posti per altri comportamenti. Certo, se poniamo il problema nella logica della collaborazione, si devono sbrigare a collaborare, ma qui si chiede il perfezionamento della collaborazione e, se non si sta in carcere, come si dimostra la propria dissociazione? Si deposita davanti a un notaio uno scritto in cui si dice di essersi dissociato? Certo. avendo inserito la disposizione che bisogna avere collaborato, allora tutto cambia ed il problema non è più quello della dissociazione, per cui non avrò più

motivo di discutere con il collega Boato, perché ci troveremo pienamente d'accordo, giacché voi, anche se avessimo potuto dissentire, ci avete messo d'accordo, in quanto avete in realtà soppresso questa logica.

E voglio dire qualcosa in ordine agli emendamenti che il collega De Cataldo ha presentato. Tali emendamenti riguardano innanzitutto la necessità di estendere le previsioni dell'articolo anche alla propaganda. Ho accennato prima al problema delle armi; io, che sono convinto che anche la legislazione sulle armi sia una legislazione eccezionale nel nostro paese, rilevo che, mentre per chi distribuisce volantini non vi è l'impunità dal reato di associazione sovversiva, si ottiene invece l'impunità non solo per il reato di associazione eversiva e di banda armata, ma anche per i reati relativi al possesso delle armi. E così niente impunità se si è distribuito un volantino, con conseguente incriminazione come reato concorrente, mentre non punibilità se si sono possedute e portate delle armi! In un processo per porto d'armi, davanti alla corte d'appello dell'Aquila, io dicevo che purtroppo gli imputati non erano responsabili di banda armata, perché altrimenti, avendo sciolto la banda armata, sarebbero stati non più punibili per un reato per cui avevano avuto sette anni in primo grado e cinque anni in appello. Non avendo commesso il reato di banda armata, non avevano la possibilità di dissociarsi.

Potremmo fare altri esempi. Si costituisce un'associazione terroristica, che ha l'intenzione di fare la pelle ad una determinata persona, si procura il mitra e le bombe per ammazzare questa persona; la persona in questione lo viene a sapere, e si procura una pistola, senza porto d'armi. L'associazione terroristica viene sciolta, perché i suoi componenti si accorgono che non è più il caso di fare l'attentato, perché, tutto sommato, magari quella persona è stata arrestata perché in possesso di pistola senza porto d'armi. Così, i componenti dell'associazione terroristica non rispondono nemmeno del porto d'armi.

Io sono contrario all'uso delle armi anche per difesa personale. Ma voi non siete contrari, e mi venite a dire che la persona che voleva difendersi dall'associazione terroristica e si è procurata la pistola senza porto d'armi deve rispondere del reato di porto d'armi. È non c'è nessun motivo di non punibilità, perché non c'è nessuna banda armata da sciogliere. Non ha nessun complice da indicare, deve subire la pena e basta.

A questo punto, vorrei passare ad altre questioni, che pure sono state accennate e che formano oggetto di alcuni emendamenti. Ho dichiarato di fare miei gli emendamenti del collega De Cataldo. Sono molto allarmato perché queste norme sono falsamente indicate come norme eccezionali, temporanee e attinenti alla persecuzione dei reati terroristici. Sono norme che, in realtà, entrano nel nostro ordinamento, o meglio rientrano nei nostri ordinamenti penali, a bandiere spiegate, creano mentalità di inquirenti. prassi, abitudini. Una volta introdotte nel nostro ordinamento, sarà difficile cacciarle via. Probabilmente, avremo proroghe dei termini, magari con decretolegge. Avremo, dopo la legge-bis sui pentiti (perché questa è la legge-bis sui pentiti) anche la legge-ter e la legge-quater. Questo è uno degli altri aspetti gravi di questa questione. Ma io sono convinto che, introdotte queste norme nel nostro ordinamento, esse determineranno dei guasti anche nelle istruttorie che nulla hanno a che vedere con il terrorismo. E già ne abbiamo esempi! I pentiti vengono usati! Guardate certi processi: portano in galera magari quattro o cinque avvocati. A Cagliari si sono usati i pentiti, si è usata la logica dei pentiti...

VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza. La loggia dei pentiti!

MAURO MELLINI. ... ed anche qualche volta la loggia dei pentiti. A questo punto, c'è da domandarsi se vi rendiate conto di non avere inventato un nuovo strumento contro la criminalità, ma di avere riesumato vecchi strumenti contro la crimina-

lità grave. Le legislazioni preunitarie prevedevano queste norme sui pentiti, molto spesso per reati di lesa maestà. Poi, con norme particolari queste misure venivano estese anche al brigantaggio, ai fenomeni di banditismo. L'editto Pacca, meraviglioso per la sua semplicità e per la aderenza alla logica della collaborazione, addirittura aveva inventato il self-service del pentimento e della collaborazione, prevedendo la impunità per il bandito che si presentasse con la testa di un altro bandito. Più logica, più lineare di così, si muore! Anzi, si moriva veramente già così. Quella normativa era fatta per una criminalità comune, anche se particolarmente preoccupante. Noi non vi proponiamo l'editto Pacca, né vi proponiamo di inserire questa logica nell'ordinamento. Ma voi la introducete ed allora, come hanno detto altri colleghi, a fronte di decine, centinaia di morti per il terrorismo. noi vi ricordiamo che vi sono centinaia di morti per la mafia e per la camorra. Come facciamo a dire che tali morti contano di meno e che la nostra società non ne è turbata? Forse partite dal principio che il terrorismo è un fenomeno temporaneo, mentre ormai avete fatto il callo alla criminalità mafiosa o camorristica? Quando dite che non possiamo abituarci a convivere con il terrorismo, in realtà non ve la sentite di dire che non si può convivere con la camorra, con la mafia, con la 'ndrangheta.

Ed allora, se questi mezzi sono buoni, bisogna introdurli anche per quelle forme di criminalità, che valgono se non bisogna averne paura, se non determinano possibilità di calunnie. O forse riteniamo che non ci siano le strutture (perché anche questo discorso sentiremo fare)? Abbiamo le strutture per recepire i terroristi pentiti, ma non le abbiamo per recepire i camorristi pentiti... Volete farci questo discorso? Spero di no, anzi me lo auguro.

La realtà è che tale esclusione della criminalità comune pone l'accento sul carattere effimero del fenomeno terroristico (e ci auguriamo che lo sia) rispetto ad altri fenomeni che insanguinano il nostro

paese, che pesano sulla nostra vita civile, che attentano alle nostre istituzioni.

Come si fa a dire che la mafia non pesa sulle nostre istituzioni? Come si fa a dire che la camorra non è cosa che degrada la vita civile e politica di questa Repubblica. che attenta in realtà ad un modo di vivere (se vogliamo considerare come modo di vivere la civiltà a cui si ispira la Costituzione)? Allora dovete usare questi mezzi. anche nei confronti di quelle associazioni. So che mi si potrà sospettare di strumentalizzazione provocatoria, ma non è così: io mi sforzo realmente di entrare in questa logica e sono convinto che comunque il guasto di questa mentalità, di questi strumenti, opererà comunque: questo avverrà perché, attraverso falsificazioni ancora peggiori, si troveranno in qualche modo i mezzi per imporre questa logica, per farla funzionare bene o male (più male che bene), anche rispetto ad altre ipotesi di criminalità. Questi mezzi vanno eliminati dalla nostra civiltà giuridica ma, und volta che ci sono, è inutile «dare in barriere».

Queste sono le considerazioni che volevamo fare su questo primo articolo. Non credo sia possibile, dato anche il meccanismo del nuovo regolamento, procedere ad un esame della legge articolo per articolo. Dovremo quindi tornare sui vari argomenti in sede di dichiarazione di voto, sia pur brevissimamente, per chiarire i concetti in base ai quali ci muoviamo.

Credo che i vari emendamenti potranno in qualche modo limitare la portata grave, a mio avviso — di certe deformazioni che sono inserite nella logica di questo articolo 1. È una logica che non è più quella della dissociazione pura e semplice: tale logica involge infatti l'intero comportamento processuale e, soprattutto, i comportamenti di chi dovrà accertare questa cosiddetta dissociazione, che opera discriminazioni in ordine ai tipi di reato e che comunque, con l'ultimo comma, crea figure giuridiche che con la vera e propria dissociazione nulla hanno a che fare. È una norma, dunque, che introduce atteggiamenti inquisitori gravi (comporta, infatti, una inquisizione ideologica) e, nello stesso tempo, esclude dai benefici della legge coloro che non fanno seguire comportamenti delatori (magari perché non hanno nulla su cui fare delazione) e che tuttavia rientrano in quella minore criminalità terroristica cui ha fatto riferimento il collega Boato, nei confronti della quale questo articolo sembra essere strumento assai poco efficace.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

Avverto che, poiché è pervenuta alla Presidenza richiesta di votazione segreta sull'emendamento Trantino 1.1, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Francesco Giulio BAGHINO. Se dovessi seguire il mio istinto personale, affermerei che per questo articolo è sufficiente dire «no», è da respingere...

PRESIDENTE. Guardi che è un bell'istinto, onorevole, uno splendido istinto: lo segua.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Qualcuno però mi chiederebbe la spiegazione ed allora, forse, dovrei prolungarmi oltre i limiti concessi dal regolamento.

PRESIDENTE. Lei presume troppo dagli ascoltatori.

Francesco Giulio BAGHINO. Non presumo troppo. Li considero intelligenti e curiosi. Quando si esprime una proposizione negativa netta, senza aggiungere altro, c'è meraviglia in quest'aula, in quanto per costume si cerca la spiegazione ed il ragionamento. Tutto questo per poi rimanere ognuno — ahimé! — del proprio parere. È la ragione per la quale, dopo aver detto «no», dobbiamo intervenire. Il «no» alla legge risponderebbe alla nostra preparazione ed al nostro modo di vedere lo Stato, ordinato nelle sue funzioni e capace di assolvere ai compiti cui è chiamato; essendo, per altro, minoranza, e non potendo con il nostro «no»

respingere il provvedimento, presentiamo gli emendamenti. Emerge così il tentativo di rendere una legge meno disastrata, meno peggiore, cercando di migliorarne almeno una parte. Di qui la discussione e il dibattito.

Quando nella scorsa settimana si è discussa la nostra mozione, derivante dalla firma di un milione e 300 mila cittadini italiani, si è detto (ed è stata la prima accusa): «Volete praticamente riconoscere, riconoscere ufficialmente, i terroristi, l'organizzazione delle Brigate rosse o qualsiasi altra». La stessa contestazione deve essere da noi mossa a coloro che sostengono, oggi, il provvedimento in esame. È il primo provvedimento che, per essere attuato, deve ufficialmente riconoscere l'esistenza della organizzazione di cui sopra, con tutti i suoi adepti e dirigenti, con le sue articolazioni: e non è questo un riconoscimento ufficiale? Proprio nell'articolato di questo provvedimento si individua l'organizzazione terroristica, in tutti i suoi particolari. Ecco perché noi siamo contrari all'articolo 1, che è aberrante, come ha giustamente rilevato il collega Pirolo, ma che qualifica tutto il provvedimento. Parlando dell'articolo 1, si torna in pratica alla discussione sulle linee generali, perché è questo articolo che dà l'impostazione generale al provvedimento in esame. Certo, l'articolo 2, ad esempio, pone importanti specificazioni; però l'articolo 1 è quello che delinea l'indirizzo delle misure che si vogliono introdurre e da cui si desume che l'intendimento non è quello di difendere, bensì di offendere la Costituzione.

Si sostiene che i cittadini sono tutti eguali dinanzi alla legge. Ma voi non credete che, con l'articolo 1 di questo provvedimento, si crei una categoria del tutto particolare di cittadini? Altro che eguaglianza! Siamo di fronte ad un provvedimento eccezionale, riservato ad un particolare gruppo di cittadini; e non si tratta di cittadini che operano per lo Stato, che agiscono nel nucleo familiare, nella società, nella fabbrica, bensì di cittadini che lo dite voi stessi — sono contro lo Stato, agiscono con metodi eversivi e terrori-

stici. Voi riservate loro una particolare attenzione; e fare ciò in un documento legislativo, significa riconoscere l'ineguaglianza, significa confessare di non avere capacità operative, al di fuori di questo unico tentativo, fatalmente legato a concetti che morali non sono: la delazione, la confidenza, collegati con il pentimento, in cui ci si rifugiá per beneficiare delle misure previste dal provvedimento. Ma questi cittadini non sono neppure presi in considerazione sotto il profilo del rispetto dell'articolo 3 della Costituzione. Infatti, si cerca di varare questo provvedimento senza prestare alcuna attenzione alle famiglie delle vittime; non ci si preoccupa neppure di sapere come considerino questa particolare forma di grazia coloro che hanno subito il danno, a causa della inefficienza dello Stato. Ed aggiungo, come mi suggerisce l'onorevole Tremaglia, che, quando il Capo dello Stato intende concedere la grazia, si preoccupa di conoscere preventivamente il parere dei familiari delle vittime, che gli uffici ministeriali appositamente richiedono. In questo caso non ci si è preoccupati neppure di ciò: non importa, chi ha avuto, ha avuto... Qui si decide tenendo in considerazione soltanto coloro che non già hanno subito un danno, bensì lo hanno procurato (o — articolo 1, lettera a) — intendono procurarlo)!

Diciamo queste cose forse per spirito di vendetta? Certamente no! Si tratta soltanto di dar prova di senso della giustizia, di credere nello Stato, nella eguaglianza dei cittadini, in un ordinamento della società per cui tutti sono uguali, e nel quale ci si attende che chi sbaglia sconti la giusta pena: mentre in questo caso proprio la pena viene elusa. Qualcuno ha detto che questa legge è stata richiesta dai magistrati; ma in questo modo i magistrati confessano di non riuscire a compiere il proprio dovere in base alle leggi vigenti. Allora, perché lo Stato non rivede il codice penale, non riordina le strutture della magistratura affinché tutto funzioni regolarmente e in modo soddisfacente per cui non vi sia bisogno della richiesta da parte dei magistrati di un provvedi-

mento eccezionale? Queste considerazioni dovrebbero essere fatte prima di procedere all'esame di norme riguardanti la non punibilità.

Inoltre si dice che bisogna intervenire per andare incontro a coloro che sono rimasti imbrigliati nelle trame terroristiche per molte ragioni; ma è veramente necessario approvare una legge eccezionale in presenza di un codice penale che i magistrati potrebbero sempre applicare con discrezionalità e in base alle varie situazioni che si presentano? Inoltre, voi interferite nella giustizia dettando queste disposizioni alla magistratura al di fuori del codice penale. Questa non è un'anomalia, non è una straordinarietà, non è un attentato agli articoli della Costituzione?

Il magistrato ha, a sua disposizione, molti articoli — ricordo gli articoli 56, 62, 62-bis n. 6, 133, 308, 309 del codice penale, il ravvedimento operoso, le attenuanti generiche — che può applicare in senso umanitario; viceversa con le precisazioni contenute in questo provvedimento — qualcuno ha detto — si può risalire addirittura al nome e al cognome di chi si vuole fare uscire dal carcere non perchè pentito, non perché informatore, ma perché detenuto speciale.

In questo modo si compie un altro attentato all'articolo 3 della Costituzione per mano vostra che non vi considerate terroristi ma che ponete in essere attentati legislativi ben più pesanti, ben più negativi, ben più deleteri di quelli attuati dai terroristi così definiti.

L'articolo 1 si riferisce a colui che dopo essersi associato e aver concordato un reato discioglie o comunque determina lo scioglimento dell'associazione oppure recede dall'accordo. Noi lo premiamo immediatamente dicendo: che bravo! Non hai rubato, non hai ucciso; ma intendevi fare l'uno e l'altro cioè compiere un reato, attentare allo Stato; e noi ti premiamo, ti premiamo perché ci hai confidenzialmente dato notizie importanti. che la polizia — così addestrata, così perfezionata, così preparata — non è riuscita mai a scoprire. E anche qui, perché? Per-

ché, con provvedimenti del passato, si è voluto distruggere un'organizzazione, per avversione politica. Delazione e pentimento portato alla non punibilità, alla riduzione delle sanzioni penali, addirittura alla non esecuzione della pena, all'assurdo della sospensione della pronuncia della condanna, alla liberazione condizionale, alla libertà provvisoria, in deroga alle norme che la regolano.

Ma con questo articolato, e anche nell'articolo 1, soprattutto al punto b), si crea una complessa casistica, che porta a una dubbia interpretazione, e che assegna al magistrato un'ampia discrezionalità, tale che da giudice a giudice si potrà avere una applicazione in un senso o nell'altro: restrittivo, estensivo, negativo, positivo.

Nel punto b), relativo alla determinazione del ravvedimento dei terroristi, il giudice, ho detto, riceve questo ampio margine che porta incertezza, e che può determinare quelle anomalie che addirittura rendono nullo il punto b) del provvedimento, che portano anche all'interpretazione di falsi pentimenti, tra l'altro.

C'è un dubbio, ad esempio: il concetto di dissociazione andrà o non andrà riferito sempre al vero patto di solidarietà nel delitto? È una interpretazione che dovrà fare il giudice, ma che potrà, anche qui, dare luogo a certi inconvenienti.

Quando noi abbiamo proposto l'applicazione del codice militare in tempo di pace e della legge sulla sicurezza noi non chiedevamo nessuna legge eccezionale, né limitavamo questo provvedimento, per dare l'altolà al terrorismo, ad una applicazione in senso puramente e semplicemente repressivo. Intendevamo far sì che lo Stato dimostrasse di avere mezzi idonei, ed anche mezzi di prevenzione, per impedire l'accentuarsi del terrorismo. Ma proprio per la nostra impostazione politica, proprio per la posizione che abbiamo noi di alternativa a questo sistema, sul quale voi poggiate la vostra attività e le vostre iniziative, abbiamo sempre legato questa azione di affermazione dello Stato all'esigenza di impostare la vita della società nazionale all'onesto vivere.

L'esempio deve venire da chi appartiene alla classe dirigente, dai parlamentari stessi, dai giudici, dai direttori generali, dai ministri. Maggiori responsabilità si assumono, maggiore preoccupazione si deve avere nel seguire un costume di vita onesto.

Abbiamo sempre chiesto di non mutare i principi classici che disciplinano il nostro sistema penale; non dobbiamo creare interferenze indebite tra i poteri; non dobbiamo, in definitiva, pensare ad una organizzazione militare o militarizzata per la repressione del terrorismo. Ma prima di tutto, dovremmo assicurare al cittadino e al lavoratore idonee provvidenze sociali, in modo da sottrarre ai terroristi e agli eversori il pretesto di sfruttare la violenza rivendicativa.

È indilazionabile ed indispensabile per noi che si proceda ad una saggia e rapida riforma degli ordinamenti e degli apparati; occorre una riorganizzazione completa che dia effettiva, concreta efficienza alla magistratura, alle forze dell'ordine. ai servizi di sicurezza. Se non si procede a riordinare la società nazionale, a rivedere i codici con senso di giustizia, con senso di responsabilità, certamente con leggi eccezionali non elimineremo il terrorismo e la violenza; sarete quindi obbligati a ricorrere ad altre leggi eccezionali, ad altri atti eccezionali, e proprio sotto il peso di queste norme questo sistema cadrà definitivamente (Applausi a destra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, desidero dare atto di alcune modifiche al mio emendamento 1.2, e soltanto per comodità dei colleghi e degli uffici. Avevamo proposto di modificare i primi quattro commi dell'articolo 1; proponiamo ora, a seguito di intese raggiunte all'interno del Comitato dei nove, di modificare soltanto il terzo comma dell'articolo 1, e pertanto non insistiamo né sul primo comma né sul terzo comma del nostro emendamento 1.2, tendenti a mo-

dificare rispettivamente il primo e il quarto comma dell'articolo 1.

Per quanto riguarda poi la lettera a) del terzo comma dello stesso articolo 1, che rimane in discussione e sui cui chiederemo la votazione, proponiamo il subemendamento Ricci 0.1.2.2, con il quale prevediamo di escludere dal beneficio dell'impunità i reati di importazione, rapina e furto di armi; e chiediamo di aggiungere, dopo il reato di importazione, il reato di esportazione di armi.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Violante, ritira i suoi subemendamenti 0.1.2.1 e 0.1.2.3 e mantiene il subemendamento Ricci 0.1.2.2?

LUCIANO VIOLANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

VITALE ROBALDO, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Trantino 1.1 e Violante 1.2. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.27 della Commissione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti De Cataldo 1.3 e 1.4 Milani 1.23. L'emendamento Boato 1.5 è stato ripreso dall'emendamento 1.17 della Commissione, cioè assorbito, analogamente all'emendamento Milani 1.26, che è identico all'emendamento Boato 1.5. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.17 della Commissione. Gli emendamenti Boato 1.6 e 1.7 sono assorbiti. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.18 della Commissione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Milani 1.24, De Cataldo 1.8 e 1.9. Boato 1.10. De Cataldo 1.11 e Galante Garrone 1.30 e 1.31. L'emendamento Galante Garrone è assorbito dall'emendamento della Commissione 1.41. Esprimo parere contrario sugli emendamenti De Cataldo 1.12 e 1.13. Trantino 1.38, Galante Garrone 1.33 e 1.34, Boato 1.14, Milani 1.25 e Pazzaglia 1.39. Raccomando l'approvazione

dell'emendamento della Commissione 1.19 (identico all'emendamento Boato 1.15). L'emendamento Ricci 1.37 è assorbito dall'emendamento della Commissione 1.19. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.20 della Commissione. Esprimo parere contrario sull'emendamento Galante Garrone 1.35. L'emendamento Boato 1.16 è assorbito dall'emendamento 1.21 della Commissione che raccomando — quest'ultimo ovviamente - all'approvazione dell'Assemblea, così come l'emendamento della Commissione 1.22. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Bozzi 1.28. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Galante Garrone 1.36 e Trantino 1.40.

Per quanto riguarda i subemendamenti, esprimo parere contrario sui subemendamenti Ricci 0.1.2.2 e Boato 0.1.41.1. Raccomando l'approvazione degli emendamenti della Commissione 1.41 e 1.42.

VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare, nella mia qualità di relatore di minoranza, per esprimere il mio parere sugli emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza. Mi perdonerà la Presidenza e mi compatirà l'Assemblea se non sarò così veloce e sbrigativo come il relatore per la maggioranza, anche perché, visto che l'approccio nei confronti del provvedimento è stato nobilitato nel matrimonio, egli si può esprimere con un monosillabo, con un «si» o con un «no». Non ho mai creduto ai monosillabi, vi ho creduto solo quando ho contratto matrimonio, quindi sono nelle condizioni di manifestare un nostro parere motivato, per quanto la sintesi ci obbliga a farlo.

Il disegno dell'articolo 1 al primo capoverso già sottintende una insidia nel momento in cui «in ogni caso, prima della pronuncia della ordinanza di rinvio a giudizio concernente i medesimi reati» si

chiede un determinato comportamento al cosiddetto pentito.

Chi si intende di cose penali sa che sono anni di guarentigie che vengono dilatati ulteriormente con successivi emendamenti perversi, che vogliono addirittura tali comportamenti estensibili sino alla sentenza definitiva di condanna.

Quando poi alla lettera a) si prevede che si debbono disciogliere o comunque che si deve determinare lo scioglimento della associazione o della banda, si dimentica che dietro l'angolo vi è un'altra trappola, cioè la rarefazione della banda, la costituzione di nuclei, che non è vietata, atteso lo smantellamento dell'ossatura principale può ubbidire ad una strategia di subvertebre, quelle dei cosiddetti nuclei sottostanti al troncone principale della banda.

Nella lettera b) si prevede il caso in cui recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi — e potrebbe essere accettabile — e comunque — e questo ha braccia più larghe della provvidenza — forniscono ogni ulteriore informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda.

Vi sono, onorevole Presidente, livellamenti paradossali, perché le informazioni sulle basi smantellate vengono ad essere equiparate immediatamente alla consegna delle armi o alla cosiddetta resa da parte di coloro i quali hanno dato anima alla banda stessa.

Quando poi si vogliono non punibili i comportamenti di coloro i quali «impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui la associazione o la banda è stata formata», si vuole premiare — questo è un provvedimento che risponde tutto ad una filosofia premiale, anche nei capoversi — il livello delle intenzioni, perché a questo ci si vuole riferire.

La non punibilità si estende alla detenzione di armi, ai reati di cui addirittura gli articoli 303 e 414 del codice penale (che abbraccia discipline diversissime), nonché al reato di cui all'articolo 648 in

tema di ricettazione. In questo modo, la vedova di un colonnello, solo perché in possesso di una spada cimelio di guerra, che per questioni affettive non ha consegnato nei momenti in cui la legge prevedeva la salvaguardia, può e deve finire subito in galera perché il rito a tanto obbliga e tanto prevede, mentre per gli arsenali — e si sa di quali arsenali si tratti perché lo leggiamo tutti i giorni sui giornali; non si fanno scrupolo neppure dei missili e se rinunziano al carro armato è solo per ragioni di traffico e di posteggio — ci troviamo nelle condizioni di una guarentigia in assoluto per chi detiene queste armi, fino a quando non è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna: addirittura una incentivazione al mercato delle armi stesse.

Quando poi si chiede la non equivocità dell'attualità della condotta, ci si vuole riferire a controlli di polizia; una polizia che, non riuscendo oggi a tenere a bada — per l'insufficienza dell'organico e per la povertà dei mezzi di cui dispone — il novero dei sorvegliati speciali, dovrebbe estendere i propri poteri a questa introspezione, quasi da palombari, nell'animo di colui il quale deve tenere una certa condotta dopo che il magistrato si è degnato alla beneficenza nei confronti del pentito.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, le chiedo scusa. Lei deve esprimere dei pareri; quindi, più che ripetere argomentazioni di discussione generale, lei dovrebbe sui singoli emendamenti dire: «Sono contrario a questo emendamento, sono favorevole a quest'altro».

VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza. Signor Presidente, lei è stato ancora una volta tempestivo, perché ho finito di esporre il telaio dell'articolo 1, dove si inseriscono gli emendamenti...

PRESIDENTE. Io sono arrivato a «per questi motivi»!

VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza. Grazie, signor Presidente.

Quindi, l'articolo 1, i cui guasti mi sono permesso di illustrare, esaminato partitim ci costringe sempre più — e lo facciamo con gioia — ad un parere assolutamente negativo. Passo ora ad esprimere il parere sui singoli emendamenti. Abbiamo anzitutto l'emendamento Trantino 1.1, nel quale il nostro gruppo ribadisce il primato della legge. Si tratta di un emendamento che non è solo pomposamente definito alternativo, ma è un emendamento che ha tutta la natura e la struttura tecnica del bando, che viene rivolto a chi può ancora essere recuperato, siccome vuole la filosofia dei «penitenzialisti», ed è nelle condizioni di poterlo essere, solo che vi sia una resa senza condizioni e con discriminato potere di scelta nei confronti del terrorista cui si rivolge il bando stesso.

Siamo nella condizione di definire l'emendamento Violante 1.2 una subordinata di trattativa, perché in esso vi è indubbiamente un contributo alla ragion di Stato; lo riteniamo degno di attenzione e, quindi, su di esso manifestiamo astensione. L'emendamento 1.27 della Commissione, riguardando una puntualizzazione solamente tecnica, non ci vede contrari. Invece, l'emendamento De Cataldo 1.3 segna il crinale divisorio ripreso dall'emendamento Violante 1.2, quando si parla degli articoli 306 e 307. Nell'emendamento De Cataldo 1.4 c'è una di quelle «mine vaganti» di cui parlavamo in sede di discussione generale, vale a dire un invito alla politicizzazione della malavita comune; infatti, se tale emendamento dovesse essere accolto, troverebbe consacrazione il perché l'associazione per delinquere si rivolge alla «malavita senza stellette», alla malavita non prigioniera politica, che potrebbe da questo momento in poi beneficiare — forse salvando in questo certi «ghigni» della Costituzione dello stesso trattamento riservato ai pentiti. L'emendamento Milani 1.23 è identico all'emendamento De Cataldo 1.4.

L'emendamento Boato 1.5 introduce un diluvio permissivistico che ci tiene sull'opposizione la più negativa e intransigente; per la stessa ragione manifestiamo opposizione all'emendamento Mi-

lani 1.26. L'emendamento 1.17 della Commissione manifesta il cosiddetto «complesso di legalità che ha voluto animare i componenti la maggioranza attorno a questa legge: pertanto, essendo una legalità viziata, largamente malata, ci trova contrari. Siamo contrari anche agli emendamenti Boato 1.6 e 1.7. Nell'emendamento 1.18 della Commissione troviamo l'allargamento del perimetro di agibilità. perché dal mandato di cattura, quindi dalla conclusione dell'istruzione e infine dalla sentenza del giudice di primo grado, si arriva alla sentenza definitiva di condanna; è, quindi, una resa senza condizioni, che non consente limiti temporali e che dà questo salvacondotto in bianco. perché sappiamo che una sentenza di condanna mediamente nell'attività penalistica impiega dai tre ai cinque anni, e quindi vi sono dai tre ai cinque anni di guarentigia e di permesso per coloro che hanno già aspirato alla licenza di uccidere prima. Siamo nettamente contrari agli emendamenti Milani 1.24 e De Cataldo 1.8. mentre consideriamo afflitto da logica obliqua l'emendamento 1.9 dello stesso collega De Cataldo. Sono della stessa sostanza e quindi ci costringono ad un ripudio in blocco gli emendamenti Boato 1.10. De Cataldo 1.11 e Galante Garrone 1.30. mentre dobbiamo soffermarci un istante sull'emendamento Galante Garrone 1.31, che impone il cosiddetto alleggerimento della collaborazione. Chiede infatti che non si debbano più fornire utili informazioni «sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda», ma che forniscano a stento «informazioni sulla associazione o sulla banda», informazioni che possono anche ricavare dai giornali, da un bollettino, informazioni che devono obbedire al tocco. al gesto, al segno, quasi un ritorno di Cirano in un paese dove il romanticismo è finito e sepolto.

L'emendamento Galante Garrone 1.32 vuole una reiterazione caritativa su quella che dovrebbe essere la fruizione di qualche notizia la più generica possibile (Molti deputati affollano l'emiciclo).

Signor Presidente, mi consenta a

questo punto una doverosa interruzione. Io credo che l'Agorà di Atene ai tempi di Socrate fosse molto più rispettosa di coloro i quali trattavano affari di poco conto. Qui siamo nelle condizioni di occuparci della pelle di ognuno e di tutti e i miei colleghi, che per loro fortuna sanno già tutto della legge e quindi non devono neppure ascoltare chi vuole criticamente mettere in mora la coscienza di lor signori, possono continuare tranquillamente a passeggiare, a disturbarmi standomi alle spalle, attentando a quella che dovrebbe essere la solennità del Parlamento.

Signor Presidente, non voglio certamente vicariare i suoi poteri, che sono in questi casi da tutti riconosciuti, ma credo che sarebbe opportuno, per il rispetto di ognuno e di tutti, mantenere un comportamento almeno nella forma più ossequioso dell'Assemblea in cui parliamo.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Trantino, ma quando si sta avvicinando il momento del voto, nessun gruppo parlamentare sa purtroppo sottrarsi a questa specie di processione non silenziosa (Molti deputati affoliano l'emiciclo).

Onorevoli colleghi, possono liberare l'emiciclo? Diano un po' di aiuto! Onorevoli colleghi, possono prendere posto?

Prosegua, onorevole Trantino.

VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza. I due successivi emendamenti, De Cataldo 1.12 e 1.13, devono essere respinti perché il primo recupera il capoverso dell'articolo 5, con diversa collocazione, e a noi sembra quindi un emendamento inutile, in quanto il testo della legge già prevede la stessa normativa appunto all'articolo 5. Il secondo emendamento, invece, ubbidisce ad una attrazione perversa, perché vuol introdurre un riferimento all'articolo 414, che prevede una disciplina diversa dei delitti contro la personalità dello Stato, in quanto si riferisce ai delitti contro l'ordine pubblico.

Il nostro emendamento 1.38 è un emendamento di coerenza, in quanto vuole l'opposto dell'emendamento precedente e

cioè una perimetrazione dell'ambito di applicazione della legge, senza questi eccessivi sfogatoi che consentono la veneficazione del costrutto del provvedimento.

L'emendamento Galante Garrone 1.33 allarga ulteriormente questo permissivismo, mentre l'emendamento Galante Garrone 1.34 reitera il dilagare del permissivismo già indicato sino ai limiti del sopportabile, cioè oltre il livello di guardia.

L'emendamento Boato 1.14 vuole la logica dell'abisso, perché una volta trivellata la voragine, se la zona sottostante è friabile non c'è più limite al fondo. E siamo così arrivati anche ai reati contro il patrimonio, che dovrebbero a loro volta beneficiare di questa vendemmiata di elargizioni.

L'emendamento Milani 1.25 è come il precedente, anche se con maggiore pudore legislativo perché vuole restringere l'ambito di applicazione. L'emendamento Pazzaglia 1.39 vuole porre un limite alla fase del giudizio e nello stesso tempo la moralità alle conseguenze risarcitive, perché prevede i danni indotti dall'azione delittuosa.

L'emendamento della Commissione 1.19 è da definire per eufemismo stravolgente, così come l'emendamento Boato 1.15 e l'emendamento Ricci 1.37.

Nell'emendamento 1.20, la Commissione arriva ad attaccare il terzo capoverso: continua quindi la perforazione permissiva. Con l'emendamento Galante Garrone 1.35, si ha una puntualizzazione tecnica che non ci trova avversari perché. quando si dice che il procedimento è avviato, si pronunzia una frase molto rozza in termini di grammatica giudiziaria, mentre l'inizio dell'azione penale circorscrive l'ambito dell'applicazione. Analoga sostanza è reiterata negli emendamenti Boato 1.16 e 1.21 della Commissione. L'1.22 della Commissione ha una coerenza da noi avversata perché è nel peggio e quindi da respingere, mentre l'emendamento Bozzi 1.28 incontra il nostro favore perché vuole correttamente specificare le normative in ordine agli obblighi ed ai divieti che non possono essere affidati ad un'elasticità, quando siamo per il principio della norma anelastica, proprio perché tassativa.

Con l'emendamento Galante Garrone 1.36 si vuole sopprimere il sesto comma e qui ritorna il complesso del codice Rocco, il complesso che definiamo di Rocco perché questo codice più viene aggredito a picconate, più si riproduce in potenza e solennità; sembra il mitico ritorno dell'araba fenice, signor Presidente! Tutte le volte in cui questo codice ha subìto la normativa novellistica, si è visto togliere il dignitoso vestito che indossava (di buon panno, di fustagno) per vedersi addossare questo abito di Arlecchino che ha stravolto la normativa sostanziale.

Infine, l'emendamento Trantino 1.40 vuole stabilire due principi: cioè, senza divinazione si sbarra il passo alla strategia dei cosiddetti leader del pentimento, i signori della morte, e poi — con una considerazione incoraggiante — si vuole apportare un segnale (termine oggi di moda) in ordine alle condotte risocializzanti del cosiddetto gregarismo o della manovalanza.

Per quanto riguarda infine i subemendamenti, siamo favorevoli soltanto al subemendamento Boato 0.1.41.1, perché rispetta la grammatica; ed almeno in questo ci vede coerenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello dell'onorevole relatore per la maggioranza, con due precisazioni sulle ragioni del favore agli emendamenti della Commissione 1.14 e 1.43.

Il favore all'emendamento della Commissione 1.17 è dovuto al fatto che esso limita la non punibilità ai soli reati di associazione sovversiva e banda armata, facendo salve in definitiva tutte le ipotesi in cui il concorrente nel reato associativo sia concorrente altresì in un reato connesso, per il quale tuttavia non risulti punibile in virtù delle disposizioni richiamate dalla clausola di riserva. Risulterebbe infatti assurdo che il concorrente

nel reato associativo, non punibile ad esempio per aver cooperato efficacemente ad impedire l'evento del delittoscopo cui ha partecipato, risultasse poi punibile per il reato associativo, nonostante il comportamento di recesso: si finirebbe infatti col far persistere la rilevanza finale del reato meno grave, quando si è esclusa invece la punibilità del reato più grave, che è lo scopo del precedente reato meno grave.

Quanto all'emendamento della Commissione 1.43, va osservato che la modifica del primo comma, proposta con l'emendamento 1.17, intesa ad escludere l'applicabilità della causa di non punibilità a chi abbia concorso in linea di principio a qualunque reato connesso al reato associativo, esclude che si ponga un problema di mantenere la punibilità del concorrente, ad esempio, in una rapina o in una estorsione, strumentali rispetto ai fini della banda o dell'associazione sovversiva, perché in tal caso, risultando non integrato il requisito negativo del primo comma, il soggetto risponderà sia del reato associativo, sia di quello connesso, mentre la non punibilità si estenderà soltanto ai reati connessi, indicati nel terzo comma della disposizione.

STEFANO RODOTÀ. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, vorrei che valutasse se, come ha sostenuto il relatore per la maggioranza, l'emendamento Galante Garrone 1.32 risulta assorbito dall'emendamento della Commissione 1.41.

PRESIDENTE. L'emendamento Galante Garrone 1.32 così recita: «Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: e comunque forniscono ogni utile informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda, con: e forniscono informazioni sulla struttura e sulla organizzazione della as-

sociazione o della banda». L'emendamento della Commissione 1.41 così recita: «Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: e comunque forniscono ogni utile informazione sulla struttura e sulla organizzazione dell'associazione o della banda con: e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione dell'associazione o della banda».

Onorevole Rodotà, non so se l'esame tra questi due emendamenti sia molto facile. Il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, ha dichiarato che l'emendamento Galante Garrone 1.32 è assorbito dall'emendamento 1.41. I presentatori dell'emendamento 1.32 ritengono che il loro testo sia assorbito dall'emendamento della Commissione 1.41?

STEFANO RODOTÀ. Devo confessare che vi sono molti punti di contatto tra questi due emendamenti, ma non mi sento di affermare che l'emendamento Galante Garrone 1.32 risulta assorbito dall'emendamento della Commissione 1.41.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Rodotà, vorrà dire che voteremo congiuntamente entrambi gli emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Trantino 1.1, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto da parte del gruppo del MSI-destra nazionale.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Marco BOATO. Signor Presidente, premetto che farò delle dichiarazioni di voto telegrafiche su tutti gli emendamenti. Tali dichiarazioni di voto saranno rese a titolo personale avendo il gruppo radicale riconosciuto, su una materia così complessa e problematica, posizioni differenziate al suo interno.

Per quanto riguarda gli emendamenti Trantino 1.1. e Violante 1.2, il mio voto sarà contrario.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trantino 1.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

 Presenti e votanti
 428

 Maggioranza
 215

 Voti favorevoli
 27

 Voti contrari
 401

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio Abete Giancarlo Accame Falco Aglietta Maria Adelaide Agnelli Susanna Aiardi Alberto Alberini Guido Alborghetti Guido Alici Francesco Onorato Alinovi Abdon Aliverti Gianfranco Allegra Paolo Allocca Raffaele Amabile Giovanni Amalfitano Domenico Amarante Giuseppe Ambrogio Franco Pompeo Amici Cesare Amodeo Natale Andò Salvatore Andreoni Giovanni Andreotti Giulio Angelini Vito Antonellis Silvio Antoni Varese Armella Angelo Armellin Lino Arnaud Gian Aldo Artese Vitale Astone Giuseppe

Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio Baldassi Vincenzo Balestracci Nello Balzardi Piero Angelo Bambi Moreno Bandiera Pasquale Baracetti Arnaldo Barbarossa Voza Maria I. Barca Luciano Barcellona Pietro Bartolini Mario Andrea Bassanini Franco Bassi Aldo Battaglia Adolfo Belardi Merlo Eriase Bellini Giulio Bellocchio Antonio Belluscio Costantino Belussi Ernesta Berlinguer Enrico Berlinguer Giovanni Bernardi Antonio Bernardi Guido Bernardini Vinicio Bernini Bruno Bertani Fogli Eletta Bettini Giovanni Bianchi Fortunato Bianchi Beretta Romana Bianco Gerardo Biasini Oddo Binelli Gian Carlo Biondi Alfredo Bisagno Tommaso Boato Marco **Bocchi Fausto Bodrato Guido** Boffardi Ines Boggio Luigi Bonalumi Gilberto Boncompagni Livio Bonetti Mattinzoli Piera Bonferroni Franco Bonino Emma Borruso Andrea Bortolani Franco Bosco Manfredi Bosi Maramotti Giovanna Bottarelli Pier Giorgio Bottari Angela Maria Branciforti Rossana Bressani Piergiorgio

Briccola Italo Brini Federico Brocca Beniamino Broccoli Paolo Pietro Bruni Francesco Brusca Antonino **Bubbico Mauro** Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo Caccia Paolo Pietro Cacciari Massimo Cafiero Luca Caiati Italo Giulio Calaminici Armando Caldoro Antonio Calonaci Vasco Campagnoli Mario Cantelmi Giancarlo Canullo Leo Cappelli Lorenzo Cappelloni Guido Carandini Guido Caravita Giovanni Carelli Rodolfo Carloni Andreucci Maria Teresa

Carmeno Pietro Caroli Giuseppe Carpino Antonio Carrà Giuseppe Carta Gianuario Caruso Antonio Casalino Giorgio Casati Francesco Castelli Migali Anna Maria

Cattanei Francesco Cavigliasso, Paola Ceni Giuseppe Cerquetti Enea Cerrina Feroni Gian Luca

Chiovini Cecilia

Ciai Trivelli Annamaria

Ciampaglia Alberto

Ciannamea Leonardo

Cicciomessere Roberto

Cirino Pomicino Paolo

Citaristi Severino

Citterio Ezio

Ciuffini Fabio Maria Codrignani Giancarla

Colomba Giulio

Colonna Flavio

Colucci Francesco Cominato Lucia Conchiglia Calasso Cristina Conte Antonio Contu Felice Corà Renato Corder Marino Corradi Nadia Corti Bruno Corvisieri Silverio Cossiga Francesco Costamagna Giuseppe Covatta Luigi Cravedi Mario Crucianelli Famiano Cuffaro Antonino Cuminetti Sergio Curcio Rocco Cusumano Vito

Dal Castello Mario D'Alema Giuseppe Darida Clelio De Caro Paolo De Cinque Germano Degan Costante De Gennaro Giuseppe De Gregorio Michele Dell'Andro Renato Del Pennino Antonio Del Rio Giovanni De Mita Luigi Ciriaco De Simone Domenico Di Giovanni Arnaldo Di Vagno Giuseppe Drago Antonino Dujany Cesare Dulbecco Francesco **Dutto Mauro**

Erminero Enzo Esposto Attilio Evangelisti Franco

Fabbri Orlando Facchini Adolfo Faccio Adele Faenzi Ivo Fanti Guido Federico Camillo Felici Carlo Felisetti Luigi Dino

Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Forte Salvatore
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni

Gaiti Giovanni Galante Garrone Carlo Galli Maria Luisa Gambolato Pietro Gandolfi Aldo Garavaglia Maria Pia Gargano Mario Garocchio Alberto Garzia Raffaele Gatti Natalino Gava Antonio Geremicca Andrea Giadresco Giovanni Giglia Luigi Giovagnoli Sposetti Angela Gitti Tarcisio Giudice Giovanni Giura Longo Raffaele Goria Giovanni Giuseppe Gottardo Natale Gradi Giuliano Graduata Michele Granati Caruso M. Teresa Grassucci Lelio Grippo Ugo Gualandi Enrico Guarra Antonio Gui Luigi

Ianniello Mauro Ichino Pietro

Gullotti Antonino

Kessler Bruno

Labriola Silvano Laforgia Antonio Laganà Mario Bruno Lamorte Pasquale Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino Macciotta Giorgio Macis Francesco Magnani Noya Maria Malfatti Franco Maria Malvestio Piergiovanni Mammì Oscar Mancini Vincenzo Manfredi Giuseppe Manfredi Manfredo Manfredini Viller Mannuzzu Salvatore Marabini Virginiangelo Margheri Andrea Maroli Fiorenzo Marraffini Alfredo Martini Maria Eletta Martorelli Francesco Marzotto Caotorta Antonio Masiello Vitilio Mastella Clemente Matarrese Antonio Matrone Luigi Mazzarrino Antonio Mario Mazzola Francesco Mellini Mauro Mensorio Carmine Menziani Enrico Merolli Carlo Meucci Enzo Migliorini Giovanni Milani Eliseo Minervini Gustavo Misasi Riccardo Molineri Rosalba Monteleone Saverio Moro Paolo Enrico Moschini Renzo

Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio Natta Alessandro Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille Olivi Mauro Onorato Pierluigi Orsini Bruno Orsini Gianfranco Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile Pajetta Gian Carlo Pallanti Novello Palopoli Fulvio Pandolfi Filippo Maria Pani Mario - Pasquini Alessio Pastore Aldo Patria Renzo Pazzaglia Alfredo Pecchia Tornati M. Augusta Peggio Eugenio Pellicani Giovanni Pellizzari Gianmario Pennacchini Erminio Perantuono Tommaso Pernice Giuseppe Petrucci Amerigo Pezzati Sergio Picano Angelo Picchioni Rolando Piccinelli Enea Piccoli Maria Santa Pierino Giuseppe Pirolo Pietro Pisicchio Natale Pisoni Ferruccio Pochetti Mario Politano Franco Portatadino Costante Postal Giorgio Prandini Giovanni Preti Luigi Proietti Franco Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria Quieti Giuseppe

Radi Luciano

Raffaelli Edmondo Rallo Girolamo Ramella Carlo Ravaglia Gianni Reggiani Alessandro Reichlin Alfredo Reina Giuseppe Ricci Raimondo Rindone Salvatore Rippa Giuseppe Rizzo Aldo Robaldo Vitale Rocelli Gian Franco Rodotà Stefano Romano Riccardo Romualdi Pino Rosolen Angela Maria Rossi Alberto Rossi di Montelera Luigi Rossino Giovanni Rubbi Antonio Rubbi Emilio Rubino Raffaello Russo Ferdinando Russo Giuseppe Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco Saladino Gaspare Salvato Ersilia Salvatore Elvio Alfonso Salvi Franco Sandomenico Egizio Sanese Nicola Sanguineti Edoardo Santuz Giorgio Sanza Angelo Maria Sarri Trabujo Milena Sarti Armando Satanassi Angelo Scalia Vito Scaramucci Guaitini Alba Scarlato Vincenzo Scozia Michele Sedati Giacomo Segni Mario Serri Rino Servello Francesco Sicolo Tommaso Silvestri Giuliano Sinesio Giuseppe Sobrero Francesco Secondo

Sospiri Nino Spagnoli Ugo Spataro Agostino Spaventa Luigi Sposetti Giuseppe Stegagnini Bruno Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco Tamburini Rolando Tantalo Michele Teodori Massimo Tesi Sergio Tesini Aristide Tessari Alessandro Tessari Giangiacomo Tocco Giuseppe Toni Francesco Torri Giovanni Tortorella Aldo Tozzetti Aldo Trantino Vincenzo Trebbi Aloardi Ivanne Tremaglia Pierantonio Mirko Triva Rubes Trombadori Antonello

Urso Giacinto Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe Zambon Bruno Zaniboni Antonino Zanini Paolo Zarro Giovanni Zavagnin Antonio Zolla Michele Zoppetti Francesco Zoppi Pietro Zoso Giuliano Zurlo Giuseppe Sono in missione:

Cavaliere Stefano
Ciccardini Bartolomeo
Colombo Emilio
Costa Raffaele
De Carolis Massimo
De Poi Alfredo
Mannino Calogero
Palleschi Roberto
Porcellana Giovanni
Pucci Ernesto
Scotti Vincenzo
Speranza Edoardo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Urso Salvatore

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Violante 1.2, che è statò riformulato, sarà votato, con il relativo subemendamento Ricci 0.1.2.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27 della Commissione.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.27 della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, mi asterrò da questa votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1.27, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento De Cataldo 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

Marco BOATO. Questo emendamento introduce nei reati associativi, previsti dal primo comma dell'articolo 1, anche il reato previsto dall'articolo 307 del codice penale, che riguarda l'assistenza agli ac-

cusati di cospirazione politica o di appartenenza a banda armata. Tale emendamento è stato presentato in rapporto al primo comma dell'articolo 1, ma un emendamento di analogo contenuto è stato presentato anche in rapporto al terzo comma: ci sembra che il caso di non punibilità debba essere previsto non solo per i reati associativi, ma anche per quelli, lato sensu, di favoreggiamento che ai primi sono connessi.

Ovviamente, dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Cataldo 1.3, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti De Cataldo 1.4 e Milani 1.23.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Questi identici emendamenti (presentati dal collega De Cataldo e dal collega Milani del PDUP) riguardano la questione se inserire o meno nei reati associativi anche l'associazione per delinquere posta in essere dai criminali comuni. Per i motivi che ho già esposto nel corso della discussione sulle linee generali, mi asterrò dalla votazione su questi identici emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

Mauro MELLINI. Da parte del Presidente del Consiglio ci è stato assicurato che in questa fase il terrorismo ha trovato agganci anche con organizzazioni della criminalità comune. Se — come si sostiene — questo è uno strumento per sgominare il terrorismo, sorgono due problemi: in primo luogo, bisogna far leva anche su quelle dissociazioni nell'ambiente della criminalità comune che possono essere in connessione con il terro-

rismo e, in secondo luogo, anche in relazione alla criminalità comune, che ha una rilevanza per lo meno pari al terrorismo nella vita del nostro paese in termini di gravità, se questi strumenti sono validi e se credete di far passare questa legge, voi non potete — senza dire che non vi preoccupate di problemi come la mafia, la camorra e la 'ndrangheta — applicare questi provvedimenti anche a queste organizzazioni.

Non credo a questi mezzi, poichè ritengo che siano un passo indietro nella nostra civiltà giuridica. Non si può nemmeno invocare l'alibi che si tratta di questioni limitate al terrorismo; una volta introdotte nel nostro ordinamento, lo condizioneranno: allora facciamole valere anche nei confronti di organzzazioni pericolose che (ci si dice da parte del Presidente del Consiglio) trovano connessioni con il terrorismo stesso. Questo è il significato dei due identici emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti De Cataldo 1.4 e Milani 1.23, non accettati dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 1.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

Marco BOATO. Questo emendamento si riferisce all'inciso, previsto nel primo comma dell'articolo 1 e che si trova anche negli articoli 308 e 309...

PRESIDENTE. Onorevole Boato, non lo dico per una pignoleria, ma lei non deve dire a cosa l'emendamento si riferisce, poichè ciò dovrebbe ormai essere acquisito da tutti. Dichiari soltanto il suo voto!

MARCO BOATO. Sì, lo farò sinteticamente ma in relazione ad alcuni punti delicatissimi si deve sapere a cosa l'emendamento si riferisce!

PRESIDENTE. I parlamentari lo sanno! Guai sé non lo sapessero!

Marco BOATO. Comunque questi emendamenti si riferiscono al fatto che la non punibilità si verifica avendo concorso al reato di scopo. Avendo trovato molte difficoltà ad applicare gli articoli 308 e 309. con questo emendamento, anche sulle orme di alcuni pareri autorevoli espressi in dottrina, io e il gruppo del PDUP proponiamo di abolire l'inciso in questione. Colgo anche l'occasione per dire che qualora questa mia proposta non fosse accolta, mi dichiaro comunque favorevole. in via subordinata, all'emendamento 1.17. della Commissione - che quanto meno delimita quel tipo di esclusione — perchè lo ritengo più adeguato rispetto al testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Debbo far presente che il relatore per la maggioranza ha dichiarato che gli emendamenti Boato 1.5 e Milani 1.26 sono stati assorbiti dall'emendamento 1.17. della Commissione. Io ritengo che se l'Assemblea accetterà l'interpretazione data dall'onorevole Robaldo, si potrà porre in votazione l'emendamento 1.17. della Commissione.

MARCO BOATO. Non sono assorbiti! Siamo di fronte ad emendamenti che abrogano totalmente un periodo e ad un altro emendamento della Commissione che sostituisce il periodo in questione con un altro. Pertanto non possono essere assorbiti.

PRESIDENTE. Onorevole Milani, lei ritiene che il suo emendamento 1.26. sia stato assorbito dall'emendamento 1.17. della Commissione?

ELISEO MILANI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo pertanto in votazione gli identici emendamenti Boato 1.5 e Milani 1.26, non accettati dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento 1.17. della Commissione.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, ha già parlato per dichiarazione di voto l'onorevole Boato.

MAURO MELLINI. Ma l'onorevole Boato si è espresso a favore mentre io intendo dichiarare il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Mauro MELLINI. Voterò contro questo emendamento, perché se la prima parte può essere un chiarimento opportuno, come ha sottolineato il collega Boato, la seconda parte, che sostituisce in pratica i reati per i quali è stata costituita l'associazione o la banda con i reati connessi con l'attività della banda, produrrebbe un effetto stravolgente e paudell'emendamento si dovrebbe avere la conseguenza che chi ha raccolto le armi per la banda, in virtù del chiarimento contenuto nella prima parte, può beneficiare di questo articolo, mentre chi ha distribuito un volantino per la propaganda dell'attività della banda, poichè il volantino può rappresentare un reato di apologia, non ne viene a beneficiare, trattandosi di reato connesso all'attività della banda. Mentre un mitra, una bomba, una bomba alla dinamite, consentono di godere dei benefici, per cui non si risponde neppure del reato di possesso del mitra, della bomba o della dinamite, per il volantino tutto questo non vale. È evidente, quindi, che il testo della Commissione è peggiorativo e porta a conseguenze aberranti e abnormi. A nome del gruppo radicale, chiedo, infine, che la votazione avvenga a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Mellini.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.17 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	. 426
Votanti	. 425
Astenuti	. 1
Maggioranza	. 213
Voti favorevoli	375
Voti contrari	50

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio Abete Giancarlo Accame Falco Aglietta Maria Adelaide Agnelli Susanna Aiardi Alberto Alberini Guido Alborghetti Guido Alici Francesco Onorato Alinovi Abdon Aliverti Gianfranco Allegra Paolo Allocca Raffaele Amabile Giovanni Amalfitano Domenico Amarante Giuseppe Ambrogio Franco Pompeo Amici Cesare Amodeo Natale Andreoni Giovanni Andreotti Giulio Angelini Vito Antonellis Silvio Antoni Varese Armella Angelo Armellin Lino Arnaud Gian Aldo Artese Vitale Astone Giuseppe

Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio Baldassi Vincenzo Balestracci Nello Balzardi Piero Angelo Bambi Moreno Bandiera Pasquale Baracetti Arnaldo Barbarossa Voza Maria I. Barca Luciano Barcellona Pietro Bartolini Mario Andrea Bassanini Franco Bassi Aldo Battaglia Adolfo Belardi Merlo Eriase Bellini Giulio Bellocchio Antonio Belluscio Costantino Belussi Ernesta Berlinguer Enrico Berlinguer Giovanni Bernardi Antonio Bernardi Guido Bernardini Vinicio Bernini Bruno Bertani Fogli Eletta Bettini Giovanni Bianchi Fortunato Bianchi Beretta Romana Bianco Gerardo Biasini Oddo Binelli Gian Carlo Biondi Alfredo Bisagno Tommaso Boato Marco **Bocchi Fausto Bodrato Guido** Boffardi Ines Boggio Luigi Bogi Giorgio Bonalumi Gilberto Boncompagni Livio Bonetti Mattinzoli Piera Bonferroni Franco Bonino Emma Borruso Andrea Bortolani Franco Bosco Manfredi Bosi Maramotti Giovanna Botta Giuseppe

Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo Caccia Paolo Pietro Cacciari Massimo Cafiero Luca Calaminici Armando Caldoro Antonio Calonaci Vasco Campagnoli Mario Cantelmi Giancarlo Capullo Leo Cappelli Lorenzo Cappelloni Guido Carandini Guido Caravita Giovanni Carelli Rodolfo Carloni Andreucci Maria Teresa Carmeno Pietro Caroli Giuseppe Carpino Antonio Carrà Giuseppe Carta Gianuario Caruso Antonio Casalino Giorgio Casati Francesco Castelli Migali Anna Maria Cattanei Francesco Cavigliasso Paola Ceni Giuseppe Cerquetti Enea Cerrina Feroni Gian Luca Chiovini Cecilia Ciai Trivelli Annamaria Ciampaglia Alberto Ciannamea Leonardo Cicciomessere Roberto Cirino Pomicino Paolo Citaristi Severino Citterio Ezio Ciuffini Fabio Maria

Codrignani Giancarla

Colomba Giulio Colonna Flavio Colucci Francesco Cominato Lucia Conchiglia Calasso Cristina Conte Antonio Contu Felice Corà Renato Corder Marino Corradi Nadia Corvisieri Silverio Costamagna Giuseppe Covatta Luigi Cravedi Mario Crucianelli Famiano Cuffaro Antonino Cuminetti Sergio Curcio Rocco Cusumano Vito

Dal Castello Mario D'Alema Giuseppe Darida Clelio De Caro Paolo De Cinque Germano Degan Costante De Gennaro Giuseppe De Gregorio Michele Dell'Andro Renato Del Pennino Antonio Del Rio Giovanni De Mita Luigi Ciriaco De Simone Domenico Di Giovanni Arnaldo Drago Antonino Dujany Cesare Dulbecco Francesco **Dutto Mauro**

Erminero Enzo Esposto Attilio Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Silvestro
Ferri Franco

Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Forte Salvatore
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni Galante Garrone Carlo Galli Maria Luisa Gambolato Pietro Gandolfi Aldo Garavaglia Maria Pia Gargano Mario Garocchio Alberto Garzia Raffaele Gatti Natalino Gava Antonio Geremicca Andrea Giadresco Giovanni Giglia Luigi Giovagnoli Sposetti Angela Gitti Tarcisio Giudice Giovanni Giura Longo Raffaele Goria Giovanni Giuseppe Gottardo Natale Gradi Giuliano Graduata Michele Granati Caruso M. Teresa Grassucci Lelio Grippo Ugo Gualandi Enrico Guarra Antonio Gui Luigi Gullotti Antonino

Ianniello Mauro Ichino Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano Laforgia Antonio Laganà Mario Bruno Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lussignôli Francesco

Macaluso Antonino Macciotta Giorgio Macis Francesco Magnani Noya Maria Malfatti Franco Maria Malvestio Piergiovanni Mammì Oscar Mancini Vincenzo Manfredi Giuseppe Manfredi Manfredo Manfredini Viller Mannuzzu Salvatore Marabini Virginiangelo Maroli Fiorenzo Marraffini Alfredo Martini Maria Eletta Martorelli Francesco Marzotto Caotorta Antonio Masiello Vitilio Mastella Clemente Matarrese Antonio Matrone Luigi Mazzarrino Antonio Mario Mazzola Francesco Mellini Mauro Mensorio Carmine Menziani Enrico Merolli Carlo Meucci Enzo Migliorini Giovanni Milani Eliseo Minervini Gustavo Misasi Riccardo Molineri Rosalba Monteleone Saverio Moro Paolo Enrico Moschini Renzo

Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio Natta Alessandro Nespolo Carla Federica Nonne Giovanni

Occhetto Achille Olcese Vittorio Olivi Mauro Onorato Pierluigi Orsini Gianfranco Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile Pajetta Gian Carlo Pallanti Novello Palopoli Fulvio Pandolfi Filippo Maria Pani Mario Pasquini Alessio Pastore Aldo Patria Renzo Pazzaglia Alfredo Pecchia Tornati M. Augusta Peggio Eugenio Pellicani Giovanni Pellizzari Gianmario Pennacchini Erminio Perantuono Tommaso Pernice Giuseppe Petrucci Amerigo Pezzati Sergio Picano Angelo Picchioni Rolando Piccinelli Enea Piccoli Maria Santa Pierino Giuseppe Pirolo Pietro Pisicchio Natale Pisoni Ferruccio Pochetti Mario Politano Franco Portatadino Costante Postal Giorgio Prandini Giovanni Preti Luigi

Quarenghi Vittoria Quieti Giuseppe

Proietti Franco

Pugno Emilio

Radi Luciano

Raffaelli Edmondo Rallo Girolamo Ramella Carlo Ravaglia Gianni Reggiani Alessandro Reichlin Alfredo Reina Giuseppe Ricci Raimondo Rindone Salvatore Rippa Giuseppe Rizzo Aldo Robaldo Vitale Rocelli Gian Franco Rodotà Stefano Romano Riccardo Romualdi Pino Rosolen Angela Maria Rossi Alberto Rossi di Montelera Luigi Rubbi Antonio Rubbi Emilio Rubino Raffaello Russo Ferdinando Russo Giuseppe Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco Saladino Gaspare Salvato Ersilia Salvatore Elvio Alfonso Salvi Franco Sandomenico Egizio Sanese Nicola Sanguineti Edoardo Santuz Giorgio Sanza Angelo Maria Sarri Trabuio Milena Sarti Armando Satanassi Angelo Scalia Vito Scaramucci Guaitini Alba Scarlato Vincenzo Scozia Michele Sedati Giacomo Segni Mario Serri Rino Servadei Stefano Servello Francesco Sicolo Tommaso Silvestri Giuliano Sinesio Giuseppe Sobrero Francesco Secondo

Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco Tamburini Rolando Tantalo Michele Teodori Massimo Tesi Sergio Tesini Aristide Tessari Alessandro Tessari Giangiacomo Tocco Giuseppe Toní Francesco Torri Giovanni Tortorella Aldo Tozzetti Aldo Trantino Vincenzo Trebbi Aloardi Ivanne Tremaglia Pierantonio Mirko Triva Rubes Trombadori Antonello

Urso Giacinto Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Rossino Giovanni

Sono in missione:

Cavaliere Stefano
Ciccardini Bartolomeo
Colombo Emilio
Costa Raffaele
De Carolis Massimo
De Poi Alfredo
Mannino Calogero
Palleschi Roberto
Porcellana Giovanni
Pucci Ernesto
Scotti Vincenzo
Speranza Edoardo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Urso Salvatore

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, mantiene i suoi emendamenti 1.6 e 1.7, che il relatore per la maggioranza ritiene essere assorbiti dall'emendamento 1.18 della Commissione?

MARCO BOATO. Signor Presidente, credo sia d'accordo anche il relatore per la maggioranza: forse, nella fretta, poco fa il relatore ha sintetizzato. Il mio emendamento 1.6 non è assorbito e il mio emendamento 1.7 è identico all'emendamento 1.18 della Commissione. Ouindi. per quanto riguarda il mio emendamento 1.6, spontaneamente lo ritiro, perché ritengo positivamente accolta la logica dell'emendamento 1.7 dall'emendamento 1.18 della Commissione, di contenuto identico. Pertanto, ritiro il mio emendamento 1.6, e per quanto concerne il mio emendamento 1.7, esso andrà votato insieme all'emendamento 1.18 della Commissione.

PRESIDENTE. Dato che la sostanza dell'emendamento Boato 1.7 è identica a quella dell'emendamento 1.18 della Com-

missione, ritengo che, tutto sommato, si possa passare direttamente alla votazione dell'emendamento 1.18 della Commissione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare non soltanto per fare una dichiarazione di voto, ma anche per chiedere su questo emendamento della Commissione la votazione per scrutinio segreto.

Ho chiesto la parola per dichiarazione di voto per mettere in evidenza alla Camera la gravità della decisione che viene sollecitata dalla maggioranza attraverso la proposta della Commissione. Il testo dell'articolo 1, così come è stato approvato dal Senato, prevede che coloro i quali disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda, recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonano le armi e comunque forniscono ogni utile informazione sulla struttura e sulla organizzazione dell'associazione o della banda, se ciò fanno prima della ordinanza di rinvio a giudizio, non sono punibili quando abbiano commesso alcuni reati che sono previsti in questo articolo.

Tale proposta è stata presentata all'opinione pubblica ed alle Camere come una proposta idonea a favorire le cosiddette confessioni, e cioè a favorire la lotta contro il terrorismo e la scoperta di coloro che fanno parte delle bande a seguito della delazione di coloro che sono stati arrestati o che sono stati rinviati a giudizio. Ma che cosa propone la Commissione all'Assemblea, con l'autorità che la Commissione ha, e quindi con la probabilità che questa proposta venga approvata? La Commissione propone che non ci sia il termine finale dell'ordinanza di rinvio a giudizio, e cioè dalla chiusura dell'istruttoria. Propone, invece, che il criminale

(chiamiamolo così, con il nome che deve avere), colui che ha commesso crimini a danno dello Stato, si possa pentire fino alla sentenza definitiva di condanna, cioè fino al giudizio davanti alla Corte di cassazione. Come ha ricordato il collega Trantino — nell'esprimere parere negativo su tale proposta della Commissione — tra l'ordinanza di rinvio a giudizio, signor Presidente, e la sentenza di condanna passano normalmente anni, per cui il pentito, che è stato tranquillo per tanto tempo...

MARCO BOATO. La legge prevede sei mesi! Sei mesi!

ALFREDO PAZZAGLIA. Ma non prevede tre mesi la legge! Non prevede affatto tre mesi!

MARCO BOATO. Legga la legge!

ALFREDO PAZZAGLIA. Onorevole Boato, io so benissimo che lei fa tutto il possibile per favorire i terroristi con questa legge!

MARCO BOATO. Ma è inaudito!

ALFREDO PAZZAGLIA. Onorevole Boato, lei fa di tutto per favorire i terroristi: lo ripeto, e non ho nulla da cambiare rispetto a quello che ho detto!

PRESIDENTE. Non creiamo agitazione!

MARCO BOATO. È un imbecille! È un provocatore! Legga la legge! (Proteste a destra).

ALFREDO PAZZAGLIA. So benissimo — le ripeto — che con questa legge lei può fare delle proposte tendenti a favorire i terroristi. Non ha bisogno di interrompermi per dimostrarmelo.

Marco BOATO. Ma è un provocatore! Non ha nemmeno letto la legge! Legga la legge! Come si permette di dire queste

cose? Ma legga la legge! È un provocatore! (Proteste a destra).

ALFREDO PAZZAGLIA. Ma non sono un provocatore, assolutamente!

MARCO BOATO. Non si può permettere questo!

PRESIDENTE. Onorevole Boato, adesso si accomodi, la prego.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Siediti!

MIRKO TREMAGLIA. Ha fatto la sceneggiata!

MARCO BOATO. Lei lo deve richiamare, Presidente! Lei non può permettere questo!

MIRKO TREMAGLIA. Stai seduto!

PRESIDENTE. Io quest'oggi ho cercato di usare una benevolenza maggiore quando qualcuno del suo gruppo ha usato, nei confronti del Governo e di altri colleghi, termini che non dovrebbero essere pronunciati in quest'aula.

MARCO BOATO. Li poteva richiamare, Presidente! Non può permettere, però, che si usino queste espressioni!

PRESIDENTE. Dopo la seduta, se lei fa un corso serale, specie se gratuito, io vengo volentieri. Però, finché io sono qui, lei abbia la pazienza di ascoltarmi, affinché le possa dire quale metro ho cercato di usare, proprio perché si tratta di un tema delicato in cui i pareri possono essere i più diversi (e mi guardo bene dall'esprimere il mio). A questo punto prego i colleghi, e quindi anche l'onorevole Pazzaglia, che in genere è uomo misurato, di usare termini un po' più confacenti, che non affibbino ai colleghi anziché questo o quel parere che possono aver espresso — una qualche intenzione che va oltre e che non mi pare il caso di affermare. Prosegua, onorevole Pazzaglia.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, io sto sostenendo — e mi pare di farlo con riferimenti precisi — che questo emendamento della Commissione favorisce i terroristi e non la soluzione dei problemi. Chi vuole andare anche oltre tale proposta, a mio avviso non reca danno ai terroristi, ma fa loro un favore. Questo è il concetto che ho espresso e questo intendo sostenere con la dichiarazione di voto che sto per concludere.

PRESIDENTE. Lei sa che nessuno di noi...

ALFREDO PAZZAGLIA. Allora, signor Presidente...

PRESIDENTE. Mi lasci finire, per favore. Nessuno di noi è nato dieci minuti fa. Quindi lei sa che il tono ed il modo, molte volte, hanno un significato.

ALFREDO PAZZAGLIA. Ma io non ho mai usato né toni né modi che non siano corretti.

PRESIDENTE. Non abbiamo diritto né desiderio di sentire il nastro della registrazione! Prosegua.

ALFREDO PAZZAGLIA. Dicevo che tale forma di pentimento prima della sentenza definitiva di condanna si presenta, anche sotto il profilo della sincerità, come largamente viziata. Fra l'altro non so come, prima della sentenza di condanna, si possa disciogliere una banda, quando chi è sotto processo certamente, se è arrestato, non ha più questi poteri. Ma, anche sotto il profilo della sincerità e dell'attendibilità della confessione, quindi del merito che può derivare a chi confessa dal fatto, appunto, di confessare, mi pare che la formulazione proposta dalla Commissione sia particolarmente assurda e del tutto inaccettabile.

Ecco perché, signor Presidente, ho chiesto la parola per dichiarazione di voto proprio nel momento in cui si sta per votare. Mi sembra, infatti, che la Camera

debba essere responsabilmente avvertita (nel momento in cui si vota molto spesso non si controllano gli emendamenti) di quale sia la gravità della proposta che viene formulata dalla Commissione (Applausi a destra).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 1.18, accettato dal Governo, cui è sostanzialmente identico l'emendamento Boato 1.7.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	429
Votanti	428
Astenuto	1
Maggioranza	215
Voti favorevoli 3	18
Voti contrari 1	10

(La Camera approva — Applausi polemici a destra).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio Abete Giancarlo Accame Falco Aglietta Maria Adelaide Agnelli Susanna Aiardi Alberto Alberini Guido Alborghetti Guido Alici Francesco Onorato Alinovi Abdon Aliverti Gianfranco Allegra Paolo Allocca Raffaele Amabile Giovanni Amalfitano Domenico Amarante Giuseppe Ambrogio Franco Pompeo Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio Baldassi Vincenzo Balestracci Nello Balzardi Piero Angelo Bambi Moreno Bandiera Pasquale Baracetti Arnaldo Barbarossa Voza Maria I. Barca Luciano Barcellona Pietro Bartolini Mario Andrea Bassanini Franco Bassi Aldo Battaglia Adolfo Belardi Merlo Eriase Bellini Giulio Bellocchio Antonio Belussi Ernesta Berlinguer Enrico Berlinguer Giovanni Bernardi Antonio Bernardi Guido Bernardini Vinicio Bernini Bruno Bertani Fogli Eletta Bettini Giovanni Bianchi Fortunato Bianchi Beretta Romana Bianco Gerardo Biasini Oddo Binelli Gian Carlo Biondi Alfredo Bisagno Tommaso Boato Marco Bocchi Fausto **Bodrato** Guido Boffardi Ines Boggio Luigi

Bonalumi Gilberto Boncompagni Livio Bonetti Mattinzoli Piera Bonferroni Franco Bonino Emma Borruso Andrea Bortolani Franco Bosco Manfredi Bosi Maramotti Giovanna Botta Giuseppe Bottarelli Pier Giorgio Bottari Angela Maria Bressani Piergiorgio Briccola Italo Brini Federico Brocca Benjamino Broccoli Paolo Pietro Bruni Francesco Brusca Antonino Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo Caccia Paolo Pietro Cacciari Massimo Caiati Italo Giulio Calaminici Armando Caldoro Antonio Calonaci Vasco Campagnoli Mario Cantelmi Giancarlo Canullo Leo Cappelli Lorenzo Cappelloni Guido Carandini Guido Caravita Giovanni Carelli Rodolfo Carloni Andreucci Maria Teresa Carmeno Pietro Caroli Giuseppe Carpino Antonio Carrà Giuseppe Carta Gianuario Caruso Antonio Casalino Giorgio Casati Francesco Castelli Migali Anna Maria Cattanei Francesco Cavigliasso Paola Ceni Giuseppe Cerquetti Enea Cerrina Feroni Gian Luca Chiovini Cecilia

Ciai Trivelli Annamaria Ciampaglia Alberto Ciannamea Leonardo Cicciomessere Roberto Citaristi Severino Citterio Ezio Ciuffini Fabio Maria Codrignani Giancarla Colomba Giulio Colombo Emilio Colonna Flavio Colucci Francesco Cominato Lucia Conchiglia Calasso Cristina Conte Antonio Contu Felice Corà Renato Corder Marino Corradi Nadia Corvisieri Silverio Cossiga Francesco Costamagna Giuseppe Covatta Luigi Cravedi Mario Crucianelli Famiano Cuffaro Antonino Cuminetti Sergio Curcio Rocco Cusumano Vito

Dal Castello Mario D'Alema Giuseppe Darida Clelio De Caro Paolo De Cinque Germano Degan Costante De Gennaro Giuseppe De Gregorio Michele Dell'Andro Renato Del Pennino Antonio Del Rio Giovanni De Mita Luigi Ciriaco De Simone Domenico Di Giovanni Arnaldo Di Vagno Giuseppe Drago Antonino **Dujany Cesare** Dulbecco Francesco **Dutto Mauro**

Erminero Enzo Esposto Attilio

Evangelisti Franco

Fabbri Orlando Facchini Adolfo Faccio Adele Faenzi Ivo Fanti Guido Federico Camillo Felisetti Luigi Dino Ferrari Silvestro Ferri Franco Fioret Mario Fiori Giovannino Fontana Elio Fontana Giovanni Angelo Forlani Arnaldo Forte Francesco Forte Salvatore Fracanzani Carlo Fracchia Bruno Francese Angela Frasnelli Hubert Furia Giovanni

Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni Galante Garrone Carlo Galli Maria Luisa Gambolato Pietro Gandolfi Aldo Garavaglia Maria Pia Gargano Mario Garocchi Alberto Garzia Raffaele Gatti Natalino Gava Antonio Geremicca Andrea Giadresco Giovanni Giglia Luigi Giovagnoli Sposetti Angela Gitti Tarcisio Giudice Giovanni Giura Longo Raffaele Goria Giovanni Giuseppe Gottardo Natale Gradi Giuliano Graduata Michele Granati Caruso M. Teresa Grassucci Lelio Grippo Ugo Gualandi Enrico Guarra Antonio

Gui Luigi Gullotti Antonino

Ianniello Mauro Ichino Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano Laforgia Antonio Laganà Mario Bruno Lamorte Pasquale Lanfranchi Cordioli Valentina La Penna Girolamo La Torre Pio Lattanzio Vito Lettieri Nicola Liotti Roberto Lobianco Arcangelo Loda Francesco Lodolini Francesca Lombardo Antonino Lo Porto Guido Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino Macciotta Giorgio Macis Francesco Magnani Noya Maria Malfatti Franco Maria Malvestio Piergiovanni Mammì Oscar Mancini Vincenzo Manfredi Giuseppe Manfredi Manfredo Manfredini Viller Mannuzzu Salvatore Marabini Virginiangelo Margheri Andrea Maroli Fiorenzo Marraffini Alfredo Martelli Claudio Martini Maria Eletta Martorelli Francesco Marzotto Caotorta Antonio Masiello Vitilio Mastella Clemente Matrone Luigi Mazzarrino Antonio Mario Mazzola Francesco Mellini Mauro Mensorio Carmine

Menziani Enrico
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Migliorini Giovanni
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Moro Paolo Emilio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio Natta Alessandro Nespolo Carla Federica Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile Pajetta Gian Carlo Pallanti Novello Palopoli Fulvio Pandolfi Filippo Maria Pani Mario Pasquini Alessio Pastore Aldo Patria Renzo Pazzaglia Alfredo Pecchia Tornati M. Augusta Peggio Eugenio Pellicani Giovanni Pellizzari Gianmario Pennacchini Erminio Perantuono Tommaso Pernice Giuseppe Petrucci Amerigo Pezzati Sergio Picano Angelo Picchioni Rolando Pierino Giuseppe Pinto Domenico Pirolo Pietro Pisicchio Natale Pisoni Ferruccio Pochetti Mario

Politano Franco
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Proietti Franco
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria Quieti Giuseppe

Radi Luciano Raffaelli Edmondo Rallo Girolamo Ramella Carlo Ravaglia Gianni Reggiani Alessandro Reichlin Alfredo Reina Giuseppe Ricci Raimondo Rindone Salvatore Rippa Giuseppe Riz Roland Rizzo Aldo Robaldo Vitale Roccella Francesco Rocelli Gian Franco Rodotà Stefano Romano Riccardo Romualdi Pino Rosolen Angela Maria Rossi Alberto Rossi di Montelera Luigi Rossino Giovanni Rubbi Antonio Rubbi Emilio Rubino Raffaello Russo Ferdinando Russo Giuseppe Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco Saladino Gaspare Salvato Ersilia Salvatore Elvio Alfonso Salvi Franco Sandomenico Egizio Sanese Nicola Sanguineti Edoardo Santuz Giorgio Sanza Angelo Maria Sarri Trabujo Milena

Sarti Armando Satanassi Angelo Scalia Vito Scaramucci Guaitini Alba Scarlato Vincenzo Scozia Michele Sedati Giacomo Segni Mario Serri Rino Servadei Stefano Servello Francesco Sicolo Tommaso Silvestri Giuliano Sinesio Giuseppe Sobrero Francesco Secondo Sospiri Nino Spagnoli Ugo Spataro Agostino Spaventa Luigi Spini Valdo Sposetti Giuseppe Stegagnini Bruno Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco Tamburini Rolando Tantalo Michele Teodori Massimo Tesi Sergio Tesini Aristide Tessari Giangiacomo Tocco Giuseppe Toni Francesco Torri Giovanni Tortorella Aldo Tozzetti Aldo Trantino Vincenzo Trebbi Aloardi Ivanne Tremaglia Pierantonio Mirko Triva Rubes Trombadori Antonello

Urso Giacinto Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno

Violante Luciano Virgili Biagio Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe Zambon Bruno Zaniboni Antonino Zanini Paolo Zarro Giovanni Zavagnin Antonio Zolla Michele Zoppetti Francesco Zoppi Pietro Zoso Giuliano Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Tessari Alessandro

Sono in missione:

Cavaliere Stefano
Ciccardini Bartolomeo
Costa Raffaele
De Carolis Massimo
De Poi Alfredo
Mannino Calogero
Palleschi Roberto
Porcellana Giovanni
Pucci Ernesto
Scotti Vincenzo
Speranza Edoardo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Urso Salvatore

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. A seguito della votazione testé effettuata dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Milani 1.24 e De Cataldo 1.8.

Pongo in votazione l'emendamento De Cataldo 1.9, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora passare alla votazione degli emendamenti Boato 1.10, De Cataldo 1.11 e Galante Garrone 1.30, identici nella sostanza, anche se diversamente formulati

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Sono ovviamente favorevole a questi emendamenti, presentati dal nostro gruppo e dalla sinistra indipendente, per i motivi che il collega Rodotà ed io stesso abbiamo illustrato in sede di discussione sull'articolo 1. Colgo l'occasione per dire che ciò che è stato dichiarato poco fa ha suscitato l'ammirazione (e mi riferisco, Presidente, al merito della discussione, non ai fatti personali), perché stiamo parlando di un provvedimento che all'articolo 13 prevede...

PRESIDENTE. Onorevole Boato, si limiti a svolgere la sua dichiarazione di voto!

MARCO BOATO. Mi limito alla mia dichiarazione di voto. Propongo, allora, che l'abrogazione della seconda parte della lettera b) del primo comma dell'articolo 1 possa avvenire (e ciò vale anche per altri emendamenti) nella misura in cui questo provvedimento fa riferimento a comportamenti che possono essere tenuti nell'arco di sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Ciò che è stato dichiarato è, evidentemente, totalmente falso. Mi dispiace se c'è stata qualche decina di colleghi, non so di quale gruppo...

PRESIDENTE. Totalmente diverso...

MARCO BOATO. È totalmente falso...

PRESIDENTE. Non si può, quando si parla, usare una terminologia e quando si ascolta desiderare che ne venga usata un'altra!

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chi è il provocatore, adesso?

MARCO BOATO. Presidente, io sto parlando sul merito del provvedimento in esame!

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Vorrei sapere chi è il provocatore!

PRESIDENTE. Dica che è diverso da come è stato detto. Il termine «falso» ha un altro contenuto.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Vorrei sapere chi provoca, perdinci!

MARCO BOATO. Mi consenta, Presidente, l'articolo 13 di questo provvedimento parla di comportamenti che vanno tenuti nell'arco dei sei mesi...

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ma parla dell'emendamento! La dichiarazione di voto si riferisce all'emendamento, il resto è provocazione. Basta!

MARCO BOATO. ... e non si può dire che ciò accade per un arco di dieci anni!

PRESIDENTE. Onorevole Boato, prosegua pure nella sua dichiarazione di voto.

MARCO BOATO. Ma affermo che è falso, perché è il testo del disegno di legge che lo dice. Voterò contro di esso, ma non si può mentire in questo modo in Parlamento!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Boato 1.10, De Cataldo 1.11 e Galante Garrone 1.30.

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo, a nome del gruppo radicale, la votazione a scrutinio segreto su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Alessandro Tessari.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico

sugli identici emendamenti Boato 1.10, De Cataldo 1.11, Galante Garrone 1.30, non accettati dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

 Presenti e votanti
 422

 Maggioranza
 212

 Voti favorevoli
 36

 Voti.contrari
 386

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio Abete Giancarlo Accame Falco Aglietta Maria Adelaide Agnelli Susanna Aiardi Alberto Aiello Aldo Alberini Guido Alborghetti Guido Alici Francesco Onorato Alinovi Abdon Aliverti Gianfranco Allegra Paolo Allocca Raffaele Amabile Giovanni Amalfitano Domenico Amarante Giuseppe Ambrogio Franco Pompeo Amici Cesare Amodeo Natale Andreoni Giovanni Andreotti Giulio Angelini Vito Antonellis Silvio Antoni Varese Armella Angelo Armellin Lino Arnaud Gian Aldo

Baghino Francesco Giulio Baldassi Vincenzo

Artese Vitale

Astone Giuseppe

Azzaro Giuseppe

Balestracci Nello Balzardi Piero Angelo Baracetti Arnaldo Barbarossa Voza Maria I. Barca Luciano Barcellona Pietro Bartolini Mario Andrea Bassanini Franco Bassi Aldo Battaglia Adolfo Belardi Merlo Eriase Bellini Giulio Bellocchio Antonio Belussi Ernesta Berlinguer Enrico Berlinguer Giovanni Bernardi Antonio Bernardi Guido Bernardini Vinicio Bernini Bruno Bertani Fogli Eletta Bettini Giovanni Bianchi Fortunato Bianchi Beretta Romana Bianco Gerardo Biasini Oddo Binelli Gian Carlo Biondi Alfredo Bisagno Tommaso **Boato Marco** Bocchi Fausto Bodrato Guido Boffardi Ines Boggio Luigi Bogi Giorgio Bonalumi Gilberto Boncompagni Livio Bonetti Mattinzoli Piera Bonferroni Franco Bonino Emma Borruso Andrea Bortolani Franco Bosco Manfredi Bosi Maramotti Giovanna Botta Giuseppe Bottarelli Pier Giorgio Bottari Angela Maria Branciforti Rosanna Bressani Piergiorgio Briccola Italo

Brini Federico

Brocca Beniamino

Broccoli Paolo Pietro Bruni Francesco Brusca Antonino Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo Caccia Paolo Pietro Cacciari Massimo Caiati Italo Giulio Calaminici Armando Caldoro Antonio Calonaci Vasco Campagnoli Mario Cantelmi Giancarlo Canullo Leo Cappelli Lorenzo Cappelloni Guido Carandini Guido Caravita Giovanni Carelli Rodolfo Carloni Andreucci Maria Teresa Carmeno Pietro Caroli Giuseppe Carpino Antonio Carrà Giuseppe

Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Castelli Migali Anna Maria
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ceni Giuseppe
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca

Carta Gianuario

Chiovini Cecilia Ciai Trivelli Annamaria Ciampaglia Alberto Ciannamea Leonardo Cicciomessere Roberto Citaristi Severino

Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia

Conchiglia Calasso Cristina

Conte Antonio Contu Felice Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mario D'Alema Giuseppe Darida Clelio De Caro Paolo De Cinque Germano de Cosmo Vincenzo Degan Costante De Gennaro Giuseppe De Gregorio Michele Dell'Andro Renato Del Rio Giovanni De Mita Luigi Ciriaco De Simone Domenico Di Giovanni Arnaldo Di Vagno Giuseppe Drago Antonino Duiany Cesare Dulbecco Francesco **Dutto Mauro**

Esposto Attilio

Fabbri Orlando Facchini Adolfo Faccio Adele Faenzi Ivo Fanti Guido Federico Camillo Felisetti Luigi Dino Ferrari Silvestro Ferri Franco Fioret Mario Fiori Giovannino Fontana Elio Fontana Giovanni Angelo Forlani Arnaldo Forte Francesco Forte Salvatore

Fracanzani Carlo Fracchia Bruno Francese Angela Frasnelli Hubert Furia Giovanni Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni Galante Garrone Carlo Galli Maria Luisa Gambolato Pietro Gandolfi Aldo Garavaglia Maria Pia Gargano Mario Garocchio Alberto Gatti Natalino Gava Antonio Geremicca Andrea Giadresco Giovanni Giglia Luigi Giovagnoli Sposetti Angela Gitti Tarcisio Giudice Giovanni Giura Longo Raffaele Goria Giovanni Giuseppe Gradi Giuliano Graduata Michele Granati Caruso M. Teresa Grassucci Lelio Grippo Ugo Gualandi Enrico Guarra Antonio Gui Luigi Gullotti Antonino

Ianniello Mauro Ichino Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco

Lodolini Francesca Lombardo Antonino Lo Porto Guido Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino Macciotta Giorgio Macis Francesco Magnani Noya Maria Malfatti Franco Maria Malvestio Piergiovanni Mammì Oscar Mancini Vincenzo Manfredi Giuseppe Manfredi Manfredo Manfredini Viller Mannuzzu Salvatore Marabini Virginiangelo Margheri Andrea Maroli Fiorenzo Marraffini Alfredo Martini Maria Eletta Martorelli Francesco Marzotto Caotorta Antonio Masiello Vitilio Matrone Luigi Mazzarrino Antonio Mario Mazzola Francesco Mellini Mauro Mensorio Carmine Menziani Enrico Merolli Carlo Meucci Enzo Migliorini Giovanni Minervini Gustavo Misasi Riccardo Molineri Rosalba Monteleone Saverio Moro Paolo Enrico Moschini Renzo Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio Natta Alessandro Nespolo Carla Federica Nonne Giovanni

Occhetto Achille Olcese Vittorio Olivi Mauro Onorato Pierluigi Orsini Bruno

Orsini Gianfranco Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile Paietta Gian Carlo Pallanti Novello Palopoli Fulvio Pandolfi Filippo Maria Pani Mario Pasquini Alessio Pastore Aldo Pazzaglia Alfredo Pecchia Tornati M. Augusta Peggio Eugenio Pellicani Giovanni Pellizzari Gianmario Pennacchini Erminio Perantuono Tommaso Pernice Giuseppe Petrucci Amerigo Pezzati Sergio Picano Angelo Picchioni Rolando Piccinelli Enea Piccoli Maria Santa Pierino Giuseppe Pinto Domenico Pirolo Pietro Pisicchio Natale Pisoni Ferruccio Pochetti Mario Politano Franco Portatadino Costante Postal Giorgio Prandini Giovanni Preti Luigi Proietti Franco

Quarenghi Vittoria Quieti Giuseppe

Pugno Emilio

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore

Rippa Giuseppe Riz Roland Robaldo Vitale Roccella Francesco Rodotà Stefano Romano Riccardo Romualdi Pino Rosolen Angela Maria Rossi di Montelera Luigi Rossino Giovanni Rubbi Antonio Rubbi Emilio Rubino Raffaele Russo Ferdinando Russo Giuseppe Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco Saladino Gaspare Salvato Ersilia Salvatore Elvio Alfonso Salvi Franco Sandomenico Egizio Sanese Nicola Sanguineti Edoardo Santuz Giorgio Sanza Angelo Maria Sarri Trabujo Milena Sarti Armando Satanassi Angelo Scalia Vito Scaramucci Guaitini Alba Scarlato Vincenzo Scovacricchi Martino Scozia Michele Sedati Giacomo Segni Mario Serri Rino Servadei Stefano Servello Francesco Sicolo Tommaso Silvestri Giuliano Sinesio Giuseppe Sobrero Francesco Secondo Sospiri Nino Spagnoli Ugo Spataro Agostino Spaventa Luigi Spini Valdo Sposetti Giuseppe Stegagnini Bruno

Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco Tamburini Rolando Tantalo Michele Teodori Massimo Tesi Sergio Tesini Aristide Tessari Alessandro Tessari Giangiacomo Tocco Giuseppe Toni Francesco Torri Giovanni Tortorella Aldo Tozzetti Aldo Trantino Vincenzo Trebbi Aloardi Ivanne Tremaglia Pierantonio Mirko Triva Rubes Trombadori Antonello

Urso Giacinto Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Cavaliere Stefano Ciccardini Bartolomeo Costa Raffaele De Carolis Massimo De Poi Alfredo Mannino Calogero
Palleschi Roberto
Porcellana Giovanni
Pucci Ernesto
Scotti Vincenzo
Speranza Edoardo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Urso Salvatore
Zamberletti Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Galante Garrone 1.31, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione delll'emendamento Galante Garrone 1.32.

CARLO GALANTE GARRONE. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Galante Garrone. Passiamo alla votazione del subemendamento Boato 0.1.41.1 all'emendamento 1.41 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Questo subemendamento va nello stesso senso dell'emendamento 1.32 della sinistra indipendente, testé ritirato dal collega Galante Garrone. Non ho fatto in tempo a farlo mio, ma il mio subemendamento intende raggiungere un identico scopo. Dichiaro, ovviamente, il mio voto favorevole su questo subemendamento ma, in subordine, preannunzio la mia astensione dalla votazione sull'emendamento 1.41 della Commissione, che, comunque, modifica in senso migliorativo il testo della lettera b) del primo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Boato 0.1.41.1. non ac-

cettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1.41 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento De Cataldo 1.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Il relatore per la maggioranza si è forse dimenticato di dire che la contrarietà della Commissione non riguarda tanto il merito dell'emendamento 1.12, quanto il fatto che lo stesso intende inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 1, un comma il cui contenuto è comunque inserito al secondo comma dell'articolo 5. Non si tratta dunque di una contrarietà della Commissione sul merito dell'emendamento — il relatore per la maggioranza lo può confermare —, ma di una contrarietà relativa alla sua collocazione in seno all'articolato. In tal senso sono favorevole all'emendamento De Cataldo 1.12.

PRESIDENTE. Però, se questa fosse la motivazione, dovremmo... Non è questa?

VITALE ROBALDO, Relatore per la maggioranza. No. Questa è un'interpretazione!

PRESIDENTE. Volevo dire che, ove si fosse trattato soltanto di dare una diversa collocazione alla norma, la reiezione in questa sede avrebbe precluso anche il successivo inserimento della norma stessa in altro articolo. Ma il relatore per la maggioranza ed i colleghi del Comitato dei nove che siedono accanto a lui ritengono che quella indicata sia solo un'interpretazione del proponente e affermano che il parere della Commissione è contrario nel merito, sia pure a maggioranza,

come contrario nel merito è il parere del Governo. (Commenti del deputato Boato).

Con questa precisazione, pongo in votazione l'emendamento De Cataldo 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento De Cataldo 1.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Questo emendamento inserisce tra i reati di cui verrebbe dichiarata la non punibilità se commessi dai dissociati, quelli di apologia di altri reati, ed fa sì che la non punibilità, di riflesso, non possa essere esclusa per il reato associativo: esclusione che sarebbe potuta avvenire qualora si fosse realizzata, ad esempio, quella finalità di propaganda che è propria di un'associazione che si limiti alla propaganda; al contrario invece, la mancata commissione di un reato di violenza comporta, per un'associazione che si proponga la commissione di reati, l'applicazione al reato stesso, per il fatto della dissociazione, della non punibilità. In sostanza, questo emendamento vi pone di fronte alla valutazione se sia più grave un volantino o le bombe, le armi, le mitragliatrici; questo emendamento vi dice che non potete riservare un trattamento peggiore a chi abbia diffuso un volantino, rispetto a chi invece può restare impunito se si dissocia da una associazione per la quale abbia procurato armi e munizioni, come prevede il testo che stiamo per approvare.

Ecco, ringrazio anche i colleghi che poco fa, in numero di cinquanta, si sono espressi a favore di un altro emendamento che si muoveva nella stessa logica, e mi auguro che un numero ancora maggiore di colleghi voglia votare con noi a favore di questo emendamento, per il quale il mio gruppo chiede la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Cataldo 1.13, non accettato dalla maggioranza né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

 Presenti
 415

 Votanti
 414

 Astenuti
 1

 Maggioranza
 208

 Voti favorevoli
 32

 Voti contrari
 382

(La Camera respinge)

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio Abete Giancarlo Accame Falco Aglietta Maria Adelaide Agnelli Susanna Aiardi Alberto Aiello Aldo Alberini Guido Alborghetti Guido Alici Francesco Onorato Alinovi Abdon Aliverti Gianfranco Allegra Paolo Allocca Raffaele Amabile Giovanni Amarante Giuseppe Ambrogio Franco Pompeo Amici Cesare Amodeo Natale Andreoni Giovanni Andreotti Giulio Angelini Vito Antonellis Silvio Antoni Varese Armella Angelo Armellin Lino Arnaud Gian Aldo

Artese Vitale Astone Giuseppe Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio Baldassi Vincenzo Balestracci Nello Balzardi Piero Angelo Bambi Moreno Bandiera Pasquale Baracetti Arnaldo Barbarossa Voza Maria I. Barca Luciano Barcellona Pietro. Bartolini Mario Andrea Bassanini Franco Bassi Aldo Belardi Merlo Eriase Bellini Giulio Bellocchio Antonio Belussi Ernesta Berlinguer Enrico Berlinguer Giovanni Bernardi Antonio Bernardi Guido Bernardini Vinicio Bernini Bruno Bertani Fogli Eletta Bettini Giovanni Bianchi Fortunato Bianchi Beretta Romana Bianco Gerardo Binelli Gian Carlo Biondi Alfredo Bisagno Tommaso Bocchi Fausto Boffardi Ines Boggio Luigi Bogi Giorgio Bonalumi Gilberto Boncompagni Livio Bonetti Mattinzoli Piera Bonferroni Franco Borruso Andrea Bortolani Franco Bosco Manfredi Bosi Maramotti Giovanna Botta Giuseppe Bottarelli Pier Giorgio Bottari Angela Maria Branciforti Rossana

Bressani Piergiorgio

Cabras Paolo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 MARZO 1982

Briccola Italo Brini Federico Brocca Beniamino Broccoli Paolo Pietro Bruni Francesco Brusca Antonino Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro Cacciari Massimo Caiati Italo Giulio Calaminici Armando Caldoro Antonio Calonaci Vasco Campagnoli Mario Cantelmi Gianfranco Canullo Leo Cappelli Lorenzo Cappelloni Guido Carandini Guido Caravita Giovanni Carelli Rodolfo Carloni Andreucci Maria Teresa Carmeno Pietro Caroli Giuseppe Carpino Antonio Carrà Giuseppe Carta Gianuario Caruso Antonio Casalino Giorgio Casati Francesco Castelli Migali Anna Maria Cattanei Francesco Cavigliasso Paola Ceni Giuseppe Cerquetti Enea Cerrina Feroni Gian Luca Chiovini Cecilia Ciai Trivelli Annamaria Ciampaglia Alberto Ciannamea Leonardo Cicciomessere Roberto Citaristi Severino Citterio Ezio

Ciuffini Fabio Maria

Codrignani Giancarla

Colomba Giulio

Colombo Emilio

Colucci Francesco

Colonna Flavio

Cominato Lucia

Conchiglia Calasso Cristina Conte Antonio Contu Felice Corà Renato Corder Marino Corradi Nadia Corvisieri Silverio Cossiga Francesco Costamagna Giuseppe Covatta Luigi Cravedi Mario Crucianelli Famiano Cuffaro Antonino Cuminetti Sergio Curcio Rocco Cusumano Vito Dal Castello Mario D'Alema Giuseppe Darida Clelio De Caro Paolo De Cinque Germano de Cosmo Vincenzo Degan Costante De Gennaro Giuseppe De Gregorio Michele Dell'Andro Renato Del Pennino Antonio Del Rio Giovanni De Mita Luigi Ciriaco De Simone Domenico Di Giovanni Arnaldo Di Vagno Giuseppe

Drago Antonino Dujany Cesare Dulbecco Francesco **Dutto Mauro**

Erminero Enzo Esposto Attilio Evangelisti Franco

Fabbri Orlando Facchini Adolfo Faccio Adele Faenzi Ivo Fanti Guido Felisetti Luigi Dino Ferrari Silvestro Ferri Franco Fioret Mario Fiori Giovannino Fontana Elio Fontana Giovanni Angelo

Forlani Arnaldo Forte Francesco Forte Salvatore Fracchia Bruno Francese Angela Frasnelli Hubert Furia Giovanni Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni Galli Maria Luisa Gambolato Pietro Gandolfi Aldo Garavaglia Maria Pia Gargano Mario Garocchio Alberto Garzia Raffaele Gatti Natalino Gava Antonio Geremicca Andrea Giadresco Giovanni Giglia Luigi Giovagnoli Sposetti Angela Gitti Tarcisio Giudice Giovanni Giura Longo Raffaele Goria Giovanni Giuseppe Gradi Giuliano Graduata Michele Granati Caruso M. Teresa Grassucci Lelio Grippo Ugo Gualandi Enrico Gui Luigi Gullotti Antonino

Ianniello Mauro Ichino Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Lettieri Nicola
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco

Lodolini Francesca Lombardo Antonino Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino Macciotta Giorgio Macis Francesco Magnani Noya Maria Malfatti Franco Maria Malvestio Piergiovanni Mammì Oscar Mancini Vincenzo Manfredi Giuseppe Manfredi Manfredo Manfredini Viller Mannuzzu Salvatore Marabini Virginiangelo Margheri Andrea Maroli Fiorenzo Marraffini Alfredo Martelli Claudio Martini Maria Eletta Martorelli Francesco Marzotto Caotorta Antonio Masiello Vitilio Mastella Clemente Matrone Luigi Mazzarrino Antonio Mario Mellini Mauro Mensorio Carmine Menziani Enrico Merolli Carlo Meucci Enzo Migliorini Giovanni Minervini Gustavo Misasi Riccardo Molineri Rosalba Monteleone Saverio Moschini Renzo Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio Natta Alessandro Nespolo Carla Federica Nonne Giovanni

Occhetto Achille Olcese Vittorio Olivi Mauro Onorato Pierluigi Orsini Bruno

Orsini Gianfranco Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile Pajetta Gian Carlo Pallanti Novello Palopoli Fulvio Pandolfi Filippo Maria Pani Mario Pasquini Alessio Pastore Aldo Pazzaglia Alfredo Pecchia Tornati M. Augusta Peggio Eugenio Pellicani Giovanni Pellizzari Gianmario Pennacchini Erminio Perantuono Tommaso Pernice Giuseppe Pezzati Sergio Picano Angelo Picchioni Rolando Piccinelli Enea Piccoli Maria Santa Pierino Giuseppe Pinto Domenico Pirolo Pietro Pisicchio Natale Pisoni Ferruccio Pochetti Mario Politano Franco Portatadino Costante Postal Giorgio Prandini Giovanni

Quarenghi Vittoria Quieti Giuseppe

Proietti Franco

Pugno Emilio

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rizzo Aldo

Robaldo Vitale Roccella Francesco Rocelli Gian Franco Rodotà Stefano Romano Riccardo Romualdi Pino Rosolen' Angela Maria Rossi Alberto Rossi di Montelera Luigi Rossino Giovanni Rubbi Antonio Rubbi Emilio Rubino Raffaello Russo Ferdinando Russo Giuseppe Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco Saladino Gaspare Salvato Ersilia Salvatore Elvio Alfonso Salvi Franco Sandomenico Egizio Sanese Nicola Sangalli Carlo Sanguineti Edoardo Santuz Giorgio Sanza Angelo Maria Sarri Trabujo Milena Sarti Armando Satanassi Angelo Scalia Vito Scaramucci Guaitini Alba Scarlato Vincenzo Scovacricchi Martino Scozia Michele Sedati Giacomo Segni Mario Serri Rino Servadei Stefano Sicolo Tommaso Silvestri Giuliano Sinesio Tommaso Sobrero Francesco Secondo Sospiri Nino Spagnoli Ugo Spataro Agostino Spaventa Luigi Spini Valdo Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco

Tantalo Michele
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Urso Giacinto Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Boato Marco

Sono in missione:

Cavaliere Stefano Ciccardini Bartolomeo Costa Raffaele De Carolis Massimo
De Poi Alfredo
Mannino Calogero
Palleschi Roberto
Porcellana Giovanni
Pucci Ernesto
Scotti Vincenzo
Speranza Edoardo
Stegagnini Bruno
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Urso Salvatore
Zamberletti Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora al subemendamento Ricci 0.1.2.2 (con l'aggiunta della parola «esportazione» dopo quella «importazione») ed al relativo emendamento Violante 1.2, nel testo modificato dal proponente, per i quali è stata chiesta la votazione segreta.

LUCIANO VIOLANTE. Si dovrà quindi votare soltanto la lettera a) e la lettera b) del mio emendamento. Chiedo, signor Presidente, di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. La lettera a) del testo del mio emendamento concerne la non punibilità dei reati connessi all'associazione o alla banda armata concernenti armi. Ora, la nozione di reati concernenti armi identifica un'area di reati aventi ad oggetto le armi: ciò in relazione anche a quanto prescritto dall'articolo 1 della legge Reale. Noi proponiamo allora di escludere da quest'area così vasta i reati di importazione e di esportazione di armi. Su questo punto siamo d'accordo con la Commissione, che ha aderito alla nostra richiesta.

Inoltre proponiamo che vengano esclusi i reati di rapina e di furto di armi perché riteniamo siano reati particolarmente gravi per i quali non debba essere concessa l'impunità. Secondo taluni non

occorrerebbe dirlo perché comunque sarebbero esclusi dalla non punibilità; in realtà, sulla base delle interpretazioni giurisprudenziali della «legge-Reale», reato concernente armi è stato considerato come reato avente ad oggetto armi. Quindi, delitti contro il patrimonio che avevano ad oggetto armi sono stati fatti rientrare nell'articolo 1 della «legge-Reale».

D'altronde, poiché non siamo in disaccordo sul merito, in quanto né i colleghi del Governo, né quelli della maggioranza intendono rendere non punibile la rapina d'armi, credo ed invito i colleghi a votare a favore di questo emendamento.

Per quanto riguarda la questione del favoreggiamento, chiedo all'attenzione dei colleghi di valutare questo fatto. Lo stesso tipo di comportamento, per esempio ospitare un terrorista in casa, finisce con l'essere punibile o non punibile a seconda che sia tenuto da chi partecipa o no alla banda armata. Se non partecipa, è punibile; ma, se questo comportamento è tenuto da chi partecipa alla banda armata, lo stesso non è punibile, perché rientra nel delitto di associazione.

Credo che ciò sia non solo una stortura e una contraddizione, ma incentivi sostanzialmente le false dichiarazioni di appartenenza a banda armata, perché a questo punto i favoreggiatori diranno di appartenere alla banda armata per godere dell'impunità.

Questi sono i motivi per i quali insistiamo su questo nostro emendamento; per altro, signor Presidente, ne chiediamo la votazione per parti separate e la votazione a scrutinio segreto della lettera a).

PRESIDENTE. Non ho nessun compito di mediazione, ma, poiché mi pare che l'onorevole Violante abbia fatto presente che non vi sarebbe diversità nella sostanza, vorrei chiedere conferma al relatore per quanto riguarda il comma b), trattandosi di un chiarimento per impedire l'eventualità che con molta chiarezza l'onorevole Violante ha illustrato.

Vorrei chiedere al relatore per la mag-

gioranza il proprio definitivo parere su questi due punti dell'emendamento.

VITALE ROBALDO, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, sul punto a) potremmo accedere alla formulazione che è stata illustrata dal collega Violante, perché praticamente tende a chiarire quello che era già compreso — secondo noi — nella legge.

PRESIDENTE. Comunque, sarebbe ad abundantiam.

VITALE ROBALDO, Relatore per la maggioranza. Per quanto riguarda il punto b), cioè l'assistenza o il favoreggiamento, la Commissione è contraria a maggioranza, perché, anche se siamo d'accordo che sembra — ed è — un fatto meno grave di quello che andiamo a prevedere qualificando come fatto non punibile la dissociazione, dobbiamo anche capire il fondamento e la struttura della legge. Infatti, il comportamento antitetico che viene privilegiato nella dissociazione non si ha nel favoreggiamento o nell'assistenza; per cui se stiamo all'impostazione della legge, che vuole privilegiare un comportamento antitetico, dovremmo respingere l'ipotesi del favoreggiamento.

Quindi, è con questa precisa motivazione giuridica che non intendiamo accettare la seconda soluzione, il punto b) relativo al favoreggiamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

Domenico Raffaello LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il parere del Governo sul primo punto è già stato espresso nel senso che le ragioni esposte a sostegno dell'emendamento della Commissione 1.43 davano per implicita l'esclusione di reati quali la rapina e l'estorsione sia pure strumentali. Quindi riteniamo che la dizione sia sufficiente e che probabilmente un'ulteriore specificazione possa essere successivamente fonte di equivoci interpretativi.

Per quanto riguarda invece la seconda

questione, l'esclusione cioè del favoreggiamento, bisogna ricordare che la logica del provvedimento che si propone all'approvazione è di favorire la dissociazione di coloro che sono militanti di organizzazioni sovversive, per evitare che vengano «riciclati» dal partito armato, ma disincentivando l'attività di favoreggiatori. Non si tratta di stabilire misure di premio per chi favoreggia, ma di offrire soltanto i mezzi per impedire che vengano riciclati dei militanti.

Il Governo, quindi, è energicamente contrario all'estensione al favoreggiamento delle ipotesi di non punibilità.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare, per dichiarazione di voto e anche per una richiesta di modalità di votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Sotto il profilo della questione del favoreggiamento, e comunque dell'assistenza ai partecipi a bande armate, esiste anche l'emendamento Galante Garrone 1.34, e l'emendamento 1.14, che ho presentato io.

Vorrei chiedere alla Presidenza se intenda mettere in votazione gli emendamenti 1.34 e 1.14 insieme al punto b) dell' emendamento Violante, ovvero se intenda votarli separatamente, o in quale altro modo.

Dichiaro comunque il mio voto favorevole al punto b) dell'emendamento Violante, ove si voti per parti separate, come mi pare sia stato richiesto. Sono ovviamente favorevole all'emendamento Galante Garrone 1.34 e Boato 1.14; e sono contrario al punto a) dell'emendamento Violante.

ALFREDO BIONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AFREDO BIONDI. Signor Presidente, io faccio una dichiarazione di voto a titolo personale perchè mi sono convinto, dopo aver ascoltato l'onorevole Violante, il parere del Governo, e il relatore, che l'inte-

resse alla dissociazione lo si ha anche quando non si obbliga chi non è associato ad associarsi per avere un beneficio.

Devo dire questo per lealtà intellettuale. Io capisco lo spirito intero della legge; ma se per realizzare uno spirito — astratto, non so se bizzarro — si deve poi, nei fatti, obbligare colui che si trovi in una determinata condizione a doversi dichiarare partecipe di una associazione (avendo magari fatto un piacere, a titolo di malintesa solidarietà, se si vuole) a realizzare quindi un'associazione... in articulo mortis, o in articulo vitae, o in articulo libertatis; credo che questo sia un assurdo. contro il quale la mia modesta coscienza individuale si ribella. (Applausi dei deputati del gruppo radicale).

PRESIDENTE. Dobbiamo innanzitutto votare a scrutinio segreto il subemendamento Ricci 0.1.2.2, accettato dalla Commissione, mentre il Governo è rimasto del parere precedente.

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Tessari?

ALESSANDRO TESSARI. Non sappiamo ancora qual è la sua risposta al quesito posto dal collega Boato in merito alla votazione di quegli emendamenti. Se venisse fatta un'unica votazione, chiediamo lo scrutinio segreto.

LUCIANO VIOLANTE. Mi scusi, signor Presidente, ma non è possibile unificare quegli emendamenti, per un motivo un pò complesso, tecnicamente, che cercherò di spiegare.

Se inseriamo, là dove lo chiedono gli onorevoli Galante Garrone e Boato, il riferimento al favoreggiamento (articolo 307 del codice penale), diamo l'impunità senza richiedere alcun comportanto particolare aggiuntivo. La lettera a), o comunque quel comma, non richiede infatti alcun comportamento particolare, perché fa riferimento al reato commesso, il reato

di partecipazione a banda armata. I reati di favoreggiamento non possono essere compiuti da persone imputate di partecipazione a banda armata, perché esiste la clausola del primo comma di vari articoli, che esclude che si risponda di favoreggiamento quando si concorre nel reato del favorito.

Gli emendamenti non sono quindi cumulabili. La nostra lettera b) tende in realtà a dare l'impunità non indiscriminatamente, ma solo nel caso in cui si rendano piene informazioni sul fatto commesso. Gli emendamenti, ripeto, non sono cumulabili, in quanto si inseriscono in due logiche diverse.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, la mia impressione è ché, nel momento in cui dovessimo votare il subemendamento Ricci e poi i punti a) e b) del suo emendamento 1.2, gli altri emendamenti che toccano il terzo comma — Trantino 1.38, Galante, Garrone 1.33, 1.43 della Commissione, Galante Garrone 1.44 e Boato 1.14 — non hanno più ragione di esistere.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, io non ho pratica di procedura parlamentare, ma ho l'impressione che questi siano da considerare come emendamenti alla lettera a) del nostro emendamento 1.2, perché si inseriscono nel contesto dei comportamenti strumentali che guadagnano l'impunità senza nessuna controcondotta.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Se il senso è quello che ha illustrato poco fa l'onorevole Violante — e devo dare atto che dal punto di vista tecnico la materia è complessa — si potrebbe votare, dopo la lettera a), la lettera b); e in subordine, nel caso non fosse approvata la lettera b) dell'emendamento Violante 1.2, votare gli emendamenti Galante Garrone 1.34 e Boato 1.14, anche tenendo conto delle due valutazioni diverse date dal Governo e da Violante. Per dell'en motiva cettiar di opportrebbe votare, dopo la lettera a), la lettera di opportrebbe votare, dopo la lettera a), la lettera di opportrebbe votare, dopo la lettera a).

intenderci, la connotazione che ha dato il Governo andrebbe nel senso, mi pare, degli emendamenti Galante Garrone e mio; mentre il collega Violante ha dato un'interpretazione, credo, di tipo collaborativo.

PRESIDENTE. Allora, nel momento in cui fosse approvata la lettera b) dell'emendamento Violante 1.2, non vi sarebbe più motivo di votare gli emendamenti Trantino 1.38, Galante Garrone 1.33 e 1.34, Boato 1.14.

Se dovesse essere approvata la lettera b), dell'emendamento Violante 1.2, si dovrà porre in votazione l'emendamento Milani 1.25, perché e aggiuntivo.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente io sono interamente d'accordo con lei sulla sostanza, con due specificazioni: l'emendamento Trantino 1.38 andrebbe votato per primo perché è più lontano; mentre l'emendamento Galante Garrone 1.33 riguarda altre ipotesi di reato, per cui credo debba essere votato a parte.

Se viene approvata la lettera b) dell'emendamento Violante 1.2, non vi è più ragione di votare gli emendamenti Galante Garrone 1.34 e Boato 1.14.

VITALE ROBALDO, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, ho sentito anche il rappresentante del Governo ed allora ribadisco che la Commissione a maggioranza accetta la lettera a) (con il subemendamento Ricci 0.1.2.2) dell'emendamento Violante 1.2, con le motivazioni dette prima dal relatore. Accettiamo anche la lettera b) per questioni di opportunità e di equità della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, insiste nella richiesta di scrutinio segreto dell'emendamento Violante 1.2?

MARIO POCHETTI. No, signor Presidente.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, non insistiamo nemmeno nella richiesta di votazione per parti separate.

Marco BOATO. Chiedo io la votazione per parti separate dell'emendamento Violante 2.1. (Commenti del deputato Briccola).

PRESIDENTE. Onorevole Briccola, la prego.

MARCO BOATO. Si tratta, infatti, di due ipotesi diverse, signor Presidente. Per questo è giusto votarle separatamente.

PRESIDENTE. Il Governo?

Domenico Raffaello LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ricci 0.1.2.2, nel testo modificato, accettato dalla maggioranza della Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera a) dell'emendamento Violante 1.2, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera b) dell'emendamento Violante 1.2, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Trantino 1.38, Galante Garrone 1.33 e 1.34, Boato 1.14 e 1.43 della Commissione.

Onorevole Milani, mantiene il suo emendamento 1.25, non accettato dalla

maggioranza della Commissione né dal Governo?

ELISEO MILANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE, Lo pongo in votazione. (È respinto).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Pazzaglia 1.39.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 1.39, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1.19 (cui è sostanzialmente identico l'emendamento Boato 1.15), accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiaro assorbito l'emendamento Ricci 1.37.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1.20, accettato dal Governo.

ີ (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Galante Garrone 1.35, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti della Commissione 1.21 e Boato 1.16, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1.42, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1.22, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Bozzi 1.28.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Questo emendamento tende a delimitare la possibilità di imporre obblighi o divieti, laddove vi sia la possibilità di dichiarazione di non punibilità, aggiungendo la specificazione «previsti dalla legge». In questo modo si evita un eccesso di discrezionalità da questo punto di vista. Sono favorevole a questa specificazione e annunzio quindi il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi 1.28, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ga-

lante Garrone 1.36, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 1.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 1. (Commenti).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Nella discussione dell'articolo mi ero riservato una valutazione in merito agli emendamenti accolti o respinti. Ritengo che positivamente siano state introdotte alcune modificazioni, sia alla seconda parte della lettera b) nel primo comma dell'articolo 1, sia sulla possibilità di applicazione dell'articolo 1 prima della sentenza di condanna definitiva, sia anche — pur con qualche perplessità da parte mia — relativamente alla questione del favoreggiamento.

Avrei preferito che fosse stata accolta la versione Galante Garrone e mia, ma ritengo che sia stato comunque positivo accogliere la lettera b) dell'emendamento Violante.

Per questi motivi, preannunzio il mio voto favorevole sull'articolo 1.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarare il mio voto contrario sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Brevissimamente, signor Presidente, per dire che sono meno ottimista del collega Boato. Ritengo che se vi è stato qualche segno di ravvedimento in alcune direzioni...

PRESIDENTE. Siamo lontani dal pentimento.

MAURO MELLINI. ...che apprezziamo e che, d'altra parte, è nella logica della materia, tuttavia riteniamo che non vi sia stata quella forma di collaborazione che sta a cuore delle altre parti, che avrebbero dovuto dimostrarla in modo da rendere meno pericolose ed attenuare le conseguenze del guaio che si sta combinando con questo come con gli altri articoli del provvedimento.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione a scrutinio segreto dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Avverto i colleghi che, subito dopo, dovremo procedere alla votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, dei due disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:
Abbate Fabrizio

Abete Giancarlo Accame Falco Aglietta Maria Adelaide Agnelli Susanna Ajardi Alberto Alberini Guido Alborghetti Guido Alici Francesco Onorato Alinovi Abdon Aliverti Gianfranco Allegra Paolo Allocca Raffaele Amabile Giovanni Amarante Giuseppe Ambrogio Franco Pompeo Amici Cesare Amodeo Natale Andreoli Giuseppe Andreoni Giovanni Andreotti Giulio Angelini Vito Antonellis Silvio Antoni Varese Armella Angelo Armellin Lino Arnaud Gian Aldo Artese Vitale Astone Giuseppe Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio Baldassi Vincenzo Balestracci Nello Balzardi Piero Angelô Bambi Moreno Bandiera Pasquale Baracetti Arnaldo Barbarossa Voza Maria I. Barca Luciano Barcellona Pietro Bartolini Mario Andrea Bassanini Franco Bassi Aldo Battaglia Adolfo Belardi Merlo Eriase Bellini Giulio Bellocchio Antonio Belussi Ernesta Berlinguer Giovanni Bernardi Antonio Bernardi Guido Bernardini Vinicio

Bernini Bruno Bertani Fogli Eletta Bettini Giovanni Bianchi Fortunato Bianchi Beretta Romana Bianco Gerardo Biasini Oddo Binelli Gian Carlo Biondi Alfredo Bisagno Tommaso Boato Marco Bocchi Fausto **Bodrato** Guido Boffardi Ines Boggio Luigi Bogi Giorgio Bonalumi Gilberto Boncompagni Livio Bonetti Mattinzoli Piera Bonferroni Franco Bonino Emma Borri Andrea Borruso Andrea Bortolani Franco Bosi Maramotti Giovanna Botta Giuseppe Bottarelli Pier Giorgio Bottari Angela Maria Branciforti Rosanna Bressani Piergiorgio Briccola Italo Brini Federico Brocca Beniamino Broccoli Paolo Pietro Bruni Francesco Brusca Antonino

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido

Buttazzoni Tonellato Paola

Caravita Giovanni Carelli Rodolfo Carloni Andreucci Maria Teresa Carmeno Pietro Caroli Giuseppe Carpino Antonio Carrà Giuseppe Carta Gianuario Caruso Antonio Casalino Giorgio Casati Francesco Castelli Migali Anna Maria Cattanei Francesco Cavigliasso Paola Ceni Giuseppe Cerquetti Enea Cerrina Feroni Gian Luca Chiovini Cecilia Ciai Trivelli Annamaria Ciampaglia Alberto Ciannamea Leonardo Cicciomessere Roberto Citaristi Severino Citterio Ezio Ciuffini Fabio Maria Codrignani Giancarla Colomba Giulio Colonna Flavio Colucci Francesco Cominato Lucia Conchiglia Calasso Cristina Conte Antonio Contu Felice Corà Renato Corder Marino Corradi Nadia Corvisieri Silverio Cossiga Francesco Costamagna Giuseppe Covatta Luigi Cravedi Mario Cuffaro Antonino Cuminetti Sergio Cuojati Giovanni Curcio Rocco Cusumano Vito

Dal Castello Mario D'Alema Giuseppe De Caro Paolo De Cinque Germano de Cosmo Vincenzo

Degan Costante
De Gennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminero Enzo Esposto Attilio Evangelisti Franco

Fabbri Orlando Facchini Adolfo Faccio Adele Faenzi Ivo Fanti Guido Federico Camillo Felisetti Luigi Dino Ferrari Silvestro Ferri Franco Fioret Mario Fiori Giovannino Fontana Elio Fontana Giovanni Angelo Forlani Arnaldo Forte Francesco Forte Salvatore Fracanzani Carlo Fracchia Bruno Francese Angela Frasnelli Hubert Furia Giovanni Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gatti Natalino

Gava Antonio Geremicca Andrea Giadresco Giovanni Giglia Luigi Giovagnoli Sposetti Angela Gitti Tarcisio Giudice Giovanni Giura Longo Raffaele Gottardo Natale Gradi Giuliano Graduata Michele Granati Caruso M. Teresa Grassucci Lelio Grippo Ugo Gualandi Enrico Gui Luigi Gullotti Antonino

Ianniello Mauro Ichino Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Lettieri Nicola
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magnani Noya Maria
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo

Margheri Andrea Maroli Fiorenzo Marraffini Alfredo Martelli Claudio Martini Maria Eletta Martorelli Francesco Marzotto Caotorta Antonio Masiello Vitilio Mastella Clemente Mazzarrino Antonio Mario Mellini Mauro Mensorio Carmine Menziani Enrico Merolli Carlo Meucci Enzo Migliorini Giovanni Milani Eliseo Misasi Riccardo Molineri Rosalba Monteleone Saverio Moro Paolo Enrico Moschini Renzo Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio Natta Alessandro Nespolo Carla Federica Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio

Perantuono Tommaso Pernice Giuseppe Petrucci Amerigo Pezzati Sergio Picano Angelo Picchioni Rolando Piccinelli Enea Piccoli Maria Santa Pierino Giuseppe Pirolo Pietro Pisicchio Natale Pisoni Ferruccio Pochetti Mario Politano Franco Portatadino Costante Postal Giorgio Prandini Giovanni Preti Luigi Proietti Franco Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria Quieti Giuseppe

Radi Luciano Raffaelli Edmondo Raffaelli Mario Rallo Girolamo Ramella Carlo Ravaglia Gianni Reggiani 'Alessandro Reichlin Alfredo Reina Giuseppe Rende Pietro Ricci Raimondo Rindone Salvatore Rippa Giuseppe Riz Roland Rizzi Enrico Rizzo Aldo Robaldo Vitale Roccella Francesco Rocelli Gian Franco Rodotà Stefano Romano Riccardo Romualdi Pino Rosolen Angela Maria Rossi Alberto Rossi di Montelera Luigi Rossino Giovanni

Rubbi Antonio

Rubbi Emilio

Rubino Raffaello Russo Ferdinando Russo Giuseppe Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco Saladino Gaspare Salvato Ersilia Salvatore Elvio Alfonso Salvi Franco Sandomenico Egizio Sanese Nicola Sanguineti Edoardo Santuz Giorgio Sanza Angelo Maria Sarri Trabujo Milena Sarti Armando Satanassi Angelo Scalia Vito Scaramucci Guaitini Alba Scarlato Vincenzo Scovacricchi Martino Scozia Michele Sedati Giacomo Segni Mario Serri Rino Servello Francesco Sicolo Tommaso Silvestri Giuliano Sinesio Giuseppe Sobrero Francesco Secondo Sospiri Nino Spagnoli Ugo Spataro Agostino Spaventa Luigi Spini Valdo Sposetti Giuseppe Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tantalo Michele
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo

Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Urso Giacinto Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe Zambon Bruno Zaniboni Antonino Zanini Paolo Zarro Giovanni Zavagnin Antonio Zolla Michele Zoppetti Francesco Zoppi Pietro Zoso Giuliano Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Cavaliere Stefano Ciccardini Bartolomeo Colombo Emilio Costa Raffaele De Carolis Massimo De Poi Alfredo Mannino Calogero Palleschi Roberto Porcellana Giovanni Pucci Ernesto Scotti Vincenzo Speranza Edoardo Stegagnini Bruno Tassone Mario Tesini Giancarlo Urso Salvatore

Il seguito del dibattito è rinviato ad la altra seduta.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3160, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1710. — «Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici. Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni riguardanti le zone terremotate della Valle del Belice» (approvato dal Senato) (3160):

Presenti	408
Votanti	407
Astenuti	1
Maggioranza	204
Voti favorevoli 360	
Voti contrari	47

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2746, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1273. — «Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a Gar-

ching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 19 giugno 1974 (approvato dal Senato) (2746):

Presenti	410
Votanti	409
Astenuti	1
Maggioranza	205
Voti favorevoli 377	
Voti contrari	32

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbate Fabrizio Abete Giancarlo Accame Falco Aglietta Maria Adelaide Agnelli Susanna Aiardi Alberto Aiello Aldo Alberini Guido Alborghetti Guido Alici Francesco Onorato Alinovi Abdon Aliverti Gianfranco Allegra Paolo Allocca Raffaele Amabile Giovanni Amarante Giuseppe Ambrogio Franco Pompeo Amici Cesare Amodeo Natale Andreoli Giuseppe Andreoni Giovanni Andreotti Giulio Angelini Vito Antonellis Silvio Antoni Varese Armella Angelo Armellin Lino Arnaud Gian Aldo Artese Vitale Astone Giuseppe

Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio

Baldassi Vincenzo

Balestracci Nello

Balzardi Piero Angelo

Bambi Moreno

Bandiera Pasquale

Baracetti Arnaldo

Barbarossa Voza Maria I.

Barca Luciano

Barcellona Pietro

Bartolini Mario Andrea

Bassanini Franco

Bassi Aldo

Belardi Merlo Eriase

Bellini Giulio

Bellocchio Antonio

Belussi Ernesta

Berlinguer Giovanni

Bernardi Antonio

Bernardi Guido

Bernardini Vinicio

Bernini Bruno

Bertani Fogli Eletta

Bettini Giovanni

Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana

Bianco Gerardo

Biasini Oddo

Binelli Gian Carlo

Biondi Alfredo

Bisagno Tommaso

Bocchi Fausto

Bodrato Guido

Boffardi Ines

Boggio Luigi

Bogi Giorgio

Bonalumi Gilberto

Boncompagni Livio

Bonetti Mattinzoli Piera

Bonferroni Franco

Bonino Emma

Borri Andrea

Borruso Andrea

Bortolani Franco

Bosi Maramotti Giovanna

Botta Giuseppe

Bottarelli Pier Giorgio

Bottari Angela Maria

Bova Francesco

Branciforti Rosanna

Bressani Piergiorgio

Briccola Italo

Brini Federico

Brocca Beniamino

Broccoli Paolo Pietro

Bruni Francesco

Brusca Antonino

Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro

Cacciari Massimo

Caiati Italo Giulio

Calaminici Armando

Caldoro Antonio

Calonaci Vasco

Campagnoli Mario

Cantelmi Giancarlo

Canullo Leo

Cappelli Lorenzo

Cappelloni Guido

Carandini Guido

Caravita Giovanni

Carelli Rodolfo

Carloni Andreucci Maria Teresa

Carmeno Pietro

Caroli Giuseppe

Carpino Antonio

Carrà Giuseppe

Carta Gianuario

Caruso Antonio

Casalino Giorgio

Casati Francesco

Castelli Migali Anna Maria

Cattanei Francesco

Cavigliasso Paola Ceni Giuseppe

Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca

Chiovini Cecilia

Ciai Trivelli Annamaria

Ciampaglia Alberto

Ciannamea Leonardo

Cicciomessere Roberto

Citaristi Severino

Citterio Ezio

Ciuffini Fabio Maria

Codrignani Giancarla

Colomba Giulio

Colonna Flavio

Colucci Francesco

Cominato Lucia

Conchiglia Calasso Cristina

Conte Antonio
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Cusumano Vito

Dal Castello Mario Darida Clelio De Caro Paolo De Cinque Germano de Cosmo Vincenzo Degan Costante De Gennaro Giuseppe De Gregorio Michele Dell'Andro Renato Del Pennino Antonio Del Rio Giovanni De Mita Luigi Ciriaco De Simone Domenico Di Giovanni Arnaldo Di Vagno Giuseppe Drago Antonino **Dujany Cesare** Dulbecco Francesco **Dutto Mauro**

Erminero Enzo Esposto Attilio.

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fracanzani Carlo

Fracchia Bruno Francese Angela Frasnelli Hubert Furia Giovanni Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni Galli Maria Luisa Gambolato Pietro Gandolfi Aldo Garavaglia Maria Pia Gargano Mario Garocchio Alberto Garzia Raffaele Gatti Natalino Gava Antonio Geremicca Andrea Giadresco Giovanni Giglia Luigi Giovagnoli Sposetti Angela Gitti Tarcisio Giudice Giovanni Giura Longo Raffaele Goria Giovanni Giuseppe Gottardo Natale Gradi Giuliano Graduata Michele Granati Caruso M. Teresa Grassucci Lelio Grippo Ugo Gui Luigi Gullotti Antonino

Ianniello Mauro Ichino Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Lettieri Nicola
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido

Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino Macciotta Giorgio Macis Francesco Magnani Nova Maria Malfatti Franco Maria Malvestio Piergiovanni Mammì Oscar Mancini Vincenzo Manfredi Giuseppe Manfredi Manfredo Manfredini Viller Mannuzzu Salvatore Mantella Guido Marabini Virginiangelo Maroli Fiorenzo Marraffini Alfredo Martini Maria Eletta Martorelli Francesco Masiello Vitilio Matrone Luigi Mellini Mauro Mensorio Carmine Menziani Enrico Merolli Carlo Meucci Enzo Migliorini Giovanni Milani Eliseo Milasi Riccardo Molineri Rosalba Monteleone Saverio Moro Paolo Enrico Moschini Renzo Motetta Giovanni

Natta Alessandro Nespolo Carla Federica Nonne Giovanni

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile Pallanti Novello Palopoli Fulvio Pandolfi Filippo Maria Pani Mario Pasquini Alessio Pastore Aldo Patria Renzo Pazzaglia Alfredo Pecchia Tornati M. Augusta Peggio Eugenio Pellicani Giovanni Pellizzari Gianmario Pennacchini Erminio Perantuono Tommaso Pernice Giuseppe Petrucci Amerigo Pezzati Sergio Picano Angelo Picchioni Rolando Piccinelli Enea Piccoli Maria Santa Pierino Giuseppe Pirolo Pietro Pisicchio Natale Pisoni Ferruccio Pochetti Mario Politano Franco Portatadino Costante Postal Giorgio Prandini Giovanni Proietti Franco Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria Quieti Giuseppe

Radi Luciano Raffaelli Edmondo Raffaelli Mario Rallo Girolamo Ramella Carlo Ravaglia Gianni Reggiani Alessandro Reichlin Alfredo Rende Pietro Ricci Raimondo Rindone Salvatore Rippa Giuseppe Riz Roland Rizzo Aldo Robaldo Vitale Roccella Francesco Rocelli Gian Franco Rodotà Stefano Romano Riccardo Romualdi Pino

Rosolen Angela Maria Rossi Alberto Rossi di Montelera Luigi Rossino Giovanni Rubbi Antonio Rubbi Emilio Rubino Raffaello Russo Ferdinando Russo Giuseppe Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco Saladino Gaspare Salvato Ersilia Salvatore Elvio Alfonso Salvi Franco Sandomenico Egizio Sanese Nicola Sangalli Carlo Sanguineti Edoardo Santuz Giorgio Sanza Angelo Maria Sarri Trabujo Milena Sarti Armando Satanassi Angelo Scaramucci Guaitini Alba Scarlato Vincenzo Scovacricchi Martino Scozia Michele Sedati Giacomo Segni Mario Serri Rino Servello Francesco Sicolo Tommaso Silvestri Giuliano Sinesio Giuseppe Sobrero Francesco Secondo Sospiri Nino Spataro Agostino Spaventa Luigi Sposetti Giuseppe Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tantalo Michele
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe

Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Urso Giacinto Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe Zambon Bruno Zaniboni Antonino Zanini Paolo Zarro Giovanni Zavagnin Antonio Zolla Michele Zoppetti Francesco Zoppi Pietro Zoso Giuliano Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sul disegno di legge 3160:

Boato Marco

Si è astenuto sul disegno di legge 2746:

Boato Marco

Sono in missione:

Cavaliere Stefano Ciccardini Bartolomeo Colombo Emilio

Costa Raffaele
De Carolis Massimo
De Poi Alfredo
Fioret Marco
Mannino Calogero
Palleschi Roberto
Porcellana Giovanni
Pucci Ernesto
Scotti Vincenzo
Speranza Edoardo
Stegagnini Bruno
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Urso Salvatore

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata» (3220).

A norma del primo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, comunico che il suddetto disegno di legge è deferito alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici), in sede referente, con il parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della XI, della XIII e della XV Commissione.

Il suddetto disegno di legge è, altresì, assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 96-bis.

Per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera

che il Governo ha fatto sapere di essere pronto a rispondere sui documenti di sindacato ispettivo presentati sull'argomento del sommergibile presente nelle acque di Taranto, nella seduta di giovedì 4 marzo.

Poiché giovedì mattina si riunirà la Conferenza dei presidenti di gruppo, ritengo che in quella sede si potrà prendere una decisione al riguardo.

ABDON ALINOVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABDON ALINOVI. Signor Presidente, vorrei sollecitare lo svolgimento delle numerose interpellanze ed interrogazioni che sono state presentate da colleghi del mio gruppo (ma credo anche da colleghi di altri gruppi) in merito alla situazione dell'Alfa Romeo, degli stabilimenti chimici e petrolchimici del Mezzogiorno e di altre parti del paese, nonché della Montedison. Vorrei pregare la Presidenza di concordare con il Governo una mattinata da dedicare al complesso di questi argomenti, in modo che, con la presenza dei ministri dell'industria e delle partecipazioni statali, la Camera possa occuparsi di queste gravi questioni che turbano la vita dei lavoratori e del paese.

PRESIDENTE. Onorevole Alinovi, posso aggiungere alla normale assicurazione che la Presidenza dà ai colleghi che sollecitano lo svolgimento di documenti del sindacato ispettivo, che per domattina è convocata la Conferenza dei capigruppo: probabilmente questa questione potrà essere discussa e precisata.

MICHELE ZOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE ZOLLA. Signor Presidente, vorrei sollecitare lo svolgimento di una interrogazione che ho presentato e che è stata pubblicata sui resoconti della seduta del 10 dicembre dello scorso anno. Con questa interrogazione mi ripromettevo di

richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che in Italia risiede un gruppo di ex cittadini polacchi, divenuti cittadini italiani, che hanno combattuto per la libertà del nostro paese con il Corpo del generale Anders e mi permettevo di sottolineare l'opportunità che attraverso un apposito provvedimento venisse concesso a costoro, che ormai hanno raggiunto l'età pensionabile, il riconoscimento del servizio militare prestato per la liberazione del nostro paese, ai fini del trattamento di quiescenza.

In un momento in cui il nostro Governo sta dando segni di solidarietà nei confronti degli aneliti di libertà del popolo polacco, sarebbe altamente significativo riconoscere il contributo fornito dai polacchi per la libertà del nostro paese. Ecco i motivi per i quali, onorevole Presidente, mi permetto di sollecitare la risposta a questa interrogazione.

PRESIDENTE. La Presidenza farà presente questa sua richiesta e le farà sapere se e quando il Governo sarà pronto a rispondere a questa interrogazione.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate

alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:
Mercoledì 3 marzo 1982, alle 9,30.

- 1. Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.
- 2. Discussione di mozioni concernenti la situazione nel Salvador e in Turchia.

La seduta termina alle 21,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
Avv. Dario Cassanello

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 1 di mercoledì 3 marzo 1982.

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONE ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

CICCIOMESSERE, MELEGA, TESSARI ALESSANDRO, MELLINI, BONINO E FACCIO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere le modalità di avvistamento di un sommergibile di nazione non identificata nella acque del golfo di Taranto.

Per sapere infine se l'adozione di una linea di base da Leuca a Punta Alice, e quindi la «chiusura» del golfo di Taranto, appare conforme al diritto internazionale. (5-02971)

BOTTARI, SALVATO E BOGGIO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere –

premesso che sabato 19 dicembre 1981 due lavoratori di Castellammare di Stabia, alle dipendenze dell'impresa CASKAL, specializzata in impianti tecnici navali, subcommittente della SMEB cantieri navali spa di Messina, sono stati vittima di un grave incidente, provocato dall'esplosione in una cisterna della nave Santa Lucia, a seguito della quale un lavoratore ha perso la vita ed un altro è in fin di vita;

considerato che i suddetti lavoratori lavorano fuori dal normale orario di lavoro, quindi in assenza delle strutture di pronto intervento organizzate normalmente dal cantiere, e senza la presenza del servizio vigilanza antincendio previsto dalla legge; pertanto i due lavoratori sono rimasti intrappolati all'interno della cisterna per circa 30 minuti prima che intervenissero i primi soccorsi;

rilevato altresì che questo grave incidente non è un fatto isolato; ma è l'ultimo di una serie, su cui stanno ancora indagando le competenti autorità -:

- 1) come il Ministro intenda intervenire affinché sia fatta piena luce sull'accaduto e siano individuate le eventuali responsabilità;
- 2) se siano state applicate tutte le norme di prevenzione e di sicurezza previste:
- 3) quali iniziative intenda assumere affinché siano salvaguardate e garantite la vita e la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro. (5-02972)

GRASSUCCI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere i criteri, le valutazioni ed il metodo adottato dalla giunta della CCIAA di Cagliari nel rinnovo delle commissioni di esame REC.

Per conoscere inoltre quali interventi il Ministero dell'industria intende adottare allo scopo di garantire una corretta composizione delle Commissioni di cui sopra presso la CCIAA di Cagliari e delle altre province. (5-02973)

BELLOCCHIO, TRIVA E BROCCOLI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere – premesso che è stata adottata l'iniziativa di inviare presso i grandi comuni dell'Italia settentrionale ispettori con il compito di verificare lo stato della finanza locale – se analoga iniziativa non si intenda rivolgere verso il comune di Aversa (Caserta), dove in occasione del voto sul bilancio per il 1981 sono emerse gravissime inadempienze e omissioni da parte di quell'amministrazione (mancato introito di centinaia e centinaia di milioni per opere di urbanistica;

rilascio di licenze edilizie senza il pagamento degli oneri previsti per legge; mancata riscossione dei tributi relativi alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, per i quali addirittura mancano il relativo ruolo e l'elenco dei contribuenti, eccetera).

(5-02974)

BELLOCCHIO E MOTETTA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la dogana di Novara è da 4 anni teatro di traffici illeciti e ciò anche a causa delle carenze strutturali dell'ufficio che continuano sempre più ad aggravarsi.

Per conoscere se l'amministrazione non intenda recepire alcune delle proposte elaborate dalle organizzazioni sindacali in quanto tese ad eliminare gli inconvenienti denunciati.

Per conoscere quali iniziative urgenti intenda adottare per ridare serenità e tranquillità ai dipendenti ed agli operatori economici. (5-02975)

BELLOCCHIO. TRIVA E BROCCOLI. — Al Ministro dell'interno, — Per conoscere se, in assenza di provvedimenti adottati all'uopo dal prefetto di Caserta, sempre inadempiente, quando si tratta di intervenire nell'operato di talune amministrazioni, non intenda a questi surrogarsi per garantire una corretta gestione del pubblico denaro da parte degli amministratori comunali di Aversa, colpevoli di gravissime inadempienze e omissioni, quali ad esempio il mancato introito di centinaia e centinaia di milioni per opere di urbanizzazione: il rilascio di licenze edilizie senza il pagamento degli oneri previsti per legge; la mancata riscossione dei tributi relativi alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, per i quali addirittura mancano il relativo ruolo e l'elenco dei contribuenti:

per conoscere, in caso affermativo, quali urgenti iniziative intenda intraprendere contro chi impunemente non solo viola la legge, ma contribuisce efficacemente anche al dissesto della finanza pubblica. (5-02976)

STEGAGNINI, ROSSI, DAL CASTELLO E CERIONI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere – in relazione alla vicenda del sommergibile di presumibile nazionalità sovietica che il 24 febbraio 1982

ha violato in immersione le acque territoriali italiane nel golfo di Taranto -:

se risulti individuato il tipo di missione attuato dal sommergibile in questione e quali siano in concreto le informazioni classificate o non che esso può avere acquisito sul nostro sistema difensivo navale, con particolare riferimento a modalità operative, tecniche nella lotta anti-som, spazi di mare territoriale non sottoposti a comando e controllo, tempi e capacità di reazione;

se l'azione, il comportamento e le misure adottate dal sommergibile Leonar-do da Vinci, siano state efficaci e comunque le più idonee a fronteggiare la minaccia subacquea portata al nostro sistema difensivo;

quali iniziative il Governo ha preso o intende prendere sul piano politico e militare per respingere tali pericolose provocatorie incursioni;

quali, a parere del Governo, siano state la gravità e pericolosità dell'incursione condotta nei riguardi della più importante base navale militare italiana.

(5-02977)

SEPPIA E PASQUINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere quali chiarimenti sia in grado di fornire in merito agli incidenti accaduti domenica 28 febbraio 1982 ad Arezzo al termine della partita di calcio Arezzo-Livorno.

Le forze dell'ordine sono dovute intervenire ripetutamente per frenare l'azione dei tifosi esagitati che imperversavano in vari punti della città. Nel corso di questi scontri si sono avuti anche due feriti; uno è un giovane che ha riportato la frattura della gamba per un colpo d'arma da fuoco esploso da un agente; l'altro ferito, rimasto involontariamente coinvolto in una rissa fra i tifosi di opposte fazioni, è un pensionato che ha riportato la prognosi riservata sembra per un colpo inferto con il calcio di un moschetto.

Da parte dell'opinione pubblica, la quale ha assistito sbigottita a tali incidenti,

è stato notato da più parti un irrazionale impiego delle forze dell'ordine che agivano in modo disorganico il che fa supporre la mancata o perlomeno inadeguata opera di coordinamento da parte dei sovrintendenti e responsabili del servizio di ordine pubblico.

Prescindendo dalle eventuali responsabilità penali, in ordine alle quali sta indagando la magistratura, si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intenda assumere per accertare eventuali responsabilità e carenze direttive o disservizi che si sono verificati al termine della partita di calcio, considerando che, già nella settimana antecedente la partita, nella città circolavano voci di rapporti aspri, di volontà di rivincita fra gli ambienti più esasperati delle due tifoserie. (5-02978)

GRANATI CARUSO, COMINATO, RA-MELLA E BOCCHI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere – premesso che l'amministrazione delle poste, diversamente da altre amministrazioni dello Stato, non assicura i propri dipendenti all'INAIL, ma garantisce direttamente, in caso di infortunio con residuo permanente di invalidità lavorativa, una rendita pari a quelle dell'INAIL; che, mentre l'INAIL ha provveduto alla rivalutazione triennale delle rendite già dal 1º luglio 1980, analoga rivalutazione non è ancora stata operata dall'amministrazione delle poste —:

quali sono le ragioni di questo grave ritardo che provoca danni notevoli ai lavoratori interessati;

quando il Governo intende risolvere questo problema;

quali provvedimenti ritiene di adottare per evitare che i lamentati annosi ritardi si ripetano per il futuro. (5-02979)

PICCINELLI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere – premesso che, nel rispondere alla interrogazione numero 5-02675, il Ministro dei lavori pubblici ha confermato che « il tracciato della variante alla strada statale n. 1 Aurelia tra Scarlino e Follonica, proposto dal comune di Follonica e dalla regione Toscana e sul quale si è espresso favorevolmente il consiglio di amministrazione dell'ANAS, appare effettivamente più oneroso e complesso dell'altro tracciato, sempre in variante, precedentemente considerato ed anch'esso proposto a suo tempo dalla regione Toscana», «in quanto il tracciato definitivamente approvato ed ubicato più a monte presenta un maggior numero di opere d'arte quali n. 3 gallerie per complessivi metri lineari 1.329 e n. 5 viadotti per complessivi metri lineari 1.005 » -:

- 1) quale sarà il maggior onere effettivo e la maggior lunghezza virtuale del nuovo tracciato della predetta variante, nonché il maggior onere annuo complessivo per la generalità degli utenti e per la comunità nazionale, determinati dai maggiori costi di gestione e di esercizio;
- 2) quali siano effettivamente i maggiori « intralci » che deriverebbero dalla modificazione del VI lotto del tracciato prescelto nel 1977 e se non ritenga che esista, prima dell'appalto dei lavori dello stesso, il tempo necessario per rimuoverli;
- 3) per quali motivi ritenga impossibile una variante, in corso d'opera, nel tratto terminale del V lotto;
- 4) per quali ragioni il Ministero dei lavori pubblici e l'ANAS intendano rinunciare al loro precipuo dovere e compito di realizzare arterie stradali rispondenti in primo luogo agli interessi generali della comunità nazionale. (5-02980)

BOFFARDI, SCAIOLA, ZOPPI, CATTA-NEI, MANFREDI MANFREDO, REVELLI E FARAGUTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti. — Per conoscere, mentre si sta progettando un piano a medio termine degli investimenti per opere aeroportuali, se sono vere le notizie pubblicate dalla stampa secondo le quali l'aeroporto Cristoforo

Colombo di Genova non verrebbe inserito nel contesto della programmazione.

Ciò significa che l'aerostazione per i passeggeri, ridotta veramente ad una « baracca », la caserma dei vigili del fuoco e tutte quelle infrastrutture da lungo tempo carenti e assai necessarie, dovrebbero essere rinviate sine die.

Gli interroganti, esprimendo la generale protesta dei cittadini liguri che vedono in tale decisione una ennesima emarginazione della regione Ligure da provvidenze ampiamente motivate e documentate, chiedono di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo, mentre sollecitano l'inserimento dell'aerostazione del Cristoforo Colombo fra gli stanziamenti governativi da programmare.

Gli interroganti fanno presente l'urgenza di tale decisione poiché un ulteriore rinvio allontanerebbe la realizzazione ormai improcrastinabile. (5-02981)

GRASSUCCI, CIUFFINI E GAMBOLA-TO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per consentire il potenziamento della carrozzabile ex strada ferroviaria Moneglia-Riva Trigoso.

In particolare, per sapere se il Ministro ritenga opportuno:

- passare alla competenza dell'ANAS detta strada;
- 2) prendere iniziative per garantirne la necessaria sicurezza;
- 3) provvedere a rendere tale percorso adeguato alle locali esigenze di traffico in considerazione della importanza turistica dei centri della zona e del fatto che esso consente un notevole abbreviamento del tragitto, un tempo di percorrenza molto più breve nonché un alleggerimento del traffico nella restante rete già tanto intasata. (5-02982)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

PASTORE. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere – premesso che:

- a) il castello di Roccavignale (Savona) risalente ad epoca medioevale ed appartenuto in un più recente passato alla famiglia dei Del Carretto, si trova in istato di deplorevole decadenza ed abbandono;
- b) in particolare una torre dell'edificio è pericolante e minaccia di crollare sulla strada che fa comunicare il comune capoluogo con la frazione Camponuovo con il rischio reale di isolamento degli abitanti della frazione stessa;
- c) la parte superiore della torre, infine, minaccia seriamente di crollare su di una casa colonica dove vive una famiglia composta da cinque persone -:
- 1) quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere il Governo per eliminare i gravi pericoli sopra denunciati ed assicurare quindi, nel breve periodo, una accettabile sicurezza statica all'edificio:
- 2) quali programmi di utilizzo del castello sono stati ipotizzati, tenendo conto che, a giudizio dell'interrogante, esso potrebbe essere utilizzato per iniziative culturali e che, in particolare, il vasto cortile interno potrebbe ospitare manifestazioni artistiche e teatrali. (4-13045)
- RALLO. Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere come mai Pappalardo Santa, nata il 13 gennaio 1911, abitante a Catenanuova (Enna) in via Nazionale 52, intestataria della pensione SO n. 1261994, con data di emissione 06-81 ha avuto comunicato nel modello O-bis M che le spettava una pensione

mensile di lire 204.050, mentre l'assegno che le viene inviato, per esempio in data 8 ottobre 1981, porta la cifra di lire 109.760. (4-13046)

RALLO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere perché a tutt'oggi non è stato dato esito alla domanda di pensione di guerra (n. 9107368) di Coppola Natale, nato a Paternò (Catania) il 12 aprile 1917 e abitante a Paternò in via Giuffrida 11. (4-13047)

CARRÀ E CALAMINICI. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere quali misure sono state prese o si intendono prendere in merito allo stato di crisi in cui versa il settore dei vagoni letto per la dimostrata volontà della compagnia che attualmente gestisce il servizio, di incuria e disinteresse limitando al minimo indispensabile la manutenzione e gli altri interventi necessari al servizio carrozze letto.

Lo stato pietoso di gran parte delle carrozze, molte delle quali veramente da museo, lo stato pietoso di parte della biancheria ecc. creano non poche difficoltà agli utenti nonostante l'elevato prezzo da essi pagato, e si deve solo al senso di responsabilità e all'impegno del personale se le difficoltà per gli utenti sono in parte alleviate.

Per sapere:

se il ministro non ritiene necessario un suo intervento affinché l'Azienda delle ferrovie dello Stato presenti al più presto un piano organico di riorganizzazione del settore come più volte richiesto dalle organizzazioni sindacali in modo da consentire una migliore utilizzazione del personale e un miglioramento della qualità dei servizi svolti;

infine, quali iniziative intenda prendere per dare una risposta positiva alle legittime aspirazioni dei lavoratori del settore scesi in lotta per un miglioramento del servizio e la sicurezza del posto di lavoro. (4-13048)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere -

in relazione al decreto 19 novembre 1981 « Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie », riportante l'allevamento di animali fra le industrie di 1ª classe;

considerato che talune operazioni di speculazione edilizia hanno fatto sorgere un contenzioso nei confronti di quegli allevamenti di animali ubicati originariamente in aree idonee all'insediamento di industrie di 1ª classe;

considerato che tale situazione crea notevoli incertezze circa il futuro svolgimento dell'attività di alcuni allevamenti, nonché un evidente danno economico per gli stessi –

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per la salvaguardia della priorità di insediamento degli allevamenti di animali. (4-13049)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

1) se risponde al vero che la II sottocommissione del gruppo 103 del giudizio di idoneità per professore associato ha privilegiato gli esaminandi in possesso della libera docenza, disattendendo il senso della legge regolatrice del concorso medesimo, che per la formulazione del giudizio stabilisce siano tenuti in considerazione l'attività didattica, le funzioni svolte e i titoli scientifici, senza pertanto fare riferimento di sorta alla libera docenza;

2) se risponde al vero che il Ministro della pubblica istruzione, dopo avere in un primo momento accolto i numerosi esposti pervenuti e, di conseguenza, rimandato al Consiglio universitario nazionale gli atti relativi, in un secondo momento ha ignorato gli esposti predetti.

(4-13050)

COSTAMAGNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere:

se risponde al vero che lavoratori disoccupati ex reclusi, che desideravano accedere agli scavi di Ercolano (Napoli), in occasione della visita del Ministro dei beni culturali e ambientali il giorno 30 gennaio 1982, nonostante abbiano anche pagato il biglietto d'ingresso, non sono stati ammessi al museo per ascoltare il discorso del Ministro;

quali determinazioni intenda assumere il Ministero dei beni culturali per chiarire se risponda al vero un non lecito comportamento di alcuni suoi funzionari, i quali avrebbero distribuito biglietti d'ingresso gratuito facendoli passare per quelli normali, intascandone così i relativi importi.

Per avere notizie sulla controversia delle due pro loco alla luce dei gravissimi fatti su cui la procura della Repubblica di Napoli sta indagando, e per sapere se è vero che il sindaco f.f. avrebbe proibito al presidente della pro loco turistica di parlare in occasione della visita effettuata negli scavi dal Ministro per i beni culturali.

Per sapere se sono vere le voci secondo cui il sindaco non avrebbe risposto ad una richiesta di lavoro, su iniziativa di una delle due pro loco, per l'inserimento di ex detenuti, organizzati in cooperativa, negli scavi di Ercolano, attualmente in stato di deplorevole abbandono.

(4-13051)

MIGLIORINI E COLOMBA. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere se sia a conoscenza:

che la Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Venezia ha deciso la soppressione – con il nuovo orario che andrà in vigore il 23 maggio 1982 – di ben 11 corse giornaliere (sostituite con

autocorse) nella linea ferroviaria Portogruaro-Casarsa della Delizia; tale provvedimento viene ad aggravare la situazione della linea caratterizzata da uno stato di degrado e di totale abbandono, tanto è vero che neanche nel piano integrativo di ammodernamento delle ferrovie dello Stato elaborato dal compartimento è previsto alcun programma di lavori riguardanti la Portogruaro-Casarsa, nonostante le organizzazioni sindacali, le amministrazioni comunali, la provincia, il 1º bacino di traffico di Pordenone, abbiano ripetutamente richiesto da lungo tempo l'ammodernamento delle stazioni, l'automatizzazione dei passaggi a livello, degli scambi, ecc.);

che il servizio sostitutivo con autocorse contribuisce maggiormente a creare disservizio, per il disagio che ne deriva per le mancate coincidenze causa l'aumento del traffico su una rete stradale già precaria per il normale traffico;

che la rete ferroviaria non solo ha rilevanza locale per il numero degli utenti e l'elevato volume di trasporto merci (nel 1981 utenti n. 51.453 di cui 15.720 pendolari), ma è anche di collegamento più breve delle due linee principali Udine-Venezia e Trieste-Venezia;

che anche nel piano regolatore trasporti del Friuli-Venezia Giulia figura espressamente citata questa linea per le necessarie opere di potenziamento ed elettrificazione.

Tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga di assumere le opportune iniziative per la revoca del ventilato provvedimento e per predisporre un piano di investimenti per l'ammodernamento delle strutture e degli impianti fissi della linea Portogruaro-Casarsa e ciò anche in ossequio al voto espresso dalla Camera il 22 dicembre 1981 nel quale il territorio interessato viene considerato tra le zone depresse del Friuli-Venezia Giulia e quindi abbisognevole di concreti interventi per lo sviluppo economico e sociale. (4-13052)

GUARRA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere il suo pensiero su quanto pubblicato dall'agenzia giornalistica La Repubblica nel suo numero 8 del 13 gennaio 1982 e riguardante un documento distribuito a Milano davanti alla sede dell'ENI nel quale si lanciano gravi accuse a carico di Armand Hammer, recentemente apparso alla televisione italiana al fianco del Presidente della Repubblica quale proprietario del codice di Leonardo da Vinci su «Le acque, la terra, l'universo ».

In tale documento si pone in evidenza che tra gli altri crimini il personaggio in questione non sarebbe estraneo anche all'assassinio di Enrico Mattei. (4-13053)

LAMORTE. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere – premesso:

che l'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dispone la concessione di un contributo pari al 75 per cento della spesa, a favore di investimenti fino a 20 miliardi, per la realizzazione di nuovi stabilimenti industriali in determinate aree, con riferimento alle zone disastrate dal terremoto del 23 novembre 1980 ed individuate dalle regioni Basilicata e Campania;

che il sesto comma della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'itervento straordinario nel Mezzogiorno, affida al CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la possibilità di deliberare l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriali;

che la predetta disposizione della legge n. 183, peraltro resa operante con deliberazione del CIPI, aveva giustamente l'obiettivo di selezionare le attività da incentivare, in relazione ad oggettive condizioni di mercato ed a prestabilite priorità

circa i settori economici da agevolare nel sistema industriale del sud;

che le agevolazioni finanziarie previste dalla citata legge n. 219, notevolmente più vantaggiose rispetto a quelle recate dalla legge sul Mezzogiorno, non contemplano alcuna selezione di iniziative industriali agevolabili con la possibile conseguenza di attribuire incentivi indiscriminatamente ad ogni tipo di investimento, anche a quelli esclusi dalla legge n. 183 in quanto indirizzati in settori ritenuti saturi o non compatibili con i piani di settore ed i progetti di sviluppo predisposti dalle regioni meridionali —

se sono allo studio iniziative per pervenire a norme di coordinamento fra le due predette leggi, se tale coordinamento è ritenuto opportuno e, se esistente, quale indirizzo si intende seguire in materia.

L'interrogante, infine, tenuto conto che dall'esame delle domande pervenute finora ai consorzi industriali ed alle comunità montane, relative a nuove iniziative industriali, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 219, emerge chiaramente che trattasi in modo prevalente di settori esclusi dalla legge n. 183, evidenzia come non pochi dubbi sorgano sulla opportunità di tale meccanismo e, comunque, reputa necessario che in materia prevalga una programmazione sia di natura industriale sia di natura finanziaria, al fine di evitare ogni possibile spreco di risorse pubbliche. L'esigenza di sviluppo delle aree terremotate, ad ogni modo, contenuta nella legge n. 219, non può tradursi in una politica di agevolazione di un processo industriale qualsiasi, del resto contraddittorio rispetto all'intervento straordinario per il Mezzogiorno; il notevole sforzo finanziario che lo Stato compie, invece, è da considerare certamente come occasione unica per superare condizioni di storica arretratezza, senza però sottrarsi alle necessarie scelte, in linea altresì con il complessivo modello di sviluppo, che deve trovare un momento significativo di elaborazione anche a livello regionale. (4-13054) PIROLO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere:

se sia a conoscenza che l'ufficio del registro di Caserta, pur in presenza di decisioni delle commissioni tributarie, di primo e secondo grado, che dichiarano l'illegittimità di ingiunzioni, con le quali si richiede l'imposta complementare di registro, per essere venuti meno i presupposti per la concessione dei benefici fiscali, goduti al momento della registrazione degli atti, reitera la ingiunzione stessa, in pendenza di un proprio appello o ricorso;

se ritenga legittimo un tale comportamento che reintrodurrebbe, nel nostro sistema fiscale, il principio del solve et repete, dichiarato incostituzionale;

nel caso in cui non si ritenesse legittimo un tale comportamento, anche in conformità alle suddette decisioni delle commissioni tributarie, quali disposizioni intenda impartire o abbia già impartito, per eliminare l'inconveniente lamentato.

(4-13055)

SOSPIRI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere - premesso che a seguito della deliberazione n. 2412 del 28 febbraio 1981 (posizione della pratica numero 7063769), la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ha emesso in data 23 settembre 1981 il mandato di pagamento n. 9443 in favore di Vincenzo Papagna, nato il 25 aprile 1907 a Montrasmettendolo alla tesoreria tesilvano. provinciale di Pescara, la quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento di lire 433.865 nette, dietro presentazione del decreto di conferimento della sopra citata indennità - se sia a conoscenza che il decreto del quale trattasi non è ancora pervenuto al sopra nominato Vincenzo Papagna, il quale, pertanto, non ha avuto la possibilità di riscuotere la somma indicata.

Per sapere, inoltre, se non ritenga dover intervenire al fine di assicurare la sollecita trasmissione dell'indispensabile documento in questione. (4-13056)

SOSPIRI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere qual è lo stato di attuazione del programma di lavoro presentato dalla ELF italiana, per conto anche di altre consociate, per la coltivazione (concessione « B.C8.LF ») del giacimento di olio denominato « rospo mare », rinvenuto nell'offshore adriatico al largo della città di Vasto.

Per conoscere, inoltre:

- 1) se le fasi 3 e 4, relative alle prove di produzione di lunga durata che prevedono la perforazione di tre nuovi pozzi, siano iniziate; e, in caso positivo, quando, a che punto si trovino ed entro quale data se ne prevede la conclusione;
- 2) se, sulla base delle prove sin qui effettuate, si sia ora in grado di stabilire:
- a) la congruità economica della coltivazione del giacimento:
- b) la qualità del prodotto e la esatta quantità di zolfo in esso percentualmente contenuto;
- c) il potenziale della sacca sottomarina:
- d) le possibilità di estrazione ed attraverso quali sistemi;
- e) quando possa avere inizio la « fase 5 » del programma di lavoro sopra ricordato, e cioè la coltivazione vera e propria del giacimento.

Per conoscere, infine:

- 1) presso quale raffineria è stato destinato l'olio sino ad ora estratto ed a quanto, in linea di massima, ammonta;
- 2) se, attraverso periodiche e costanti ispezioni sul luogo, l'UNMI (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi) ha verificato il rispetto delle norme di sicurezza contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, in particolare per quel che concerne la protezione dell'ambiente e la prevenzione degli inquinamenti; e, in caso positivo, quando le citate ispezioni sono state effettuate. (4-13057)

SOSPIRI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro. — Per sapere se siano a conoscenza che l'amministrazione provinciale di Teramo ha affidato a tecnici esterni la formulazione del progetto « Val Fino-Val Vomano » mentre tale compito avrebbe potuto essere direttamente assunto dall'Ufficio tecnico provinciale, in ossequio anche alle raccomandazioni del Governo riguardanti il contenimento della spesa pubblica.

Per sapere, inoltre, quali motivi hanno indotto la sopra ricordata amministrazione a deliberare nel senso indicato.

(4-13058)

SOSPIRI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali motivi ancora ostacolano la definizione della pratica di pensione di guerra intestata a Maria Della Torre, nata a Casalanguida il 6 maggio 1915 e residente in Carpineto Sinello (Chieti), contraddistinta dal numero di posizione 238425. (4-13059)

SOSPIRI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di pensione di vecchiaia inoltrata nel febbraio del 1980 presso la sede INPS di Chieti da Michele Niro, residente in Vasto (Chieti) alla via San Gaetanello, 29. (4-13060)

SOSPIRI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali motivi ritardano l'esame del ricorso gerarchico prodotto da Vincenzo Boleo, residente in Avezzano (L'Aquila) alla via Paracadutisti 9, assunto a protocollo dal Ministero del tesoro con il numero 70178 RI-GE ed inviato al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la proposta di definizione. (4-13061)

GUARRA E SOSPIRI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare affinché l'ufficio del direttore generale del-

l'ANAS per le autostrade romane ed abruzzesi provveda alla costruzione delle opere necessarie per uno sbocco diretto sulla A/25 della vasta zona comprendente la città di Sulmona e tutti i centri degli altopiani maggiori, dell'Alto Sangro e dei due versanti della Maiella, che potrebbe, così come indicato dal comitato unitario autostrada di Sulmona, localizzarsi nella zona di Bugnara. (4-13062)

RAVAGLIA. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere:

se corrisponde a verità che la società statunitense Sun Oil Company abbia avuto una trattativa con la società Industria italiana petroli per la installazione in compartecipazione di un impianto per la produzione di oli lubrificanti bianchi presso la raffineria di La Spezia della stessa IIP:

se corrisponde a verità che la trattativa già in fase avanzata sia stata sospesa dopo intervento dell'AGIP Petroli, che avrebbe inteso condurla direttamente allo scopo di installare l'impianto in provincia di Livorno: ciò che, però, non sarebbe di interesse della società Sun Oil Company. (4-13063)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere – considerato che sulla linea Torino-Milano non si viaggia mai in orario – se è vero che per rimediare a questa cronica disfunzione i convogli ferroviari partiranno senza attendere il carico dei sacchi postali con la corrispondenza.

Per sapere, inoltre, se ritenga bastevole la decisione di proibire il carico della posta oltre l'orario di partenza dei treni, al fine di assicurare la puntualità dei treni su questa importante linea ferroviaria.

(4-13064)

COSTAMAGNA. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere se è vero che a Carisio (Vercelli) c'era

un bosco incantato che centinaia di aironi, tra cui candide Egrette dalle vaporose piume, animavano coi loro nidi in colonia e che questa « Garzaia », per la sua importanza, era stata proposta fin dal 1980 alla regione Piemonte da Pro-Natura come zona da salvaguardare.

Per sapere, inoltre, se è vero che, per l'inerzia burocratica regionale, mentre la regione « esaminava », l'avida speculazione si è buttata sul bosco radendolo in un battibaleno. (4-13065)

COSTAMAGNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se è vero che la tragedia di Venaria (Torino), tragedia della disperazione di un invalido che si è ucciso perché l'INPS gli ha revocato dopo 24 anni la pensione, è stata provocata da un errore della burocrazia, in quanto l'istituto avrebbe calcolato per sbaglio la somma dovuta allo stesso invalido mensile (102.025 lire) sulla base dei contributi versati da un omonimo e l'uomo, temendo di dover restituire tutti i soldi, si è lanciato dal sesto piano.

COSTAMAGNA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è vero che, dopo anni di attesa, il liceo musicale di Torino verrà realizzato entro settembre 1982.

Per sapere se è vero che le aule per il primo corso saranno nello stesso conservatorio di Piazza Bologna, che il corso di studi avrà una durata di cinque anni e che il diploma aprirà le porte all'insegnamento. (4-13067)

BOFFARDI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere le decisioni che si intendono prendere a seguito di errore, pare da parte del Provveditorato agli studi di Savona, che ha permesso di far sì che le ultime elezioni scolastiche provinciali siano state alterate notevolmente attribuendo 5.000 voti in meno alla lista dell'A.Ge.

Infatti, secondo le notizie pubblicate dalla stampa, esponenti di tale Associazione, verificando i risultati registrati nelle varie scuole, ne avrebbero accertato la differenza.

L'interrogante chiede di sapere, se tale ipotesi risulti confermata, quali provvedimenti si vogliano assumere, se non si ritiene di rielaborare tutti i dati, quali sistemi sono stati adottati per ufficializzare le schede di votazione e se si intenda intervenire con la massima urgenza.

(4-13068)

BOFFARDI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 41 dell'ordinanza ministeriale 24 novembre 1976, riguardante le elezioni scolastiche distrettuali, prevede un termine di 10 giorni per proporre eventuali ricorsi contro i risultati elettorali:

in contrasto con quanto sopra la commissione elettorale del 20° distretto di Giarre ha ritenuto opportuno prendere in visione, scaduti i termini dell'ordinanza ministeriale, ulteriore controricorso del professor Paolo Foti;

autolimitandosi le prerogative la suddetta commissione elettorale si è sciolta e non ha quindi ritenuto opportuno prendere in visione l'ulteriore controricorso del professor Gaetano Gullotta –

quali norme vigono in materia, se l'operato della commissione elettorale del 20° distretto risponda ai requisiti previsti dalla legge e quali provvedimenti s'intenda prendere al riguardo. (4-13069)

COSTAMAGNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere – vista la precaria situazione in cui si trovano i dipendenti degli enti di patronato dall'entrata in vigore della legge n. 112 del 1980 con la condizione addirittura catastrofica di alcuni patronati, il cui personale non riceve retri-

buzione da ben 16 mesi – quali provvedimenti urgenti intenda prendere il Governo per tutelare i diritti dei lavoratori di questi istituti. (4-13070)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere –

premesso che quando in Italia la televisione era ancora in bianco e nero, gli italiani si arrangiavano a poter prendere dalla Svizzera italiana (Monteceneri) la trasmissione a colori, che si vedeva alle volte poco bene a causa dei trasmettitori poco potenziati, mentre ora tale trasmissione della televisione Svizzera non si può più vedere nella provincia di Torino;

premesso che i negozianti e i cittadini di Pinerolo hanno nel recente passato fatto molte spese per ampliare la potenza del trasmettitore al monte di Montoso ai piedi del Monviso –

se è vero che da ben otto mesi quel trasmettitore è stato acquistato da alcuni negozianti di Torino, che usano il ripetitore per trasmettere pubblicità e che hanno oscurato totalmente il programma svizzero;

per sapere se non ritenga opportuno chiudere l'attuale trasmettitore di « Telemontoso », ripristinando la trasmissione della Svizzera italiana. (4-13071)

PICCOLI MARIA SANTA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è a conoscenza del risultato della verifica fatta dai componenti della commissione sindacale di cui all'articolo 24 della legge n. 463 circa l'utilizzo degli insegnanti che risulterebbero perdenti posto (circa una sessantina solo nella provincia di Udine). Le soppressioni inevitabili creano grossi problemi di sistemazione dei docenti ed il fenomeno è destinato a non diminuire nei prossimi anni, dato il decremento demografico, con conseguenze sulla mobilità degli insegnanti.

L'interrogante chiede se il Ministro non ritenga possibile dare priorità all'istituzione di posti di sostegno per rendere più agevole l'inserimento degli alunni portatori di handicaps e di posti di attività integrative laddove sia realmente necessario ed esistano le condizioni ottimali.

(4-13072)

BANDIERA. - Al Ministro delle finanze. - Per essere informato sui motivi che hanno portato alla soppressione del distaccamento della Guardia di finanza a Santa Maria La Scala, frazione di Acireale; e per conoscere se, in accoglimento della petizione inviata dagli abitanti della frazione - nella quale si sottolinea la necessità del distaccamento, anche ai fini della lotta anticontrabbando in circa 5 chilometri di costa e di sorveglianza pesca, esercitata, dalla soppressione del distaccamento, con esplosivi, con danni irreversibili per la fauna marina - non si intende disporte il ripristino nella frazione del distaccamento della Guardia di finanza. (4-13073)

CODRIGNANI E MOLINERI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere, dato che la provincia di Livorno ha chiesto ed ottenuto l'impiego di obiettori di coscienza, quali siano le ragioni del mancato invio della documentazione regolamentare relativa ai seguenti obiettori che già prestano servizio per la sollecitudine della provincia stessa: Andrea Di Carlo, Ciro Lombardo, Fausto Cochetti, Salvatore Picardi, Mazza Angelo, Evangelisti Franco, Rossi Maurizio, Graziano Marco Emilio. Milani Emilio, Pari Maurizio, Vaglini Fausto. (4-13074)

AMARANTE. — Al Ministro delle partecipazioni statali. - Per sapere per quale motivo l'Azienda tabacchi italiana (ATI), non abbia a tutt'oggi provveduto al rinnovo od alla stipula dei contratti di coltivazione del tabacco pur consape- nella V ginnasio, dove la scuola, quella

voli, i tecnici dell'Azienda, che il termine utile per le semine è ormai prossimo alla scadenza:

per sapere, inoltre, se non ritenga detto ritardo estremamente dannoso per l'economia agricola delle zone interessate e per la stessa organizzazione produttiva dell'ATI:

per sapere, infine, se e quali iniziative intenda intraprendere per evitare ulteriori scompensi e ritardi che aggraverebbero la situazione aziendale rendendo più difficile l'attuazione del piano di ristrutturazione previsto nel disegno di legge n. 1435 in discussione al Senato della Repubblica. (4-13075)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere -

considerato che da qualche anno i risultati scolastici presso il liceo ginnasio di Susa (Torino) sono profondamente inquietanti per l'elevatissima percentuale di alcuni ritirati e bocciati tra lo scrutinio di fine anno e la riparazione di settembre:

considerato che è quindi legittimo il sospetto che qualche cosa non funzioni nel meccanismo, benché sia molto facile chiamare in causa la volontà degli alunni, la loro preparazione di base, provenendo (senza loro colpa) da una scuola media « riformata » -

se il Governo è a conoscenza della sorprendente condizione di questa scuola, segnatamente delle classi V ginnasio e I liceo, ove vengono assegnati compiti di elevata difficoltà e di autori, rispettivamente di I e III liceo e più precisamente per il greco Plutarco e per il latino Seneca, e che, tra l'altro, in base ai programmi ministeriali, in nessun caso è prevista l'effettuazione di compiti in classe senza l'uso del vocabolario, con la conseguente assegnazione di voti validi ai fini dello scrutinio.

Per sapere se è vero quanto avviene

con la «S» maiuscola, invece di essere luogo di insegnamento e di perfezionamento è luogo dove si amministra la giustizia separando «i buoni dai cattivi», piuttosto che operare per il meglio nel condurre «tutti» i ragazzi a risultati positivi, operando con lealtà nel premiare i meritevoli e nell'aiutare i più deboli senza respingerli ed emarginarli col rischio di provocare degli shock psicologici che possono, per reazione, arrivare ad essere l'anticamera degli estremismi più deprecabili;

per sapere quale è il giudizio del Governo sull'operato di questa scuola, dove, vessando dall'alto di una cattedra si creano abissi, sperequazioni di giudizio, votazioni discutibili, ottenendo, nella migliore delle ipotesi, soltanto una selezione numerica che nulla ha a che vedere con la legale e leale selezione scolastica;

per sapere, inoltre, se è vero, come sembra, che l'operato didattico degli insegnanti non è sindacabile, a chi devono rivolgersi gli alunni e le famiglie per ottenere l'equanimità e la giustizia che la costituzione garantisce e a cosa servono i noti decreti delegati e gli organi di rappresentanza che ne derivano, se gli interessati non possono ottenere giustizia in palesi situazioni di ingiustizia;

per sapere, anche, se non ritenga opportuno prendere iniziative per un'approfondita indagine al fine di eliminare i lamentati inconvenienti;

per sapere, infine, non verificandosi questa indagine, se non ritenga che in tal modo si creerebbero i presupposti per determinare la chiusura di un istituto di Stato, che nel passato godeva di fama e prestigio, richiamando da tutta la valle di Susa una quantità rilevante di studenti desiderosi di apprendere con serenità e severità equanimi le regole del sapere, dato che, invece, oggi nel liceo di Susa, frequentano la terza liceo solamente 16 alunni e che per tale limitato numero, per sostenere l'esame di maturità, dovranno essere associati, anche quest'anno, ad alunni di altre scuole di Torino, non raggiungendo il numero legale minimo per ottenere la costituzione della commissione d'esame prèsso la sede dell'istituto in Susa. (4-13076)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali. — Per sapere – premesso:

che l'accordo interconfederale del 18 aprile 1966 concluso tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL sulle commissioni interne fu recepito e diede luogo ad analoghi accordi di categoria tra i quali la « Convenzione per la disciplina delle commissioni interne presso le aziende di credito e finanziarie, stipulata l'11 luglio 1969 in Roma tra l'Assicredito e FABI, FIB-CISL, FIDAC-CGIL, FILCEA-CISNAL, SILCEA, SINDACAOMI, UIB-UIL, UNIONDIRE-ZIONBIN, FEDERDIRIGENTI;

che, quindi, le più recenti elezioni dei componenti le suddette commissioni interne nelle banche furono svolte all'incirca undici anni orsono, mentre la durata del mandato elettorale era previsto in due anni;

che in data 18 giugno 1970 tra l'Assicredito e FABI-FIB-FIDAC-FEDERDIRI-GENTI, SILCEA, SINDACOMIT, UIB e UNIONDIREZIONBIN fu stipulata la « Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali presso le aziende di credito e finanziarie » ancor oggi disciplinante le rappresentanze aziendali sindacali previste dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori);

che in base a tale « Convenzione » furono subito costituite in tutte le banche italiane tante rappresentanze sindacali quante sono le unità produttive di cui alla stessa « Convenzione » (migliaia);

che la Suprema corte di cassazione (sentenza n. 4270 del 22 settembre 1978) ha sentenziato che: « ... omissis... se è vero che la legge n. 300 del 1970 non prevede la soppressione delle commissioni interne, è anche vero che a queste sono assegnate diritti e poteri solo in caso di mancanza delle rappresentanze aziendali sindacali, come è dato desumere dalle disposizioni degli articoli 4, terzo comma, e 6, terzo

e quarto comma della citata legge. Questa, lungi dal prevedere la coesistenza di organismi sindacali di origine contrattuale (commissioni interne) e di origine legale (rappresentanze aziendali sindacali), affida ai primi funzioni solo eventuali e sussidiarie, nell'ipotesi, cioè, di mancata costituzione delle rappresentanze aziendali sindacali » –

per quale motivo il sistema bancario, per la maggior parte di proprietà dello Stato o degli enti pubblici, continua ancora oggi a pagare emolumenti e retribuzioni a componenti dei suddetti decaduti organismi di origine contrattuale pur in presenza di organismi di origine sindacale, proprio a dirigenti di quelle rappresentanze aziendali sindacali facenti capo ad associazioni sindacali firmatarie delle suddette convenzioni, che quindi operano sotto la veste di «commissari interni» (Centrali) con permessi pressoché continuativi retribuiti svolgendo compiti sindacali e comunque non svolgendo mansioni operative nell'ambito degli uffici e/o agenzie delle banche (vedasi Credito italiano, Direzione centrale Milano o sua sede di Torino).

Per sapere, infine, che cosa intendano fare affinché i rappresentanti dello Stato e/o dell'IRI in tali banche, avvalendosi dei precisi poteri ad essi conferiti dalla legge, sottopongano i bilanci a riesame e revisione, depennando le partite relative a detti costi riportate in violazione delle norme esistenti per una buona gestione della cosa pubblica, richiedendo il risarcimento dei danni agli illegittimi beneficiari ed agli amministratori che non hanno provveduto a ben amministrare.

(4-13077)

ACCAME. — Al Ministro della difesa e al Ministro per il coordinamento dei servizi concernenti la protezione civile. — Per conoscere —

in riferimento a precedente interrogazione n. 4-12498 dello stesso interrogante;

in relazione alle informazioni rese pubbliche e concernenti le caratteristiche del progetto di nave « anti-calamità », nave che dovrebbe divenire elemento non secondario della struttura e dell'insieme dei mezzi da impiegarsi per la protezione civile in occasione di calamità naturali;

premesso che una componente aeronavale per l'intervento in caso di calamità naturali dovrebbe essere basata su una pluralità di strumenti e di mezzi di caratteristiche e consistenza tali da permettere una distribuzione ben più articolata di uomini, di centri di soccorso, di centri di telecomunicazioni e di coordinamento. di quanto non sarebbe consentito con una sola unità maggiore di superficie la quale non può assicurare, non fosse altro che per le naturali esigenze manutentive periodiche e per le necessità di licenza dell'equipaggio, continuità di disponibilità nel tempo, né capacità di rapido intervento nei diversi luoghi di costa che potrebbero trovarsi più vicini a quelli interessati dal disastro, né, per la sua mole, può avvalersi dei numerosi porti minori dislocati lungo le coste, né, infine, può avvicinarsi sufficientemente a vaste aree del territorio nazionale site ben lontano dalle coste -:

se la «componente volo» del progetto in esame contempli o meno la dotazione di «elicotteri ambulanza» e, in caso affermativo, a quali caratteristiche essi risponderanno ai fini dello specifico intervento a carattere sanitario, di pronto soccorso;

se il ponte di volo e l'hangar dell'unità sarebbero, in ogni caso, dimensionati in modo da poter dare ricovero ad un congruo numero di elicotteri di soccorso, numero che – per evidenti motivi – non potrà essere inferiore a due ed auspicabilmente dovrebbe raggiungere almeno i tre esemplari, quantità che risulta compatibile con le dimensioni della nave;

se sia corretta la previsione riferentesi alla costruzione di locali della capienza di 20 persone da destinarsi al ricovero, seppur temporaneo, degli evacuati

e se non si ritenga che detta capienza dovrebbe essere, in ogni caso, ricondotta a valori più contenuti e coerenti con gli indici di abitabilità che sono oggi considerati i minimi accettabili;

se l'unità di cui trattasi sarebbe o meno idonea ad operare in ambiente a contaminazione radioattiva.

Per conoscere altresì - considerato che la frequenza di eventi qualificabili come gravi calamità naturali e che possono interessare l'Italia risulta essere valutabile intorno ai 4-5 anni ed alla luce del fatto che una nave delle caratteristiche di quella in esame e la cui costruzione presenterebbe un elevato impegno economico, dovrebbe poter essere impiegata in compiti alternativi - se l'unità di cui trattasi sarebbe predisposta, così come realizzato su unità comparabili già realizzate da altre nazioni avanzate, per l'esecuzione tempestiva ed efficace delle seguenti operazioni in mare: anti inquinamento; rimorchio rapido di unità mercantili in difficoltà; interventi anti-incendi in occasione di sinistri marittimi; interventi per salvataggio naufraghi.

Per conoscere infine, alla luce del fatto che ogni mezzo navale viene sottoposto periodicamente a lavori di manutenzione, che superano anche la durata di più mesi e che, una volta affermata la necessità di disporre di una unità di tali caratteristiche, si dovrebbe preventivarne una disponibilità continuativa nel tempo:

se sia prevista la costruzione di una seconda unità similare;

quale o quali unità della marina militare subentrerebbero, qualora avesse a verificarsi una situazione di grave calamità in un momento in cui risultasse non disponibile, per lavori o per altra causa, una nave anti-calamità:

se, in ogni caso, la realizzazione dell'unità anti-calamità sarebbe accompagnata o seguita dalla costruzione della unità da trasporto e da sbarco militare già prevista dai programmi di sviluppo della marina.

(4-13078)

ACCAME. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere –

con riferimento alla pubblicistica più aggiornata disponibile e concernente la dotazione, in mezzi navali, del Corpo delle capitanerie di porto;

alla luce delle preminenti responsabilità del Corpo di cui trattasi nel campo degli interventi per la salvaguardia della vita umana in mare e delle operazioni di ricerca e soccorso – sia nel caso di sinistro aereo che in quello di sinistro marittimo o spaziale sul mare – responsabilità chiaramente individuate nel decreto interministeriale del 1º giugno 1978 « Norme ... per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso della vita umana in mare... » —:

a quale titolo siano elencate, tra le unità di cui dispone il Corpo delle capitanerie di porto e definite quali « vedette di soccorso d'altura »: 1) n. 7 unità di legno tipo Barnett, di 29 tonnellate di dislocamento e capaci di velocità non superiori agli 8 nodi e mezzo; 2) n. 2 unità in acciaio tipo USGC 44 feet, di 18 tonnellate di dislocamento e capaci di velocità non superiore ai 13 nodi;

quante siano, in ogni caso, le unità di altura di cui dispone il Corpo delle capitanerie e in quali porti del territorio nazionale esse siano presenti.

Per conoscere altresì – considerato che la circolare interministeriale sopra richiamata contempla la predisposizione di specifici piani di intervento per le esigenze di soccorso a favore dei 22 aereoporti costieri, destinati al traffico civile e promiscuo (militare e civile), che si riportano di seguito: Genova, Pisa, Roma/Fiumicino, Napoli/Capodichino, Santa Eufemia Lametia, Reggio Calabria, Crotone, Brindisi, Bari, Pescara, Ancona/Falconara, Rimini, Venezia, Olbia, Alghero, Cagliari, Palermo, Trapani, Agrigento, Catania, Pantelleria, Lampedusa –:

se si ritenga congrua in termini di quantità ed idonea per caratteristiche dei mezzi, la disponibilità, da parte del Corpo

in esame, di complessive 28 vedette, costiere del tipo Nelson Launch;

quali risulti essere, lungo le coste, la distribuzione delle 28 vedette costiere di cui sopra. (4-13079)

ACCAME. — Ai Ministri della marina mercantile e delle poste e telecomunicazioni. — Per conoscere -

in relazione alla determinante importanza che riveste il servizio di telecomunicazioni (radiotelegrafiche e radiotelefoniche e, ove disponibile, per radiotelescrivente), oltre che in termini di servizio fruibile dai lavoratori marittimi e dai passeggeri sia per necessità di lavoro sia per le stesse esigenze d'ordine familiare e sociale, soprattutto ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, vuoi indirettamente (ricezione avvisi ai naviganti; avvisi di burrasca; ricezione e scambio di informazioni meteorologiche, ecc.), vuoi direttamente, al verificarsi di situazioni di emergenza sanitaria o di pericolo di disastro marittimo proprio o di altre navi in navigazione, e ciò fino al diretto inserimento nella rete di comunicazioni da attivarsi nel corso di operazioni di ricerca e di soccorso della vita umana in mare;

considerato che la regolamentazione di un servizio che comporta implicazioni di tale delicatezza e rilevanza deve prevedere norme che consentano al personale addetto lucidità e prontezza di intervento in ogni momento essendo ogni situazione di pericolo avvenimento per sua natura accidentale ed imprevedibile -:

quali siano le durate orarie dei periodi di servizio in radio che il personale radiotelegrafista-radiotelefonista deve espletare nel corso delle 24 ore e da quale regolamentazione discendente (circolari, direttive ministeriali, ecc.), esse siano codificate;

quali siano le durate massime dei singoli turni di servizio in radio espletabili senza soluzione di continuità, in relazione alle diverse dotazioni di apparati di bordo, alle caratteristiche della unità interessata e alla durata della navigazione e da quale regolamentazione discendente esse siano codificate;

se la durata dei turni continuativi di cui al precedente alinea siano state determinate in base ai risultati di specifiche ricerche di medicina del lavoro e, in caso affermativo, quale sia la più significativa bibliografia di riferimento.

(4-13080)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

MAZZARRINO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere ogni notizia in possesso del Governo in ordine alla sconcertante vicenda del sommergibile straniero, non identificato, infiltratosi nelle acque territoriali italiane.

In particolare, per conoscere l'esatta valutazione del Ministro sulle possibili implicazioni e conseguenze del grave fatto e sulle circostanze che ne hanno reso possibile il verificarsi. (3-05720)

MICELI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se nel recente episodio di violazione delle nostre acque territoriali in corrispondenza della base navale di Taranto siano emerse carenze nel dispositivo tecnico di avvistamento e di controllo della difesa nazionale.

Per conoscere, nel caso in cui siano state individuate le anzidette carenze, quali provvedimenti di potenziamento intenda promuovere anche in relazione agli stanziamenti finanziari che si rendono indispensabili. (3-05721)

SULLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa. — Per conoscere le circostanze in cui si è svolta la incursione, in una zona marittima territoriale, nel golfo di Taranto, di un sommergibile a propulsione nucleare, formalmente dato per non avvistato:

per conoscere, altresì, se, dalla lunga ma non riuscita caccia dei nostri mezzi aeronavali siano emerse insufficienze della difesa del territorio nazionale ed in questo caso quali rimedi si intendano adottare;

per conoscere, infine, l'esito dei nostri passi diplomatici nei confronti dello Stato cui si ritiene appartenga il sottomarino intercettato. (3-05722)

GREGGI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere in relazione al sequestro di un centinaio di pellicole recentemente ordinato dal procuratore della Repubblica di Civitavecchia per i reati di falsità in atto pubblico e truffa, attraverso i quali sarebbero state fatte circolare copie con contenuti non approvati dalle commissioni di censura ma manipolate con l'aggiunta di numerosissime « scene pornografiche le quali, se fossero state presenti nella pellicola originale, non sarebbero state approvate dalle commissioni di censura » - come mai sia potuto accadere che in tutte le città ed anche nei minori comuni d'Italia abbiano potuto circolare - senza essere state notate dalle autorità di polizia - copie di film tanto osceni, in violazione di precise norme del codice penale sulla tutela, in particolare, del pudore.

L'interrogante chiede di conoscere se per caso la totale insufficienza di controllo delle autorità di polizia non abbia favorito il dilagare dei reati, ora contestati dalla procura di Civitavecchia. (3-05723)

GREGGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e degli affari esteri. — Per avere notizie più precise sull'incidente del sottomarino nemico nel golfo di Taranto, e per sapere quali conseguenze politiche ed organizzative per la difesa della libertà e del territorio nazionale il Governo intenda trarre sulla base della esperienza subita. (3-05724)

GREGGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere fino a quando tre milioni di cittadini romani tutto l'anno, e qualche centinaio di migliaia di forestieri e turisti ogni giorno, nonché una serie di il·lustri ed importanti visitatori, dovranno sopportare le conseguenze della radicale ed inguaribile « insipienza » della attuale

amministrazione comunale di Roma, e fino a quando il Governo vorrà sopportare che la capitale d'Italia sia tanto fortemente e sistematicamente danneggiata nel suo diritto ed avere « condizioni di vita possibili », ed a non vedere vanificate in particolare le sue enormi, uniche, possibilità di richiamo e sviluppo turistico e residenziale.

Questa volta l'interrogante fa riferimento alla assurda condizione di ingorgo del traffico che da una ventina di giorni si verifica, sistematicamente e per tutta la giornata, nella zona nevralgica di Ponte Vittorio Emanuele, con ripercussione da un lato verso tutta la zona di San Pietro e dall'altro attraverso il lungotevere di sinistra e Corso Vittorio Emanuele, fino al centro cittadino, ingorghi determinati da lavori (assurdi anche essi) imposti per liberare non più di 200-300 metri di superfici stradali da vecchie rotaie tranviarie ormai praticamente sepolte e seminascoste e incapaci di qualsiasi danno e pericolo (cioè anche con spreco di denaro pubblico per qualche decina di milioni).

Questi interminabili lavori durano ormai da alcune settimane e si può calcolare che complessivamente, in 20 giorni, almeno due milioni di romani siano stati costretti a perdite supplementari (di tempo e di benzina) per almeno 10 minuti ogni volta, per complessive 330 mila ore, valutabili in almeno due miliardi di danno.

L'interrogante conferma per tanto la sua richiesta della nomina, presso l'amministrazione comunale di Roma, di un « commissario al traffico » e di un « commissario ai lavori pubblici ». (3-05725)

GREGGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere – in relazione alle affermazioni del sindaco di Roma, secondo le quali la magistratura, pur in presenza di gravi ipotesi di reato, dovrebbe sospendere ogni intervento ed indagine, in attesa che siano completate ipotetiche in-

chieste di carattere amministrativo sulle materie interessanti ipotesi di reato – se il Governo non ritenga opportuno nominare, presso l'amministrazione comunale di Roma, anche un « commissario per l'avvocatura », dovendosi pensare che soltanto da una assolutamente inadeguata assistenza di consulenza legale il sindaco di Roma sia stato indotto a fare le dichiarazioni di cui sopra. (3-05726)

GREGGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se il Governo non ritenga doveroso intervenire per tutelare il sacrosanto « diritto al lavoro » anche dei giovani calciatori coinvolti nella vicenda del calcio scommesse (sicuramente squallida, ma altrettanto sicuramente oscura e non chiarita, come del resto confermato dalla conclusione del giudizio presso la magistratura penale).

L'interrogante fa notare che 2-3-4 anni di sospensione dall'attività calcistica corrispondono a 10-15-20 anni di sospensione dall'attività professionale nelle normali attività non sportive (di ingegnere, di avvocato, di medico, ecc.) nelle quali tanto lunghi periodi di sospensione non si verificano mai (appunto perché corrisponderebbero di fatto ad una « sospensione a vita » e non ad una « sospensione temporanea »).

Considerato che se la cosiddetta « giustizia sportiva » non prevede istituti come la « sospensione condizionale della pena ». questo non può assolutamente costituire motivo sufficiente per violare il sacrosanto diritto al lavoro, che appartiene anche ai calciatori professionisti, l'interrogante ritiene che esista un particolare dovere del Governo di intervenire, presso l'organizzazione calcistica nazionale, proprio perché in quel sistema disciplinare sono carenti garanzie essenziali, e perché sembra mancare presso i responsabili di quel settore pur tanto importante della vita nazionale, una normale e doverosa sensibilità. (3-05727)

GREGGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e del turismo e spettacolo. — Per sapere – in relazione ad una recente intervista televisiva dell'amministratore delegato della società « Aeroporti di Roma » –:

- 1) se il Governo si rende conto dell'enorme potenzialità di servizio e sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino come aeroporto di Roma doppiamente capitale e come grande aeroporto per scali internazionali;
- 2) se il Governo si rende conto che queste enormi possibilità (di prestigio nazionale e di altissimo rendimento sul piano turistico ed economico) sono state finora « scientificamente » aggredite e notevolmente compromesse da forze ed azioni sindacali tese al sabotaggio degli interessi generali, in una carente e falsa difesa degli interessi particolari;
- 3) se il Governo si rende conto che sarebbe inutile (ed anzi nazionalmente dannoso) spendere decine e centinaia di miliardi per potenziare le strutture aeroportuali se non si provvede a normalizzare la vita dell'aeroporto, riconducendo l'attivismo sindacale ai suoi limiti funzionali e costituzionali;
- 4) se il Governo si rende conto che il primo contributo che lo Stato può e deve dare alla migliore utilizzazione dell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino ed al suo sviluppo, è quello appunto di interventi che ne aiutino il normale funzionamento.

Con l'occasione l'interrogante (che fu assessore al traffico nel comune di Roma in occasione delle Olimpiadi, quando lo aeroporto entrò in funzione, e che soltanto per pochissimi mesi non riuscì – fin da allora – ad avviare la realizzazione del collegamento dall'aeroporto alla rete metropolitana di Roma), chiede di sapere se e quando – ad oltre venti anni di distanza – lo Stato vorrà decisamente impegnarsi per risolvere questo problema

che (anche con il potenziamento del porto turistico di Fiumicino) è strettamente legato allo sviluppo ed alla altissima potenzialità dell'aeroporto. (3-05728)

GREGGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere – anche in relazione a tutti i commenti che si sono avuti dopo la sconfitta francese della nazionale di calcio, ed in particolare in relazione ad una dichiarazione del giocatore nazionale Gentile, secondo il quale: « Rossi sa fare ancora cose bellissime, ma noi che lo vediamo in allenamento ci rendiamo conto che gli manca la partita, il ritmo agonistico: e non si sa quanto tempo gli ci vorrà per recuperarlo »; considerate le ragioni di stretta equità e di doveroso rispetto del « professionismo » (cioè « diritto al lavoro») dei giocatori coinvolti nello scandalo delle scommesse calcistiche (ed uniche vittime « sportive » di questo scandalo, nel quale non è stata riconosciuta dallo Stato nessuna responsabilità penale) - se il Governo intenda promuovere un deciso intervento a vantaggio del calcio italiano, che è gravemente danneggiato sul piano interno e sul piano internazionale, dalla ostinazione della Federazione italiana gioco calcio, che continua a negare ogni amnistia o almeno ogni « sospensione condizionale della pena» a giovani calciatori di riconosciuto valore internazionale, tra i quali Rossi, Giordano e Manfredonia.

L'interrogante osserva che in questo comportamento potrebbe configurarsi un vero e proprio « sabotaggio » agli interessati nazionali, che riguardano direttamente il calcio ed indirettamente tutto il popolo italiano.

L'interrogante in particolare non può non osservare che se – secondo la prima interrogazione presentata nell'agosto dello scorso anno – la FIGC avesse provveduto ad una sospensione condizionale della pena:

1) con tutta probabilità la Juventus e la Roma non sarebbero state eliminate al secondo turno delle Coppe europee;

- 2) la nazionale di calcio avrebbe potuto prepararsi in migliori condizioni ai campionati del mondo in Spagna, non soltanto evitando la sconfitta francese, ma potenziando e tranquillizzando tutta la nazionale azzurra, da troppo tempo mutilata di alcuni eccezionali, e chiaramente non sostituibili, calciatori;
- 3) la seconda squadra romana, la Lazio (che opera in una città di tre milioni di abitanti) non correrebbe il rischio di una ulteriore permanenza nella serie B, con danno evidente e generale di tutto il calcio italiano.

La nazionale italiana di calcio, forte di tutte le possibilità attuali di calcio italiano, potrebbe rappresentare con onore e con possibilità di notevole successo l'Italia nei prossimi campionati del mondo in Spagna, se, non fra due mesi, ma immediatamente, fossero disponibili, per la nazionale azzurra e per il suo allenatore, tutti gli elementi più capaci presenti nel calcio italiano: soltanto un calcio « suicida » ed irresponsabile può continuare a comportarsi in questo modo. Pertanto l'interrogante insiste per un superiore intervento del Governo in nome degli interessi più generali della Nazione.

(3-05729)

TESSARI ALESSANDRO, BONINO, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, CRIVELLI-NI, DE CATALDO, PINTO, AJELLO, BOATO, FACCIO, MELEGA, MELLINI, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA E TEODORI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:

i motivi che hanno indotto l'Amministrazione della giustizia ad adottare con circolari interne interpretazioni restrittive dell'articolo 90 del regolamento carcerario;

se sia a conoscenza che a seguito di tali decisioni è stato imposto agli avvocati il colloquio con vetro con i loro assistiti quando questi siano imputati di reati connessi con il terrorismo e che questa decisione ha provocato il rifiuto da parte dei legali di accedere al colloquio coi loro assistiti per protesta contro tale misura che compromette il diritto fondamentale alla difesa;

se pertanto non ritenga di dover intervenire immediatamente per rimuovere questa scandalosa e inopportuna decisione. (3-05730)

CICCIOMESSERE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

se ritiene di presentare al Parlamento le prove dei rilevamenti effettuati da unità della marina militare sul sommergibile *Victor* che sarebbe penetrato nelle acque territoriali del golfo di Tarante;

chi ha autorizzato l'uso delle bombe di profondità al fine di costringere il sommergibile individuato ad emergere in superficie;

quale norma NATO autorizzi l'uso di queste bombe nelle condizioni indicate e cioè in stato di « non belligeranza » e vicino alla costa, in relazione ai gravissimi rischi di inquinamento radioattivo che ciò potrebbe provocare, oltre che alle evidenti gravissime conseguenze politiche;

chi ha informato il quotidiano Il Messaggero sul rilevamento di un sommergibile non identificato;

se l'adozione di una linea di base da Leuca a Punta Alice, e quindi la « chiusura » del golfo di Taranto, appare contorme al diritto internazionale. (3-05731)

CICCIOMESSERE E TEODORI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se effettivamente il Ministro ha detto, nel corso della cerimonia conclusiva del CASTA 1982 (campionati sciistici delle truppe alpine 1982) svoltasi a Cuneo il 14 febbraio 1982, che « nessuno pensi di potersi affacciare minaccioso sulle nostre frontiere senza ricevere dal popolo italiano una risposta virile », così come riportato dall'agenzia Interarma.

In caso affermativo, per conoscere i dettagli tecnici di questa « risposta vi-

rile » che sarebbe riservata al « nemico » e se questa impostazione strategica non si ponga in contrasto con la proposta dello stesso Ministro per il servizio militare femminile. (3-05732)

GRASSUCCI. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno e delle finanze. — Per conoscere i provvedimenti che intendono adottare per garantire al mondo commerciale:

- a) credito agevolato e credito ordinario a tassi accessibili in misura adeguata all'opera di ristrutturazione e potenziamento delle imprese e della rete distributiva:
- b) un rapporto tra Stato e mondo del commercio più corretto ed equilibrato, meno punitivo e comunque in rapporto alle diverse realtà delle imprese;
- c) un impegno adeguato contro la violenza, il racket ed i taglieggiamenti vari onde consentire un ordinato e tranquillo svolgersi della attività lavorativa;
- d) stabilità, equità e certezza nei rapporti locatizi tra imprese commerciali e proprietà edilizia;
- e) un raccordo stretto tra l'aumentare del peso contributivo previdenziale e sanitario (comunque in rapporto alle condizioni reali della categoria) e la riforma del sistema pensionistico e delle prestazioni sanitarie. (3-05733)

COSTAMAGNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere con quale senso di opportunità e con quale rispetto per il pubblico denaro è stato stampato, a spese dell'Istituto per l'assistenza allo sviluppo nel Mezzogiorno (IASM) su elegante carta da edizione e con copertina di lusso, l'opuscolo La missione del Ministro per il Mezzogiorno in Canada e negli Stati Uniti - 14-15 novembre 1981.

Il contenuto banale ed ovvio della pubblicazione, nella quale fanno spicco i titoli di alcuni giornali che hanno registrato l'avvenimento, ricorda la peggiore propaganda del MINCULPOP e richiama i comportamenti di alcuni Ministri dell'epoca che godevano dei particolari favori dell'ufficio propaganda del partito nazionale fascista. Se la democrazia deve ripetere i tristi comportamenti del passato e rinnovare i fasti di una propaganda che ha ridicolizzato una generazione, sarebbe opportuno che gli enti che se ne rendono responsabili – in questo caso lo IASM – fossero immediatamente liquidati ed i funzionari responsabili trasferiti ai partiti che essi intendono, con le loro iniziative, servire.

L'interrogante ritiene che in ogni caso sia necessario sciogliere lo IASM e trasferire gli « incarichi » che esso assolve alla stessa Cassa per il Mezzogiorno, anche in considerazione dell'eccezionale mole raggiunta da questo ente che, nel pensiero del Presidente del Consiglio De Gasperi che lo volle istituire, avrebbe dovuto essere semplice, snello e « sostitutivo » della elefantiasi dell'amministrazione statale. I binari su cui si muove ormai la Cassa per il Mezzogiorno non sono più conciliabili con la politica dell'intervento straordinario che si aveva intenzione di portare avanti a favore del Mezzogiorno. (3-05734)

GARAVAGLIA. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere – essendo spirato il termine previsto per legge perché il Governo presenti la relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978 – i motivi di tale mancato adempimento e come e in quali tempi sarà presentata al Parlamento la relazione in parola, perché si possa procedere ad una corretta valutazione del fenomeno degli aborti legali in Italia. (3-05735)

DEL DONNO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i rapporti con il Parlamento. — Per sapere:

1) quali consistenze abbiano le dichiarazioni contenute nel recente numero di *Prima comunicazione* per cui alcuni giornalisti dipendenti RAI ed altri reso-

contisti parlamentari riceverebbero somme « in nero » dalla Presidenza del Consiglio;

2) chi sono i giornalisti retribuiti dalla Presidenza del Consiglio, sotto quale titolo e per quale somma ricevono detta retribuzione. (3-05736)

LABRIOLA, ALBERINI E AMODEO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. — Per conoscere le modalità della violazione recente delle acque territoriali a Taranto ad opera di un sottomarino straniero, i passi compiuti dal Governo e in particolare le ragioni della convocazione alla Farnesina dell'ambasciatore dell'URSS. (3-05737)

ACCAME. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere – in relazione alla localizzazione di un « sommergibile ignoto » nelle acque territoriali di Taranto avvenuta il 24 febbraio 1982 – quali iniziative diplomatiche il Governo intenda adottare. (3-05738)

ACCAME. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere – in relazione alla localizzazione di un « sommergibile ignoto » nelle acque territoriali di Taranto, avvenuta il 24 febbraio 1982 –

se sono state eseguite indagini per conoscere se notizie sui nostri ordini di operazione possano essere trapelate;

se si è riunito, dopo la notizia dell'avvenuto contatto, il vertice militare (comitato dei capi di stato maggiore) e se è stato informato il Ministro e il Presidente del Consiglio data la rilevanza politica della vicenda;

quali criteri hanno informato le direttive prese;

se è stato emesso un comunicato stampa relativo alla vicenda.

Per conoscere inoltre le sue valutazioni sulla vicenda e quali iniziative intende prendere per quanto riguarda le carenze che si sono verificate. (3-05739)

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e della difesa, per conoscere quali organiche iniziative il Governo intenda assumere e quale linea politica intenda coerentemente seguire, a livello internazionale, sul piano CEE, sul piano NATO, sul piano ONU, perché queste organizzazioni internazionali ed i popoli di tutto il mondo, nell'interesse dei 4 miliardi di uomini che vivono oggi sulla terra, affrontino in modo organico il problema della « invenzione della pace », di fronte ad episodi che assumono carattere sempre più grave e clamoroso, che impediscono una vera distensione internazionale, che giustificano interventismi e corsa agli armamenti, che creano inquietudine nei popoli e costituiscono - oggettivamente - seria minaccia per la pace.

L'interpellante fa in particolare riferimento alle vicende dell'Afghanistan e della Polonia, alla grave situazione della Turchia, alla sempre più esasperata, minacciosa e sanguinosa situazione dell'America centrale, che ha oggi la sua manifestazione estrema (nei fatti ed anche nelle propagande) nelle vicende della Repubblica del Salvador.

Considerato che la dittatura militare ha potuto instaurarsi in Turchia come reazione ad una violenta e diffusa azione terroristica, certamente alimentata dall'esterno del paese: considerato che lo stato di « quasi guerra civile » instaurato nella Repubblica del Salvador, se ha come sottofondo una situazione locale di scarsa democrazia e di sicuri squilibri ed ingiustizie sociali, è oggettivamente determinato da infiltrazioni e pressioni esterne che operano, sia sul piano politico e propagandistico, sia sul piano della fornitura di agitatori, di mezzi e di armi; considerato che il dramma dell'Afghanistan è stato chiaramente determinato da un'invasione militare esterna; considerato che il dramma polacco è determinato dalla ignobile (e lesiva di ogni civile principio di diritto internazionale) dottrina della « sovranità limitata » che ha provocato anch'essa una invasione militare (formalmente interna. ma sicuramente sollecitata e protetta dall'esterno); considerato che queste azioni di violenza, di sovversione, che provocano morti e stragi sono alimentate, ideologicamente, praticamente, ed inequivocabilmente, dall'espansionismo sovietico dell'URSS: considerato che questo espansionismo contrasta radicalmente non soltanto con i principi dell'ONU, ma con la sensibilità comune ormai a tutti i popoli della terra, e contrasta in modo tanto radicale da costringere partiti comunisti del mondo occidentale, fino a ieri apertamente fedeli alleati del comunismo sovietico, a prendere almeno formalmente le distanze da questo comunismo, se vogliono poter conservare un minimo di credibilità e non perdere in massa consensi popolari (e questo è avvenuto, in concreto, anche in Italia con il PCI): l'interpellante chiede di sapere se il Governo italiano non ritenga ormai doveroso porre in modo esplicito questi problemi in sede internazionale ed in particolare in sede ONU, anche nella certezza che la cessazione, anche unilaterale, di questa multiforme progressiva instancabile e potente aggressione dell'imperialismo sovietico contro tutti i paesi del mondo libero creerebbe immediatamente le condizioni per una effettiva apertura alla pace, facendo crollare ogni giustificazione ed ogni motivo nei paesi liberi del mondo intero (nei quali la pubblica opinione ha in ogni caso possibilità di manifestarsi e di avere potente peso) e quindi togliendo anche ogni possibilità di ulteriore impegno nella altrimenti ineluttabile corsa agli armamenti per la difesa.

L'interrogante ritiene che sia una pura e semplice perdita di tempo (che a lungo andare lavora per la guerra e non certo per la pace, e in ogni caso per l'estendersi del predominio della violenza e dell'aggressione) non affrontare queste realtà nella loro cruda verità e nelle loro cause reali (che tutti conoscono e delle quali tutti sono convinti), mentre è impossibile non riconoscere, da parte di chiunque, che una seria iniziativa di disarmo anzitutto

ideologico e politico, accompagnato dal disarmo anche militare da parte dell'URSS, costituirebbe – oggettivamente – una invincibile premessa e condizione di superamento della tensione internazionale e di avvio alla generale pacificazione ed al conseguente disarmo generale.

L'interpellante ritiene che anche ed in particolare il Governo italiano, non possa non essere convinto di queste oggettive verità e chiede pertanto se in questo senso il Governo – anzitutto ed essenzialmente – vorrà operare ai fini della pace certamente voluta dal popolo italiano che è libero da ogni imperialismo, secondo la sua superiore cristiana civiltà della libertà e dei diritti inviolabili dell'uomo.

(2-01614) « GREGGI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e della difesa, per sapere per quali motivi è stato possibile ad un sommergibile a propulsione nucleare di una potenza straniera, non appartenente all'Alleanza atlantica, penetrare nelle acque territoriali italiane ed avvicinarsi indisturbato a poche miglia dalla più importante nostra base navale, oltreché della flotta NATO del Mediterraneo, senza che la nostra marina militare sia stata in grado di prevenire tale incursione.

Gli interpellanti chiedono altresì di conoscere quali tipi di provvedimenti vengono normalmente adottati in casi analoghi, anche sulla base di quanto suggerito da provocatorie esperienze del passato, come ad esempio l'infiltrazione del caccia libico sul territorio dell'Italia meridionale verificatosi nella primavera dello scorso anno. Pericolosi episodi di questa portata ripropongono l'impellente urgenza di sapere per quale motivo non si sono predisposti adeguati strumenti ed apparati elettronici e mezzi aeronavali, per una azione di prevenzione, oltreché di potenziamento ed aggiornamento dei sistemi di sorveglianza e difesa dei porti e delle coste della nostra penisola, che risulta essere un punto delicato nello scacchiere del mare Mediterraneo, oltre ad essere di vitale impor-

tanza per la navigazione commerciale, centro nevralgico dell'Alleanza Atlantica sudeuropea. L'immediato suggerisce inoltre il ripensare seriamente ad una precisa qualificazione delle voci di spesa del bilancio relative ad un miglioramento dei sistemi di difesa e di integrità del nostro paese.

Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere quali mezzi ogni tempo sono ora disponibili nel caso che non ci fosse la concomitanza operativa dei nostri pochi sommergibili.

Chiedono infine di sapere come mai da oltre 15 anni esista un impianto *radar*, mai reso funzionante, nell'isola di Lampedusa e se, del caso, vi siano altre installazioni che si trovino nello stesso stato di abbandono.

(2-01615) « CACCIA, VERNOLA, TASSONE, MAN-FREDI MANFREDO, CIRINO PO-MICINO, STEGAGNINI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

- a) le linee di condotta del Governo nell'applicazione della legge sull'editoria, ed in particolare gli episodi nei quali, essendo controversa tale applicazione, la commissione tecnica competente abbia deciso in maggioranza, e quando ciò sia avvenuto con il rappresentante del Governo in minoranza;
- b) la fondatezza delle notizie concernenti erogazioni di credito bancario ad aziende editoriali, in condizioni che hanno suscitato l'intervento dell'autorità giudiziaria, sia sotto il profilo del superamento del limite massimo del fido accordato (in un caso addirittura da 2 miliardi a 6 miliardi e 400 milioni e in un altro caso da 550 milioni a 4 miliardi e 445 milioni), sia sotto il profilo della assistenza delle opportune garanzie, o di garanzie manifestamente esaltate nel loro valore intrinseco;
- c) se quanto precedentemente detto al punto b) sia avvenuto nei confronti di determinate banche e per quali ragioni,

la cui eccezionalità deve essere dimostrata, per le condizioni generali di costrizione del credito e per la accurata vigilanza esercitata in materia della Banca d'Italia:

d) se in presenza di tali crediti si possa ritenere che si manifesti una forma indiretta ma non per questo meno efficace di influenza e di pressione sulla libertà di stampa, mediante la concessione di favori e di facilitazioni tanto più eccezionali se si considera il clima di austerità che il Governo ha predicato e praticato.

(2-01616) « Labriola, Raffaelli Mario, Seppia, Sacconi, Susi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere – premesso che:

a) milleduecento sindaci italiani hanno sottoscritto la seguente petizione popolare:

« Considerato che lo sterminio per fame e miseria nel mondo sta per portare all'olocausto altre decine di milioni di persone nel corso del 1982, fra le quali, almeno 17 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni:

Considerato che per unanime riconoscimento la causa principale dello sterminio è nella volontà politica degli Stati e dei potenti della terra, volta a dare priorità assoluta alla politica di armamento e di preparazione della guerra (secondo il falso argomento sempre smentito della cultura ufficiale che per volere la pace si debba preparare la guerra);

Considerato che nel mondo Nord-Orientale – ad egemonia sovietica – viene confermato il rifiuto, obrobrioso ed ignobile, di qualsiasi forma di aiuto pubblico multinazionale allo sviluppo e di lotta allo sterminio per fame delle popolazioni del terzo e quarto mondo;

Considerato che nel mondo Nord Occidentale – ad egemonia statunitense – rischia questo anno di prevalere una politica di ulteriore contributo allo sterminio anziché alla vita ed allo sviluppo di quelle popolazioni;

Considerato che l'uso dell'arma alimentare come arma di una guerra effettivamente in corso ai danni del Sud del mondo, non di rado esso stesso rappresentato da forze subalterne culturalmente, politicamente o economicamente, è emblemizzato e provato inequivocabilmente dalla decisione presa nel mese di settembre 1981 da parte degli USA di fornire all'URSS 18 milioni di tonnellate di cereali, sufficienti a nutrire tutti gli affamati della terra in procinto di essere sterminati nel 1982:

Considerato che il reato di genocidio (dopo che il processo di Norimberga contro i responsabili dell'olocausto dell'ultima guerra rese evidenti le esigenze di nuove norme giuridicamente appropriate e vincolanti) è oggi norma di diritto positivo;

Considerato che 60 Premi Nobel, il Parlamento europeo, le massime autorità religiose di ogni confessione e in primo luogo il Pontefice della Chiesa cattolica hanno affermato che la lotta contro lo sterminio e il dovere di portare salvezza e vita a coloro che altrimenti periranno e che sono già agonizzanti devono essere ritenuti come priorità assolute e tradotti in leggi e bilanci conseguenti;

Rilevato che l'Italia è il paese che sta realizzando, nel biennio 1982-1983, il massimo incremento delle spese militari riscontrato negli ultimi decenni in nazioni sviluppate, raggiungendo il 75 per cento di aumento in due anni, e che di questo tutti sono in varia misura responsabili;

Rilevato che anche nel 1981 l'Italia è rimasta ultima fra i paesi industrializzati non solamente europei per l'aiuto pubblico allo sviluppo, in violazione anche degli impegni internazionali solennemente assunti fin dal 1971;

Rilevato che il solo incremento della spesa militare italiana corrisponde al costo dei cereali sufficienti a nutrire durante

l'anno almeno 10 milioni di persone secondo le stime ufficiali e convergenti della commissione Carter delle Organizzazioni e delle Agenzie e del Sistema delle N.U.;

Rilevato che l'Italia è divenuta nel giro di pochi anni la quarta esportatrice di armi nel mondo, come conseguenza di un'equivoca scelta di sviluppo industriale, commerciale, e di politica internazionale, e che oltre il 50 per cento del fatturato militare viene realizzato con paesi del terzo mondo, traendone profitti moralmente e politicamente inaccettabili e pericolosi;

Rilevato che anche in diritto l'Italia si rende colpevole di gravissime inadempienze rispetto ad impegni ufficialmente e liberamente assunti, e rischia di dare il massimo contributo possibile a riempire gli arsenali e a svuotare di conseguenza i granai: alla politica, cioè, di sterminio nel mondo;

Rilevato che il Governo e il Parlamento italiano si sono più volte impegnati ad ispirarsi al Manifesto dei Nobel, dichiarando di condividerne gli obiettivi, e che il Manifesto dei Nobel è con tassativa indicazione volto alla salvezza di tutti coloro che sono sul punto di essere sterminati nel 1982 (« coloro che sono agonizzanti »), oltre a coloro che potevano essere salvati negli ultimi mesi del 1981;

Rilevato che sempre più si usa della prospettiva e della politica di sviluppo come dell'altare su cui immolare nella realtà centinaia di milioni di persone, che sempre più si rischia di sterminare l'umanità in nome di un progetto di società, di uomo, o di sviluppo;

Rilevato che la Costituzione della Repubblica consente al Presidente della Repubblica di indirizzare messaggi alle Camere, di rifiutare di controfirmare leggi che non siano ritenute conformi alla legge fondamentale dello Stato;

Rilevato che il Presidente della Repubblica ha da anni con sempre maggiore forza e in occasioni di massima ufficialità, nazionale ed internazionale, affermato che lo sterminio per fame deve essere com-

battuto come il massimo flagello del nostro tempo;

I sottoscritti cittadini della Repubblica rivolgono una Petizione al Presidente Pertini, interprete e custode della Costituzione e della Repubblica, dei sentimenti e degli ideali del popolo italiano perché voglia considerare l'opportunità di usare anche tutti i suoi poteri costituzionali per indurre il Governo e il Parlamento a convertire in politica, progetti, e decisioni immediate di vita e di pace, secondo quanto chiesto dal manifesto dei Nobel. dal Parlamento Europeo, dalle maggiori autorità spirituali del mondo, dalla coscienza umana, per assicurare nel 1982 la salvezza dallo sterminio di milioni di persone di innocenti, di bambini »;

- b) il 1º marzo altri 13 Premi Nobel (Andrej Sakharov, Louis Neel, Vassily Leontieff, Arno Penzias, David Baltimore, Nirenberg Marshall, Saul Bellow, Elias Canetti, Kai Siegbann, Arthur Schawlow, David Hubel, Torsten Wiesel, Bureau International de la Paix) hanno aderito al manifesto-appello che ingiunge ai responsabili dei nostri governi di salvare i milioni di esseri umani destinati altrimenti all'assassinio per fame;
- c) nella seduta del 30 luglio 1981 la Camera aveva impegnato il Governo « ad intraprendere ogni opportuna azione per mobilitare risorse aggiuntive da concedere a condizioni DAC utilizzando tutte le disponibilità umane e tecnologiche dell'industria italiana, con l'obiettivo di realizzare progetti pluriennali di sviluppo e interventi di emergenza per 3.000 miliardi » e a riferire alla Camera le iniziative concrete intraprese o che intende intraprendere « al fine di garantire a partire dal dicembre 1981 la sopravvivenza del più grande numero possibile di persone altrimenti destinate alla morte per fame »;
- d) nella seduta del 3 dicembre 1981 la Camera aveva riconfermato il precedente indirizzo al Governo, impegnandolo a « proseguire nelle azioni dirette a mobilitare risorse aggiuntive da concedere a condizioni DAC, utilizzando tutte le disponi-

bilità umane e tecnologiche dell'industria italiana, con l'obiettivo di realizzare progetti pluriennali di sviluppo e interventi di emergenza per tremila miliardi »:

e) a sette mesi dalla delibera della Camera il Governo non ha approvato né il piano d'emergenza per garantire, nel corso del 1982, la « sopravvivenza del più grande numero possibile di persone altrimenti destinate alla morte per fame », né ha reperito le risorse aggiuntive « per 3.000 miliardi » al fine di finanziare i citati interventi d'emergenza —:

gli intendimenti del Governo per adempiere alle direttive della Camera:

le variazioni allo stato di previsione della spesa dello Stato per il 1982 che il Governo intende apportare al fine di reperire le risorse aggiuntive necessarie per l'attuazione del « piano d'emergenza »;

le iniziative che il Governo intende adottare in seno al Consiglio dei ministri della CEE per la piena attuazione della risoluzione n. 375 approvata dal Parlamento europeo il 30 settembre 1981.

(2-01617) « Bonino, Mellini, Tessari Alessandro, Aglietta, Cicciomessere, Crivellini, Teodori ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e della difesa, per sapere - alla luce delle gravissime notizie riportate dal New York Times e riprese da quotidiani italiani, secondo cui l'82ª divisione aviotrasportata, che costituirà il contingente americano nella « forza multinazionale di pace » nel Sinai, potrà essere impiegata per missioni diverse (eventualmente affiancandosi o sostituendosi ad altre unità di stanza in Italia) in relazione alla minaccia che sarebbe costituita nell'area dai paesi alleati dell'URSS, in particolare Libia, Etiopia e Yemen del Sud -:

1) se il Governo italiano sia stato messo al corrente delle intenzioni americane che, con tutta evidenza, potranno esporre il paese – impegnato nella forza multilaterale con unità della marina militare – a gravissimi rischi e al deterioramento delle relazioni con i paesi dell'area mediorientale;

- 2) se, alla luce delle nuove rivelazioni del New York Times, il Governo intenda confermare o smentire le notizie già riportate dall'autorevole quotidiano secondo cui l'Italia sarebbe disposta ad ospitare le basi d'appoggio per la forza d'impiego rapido USA (RDF), coinvolgendo pertanto il territorio nazionale in operazioni aggressive nel Mediterraneo e in Medio Oriente;
- 3) se il Governo ritenga opportuno riconsiderare la decisione di inviare tre unità della Marina nella cosiddetta forza multinazionale di pace, considerando il fatto che gli USA che garantirebbero il contingente maggiore pare siano intenzionati ad « usare » tale forza per finalità ben diverse da quelle dichiarate al tempo della decisione comune dei Governi interessati;
- 4) quali saranno comunque le direttive impartite dal Governo alle unità militari italiane per evitare ogni coinvolgimento in operazioni aggressive e avventuriste scatenate dalla RDF americana;
- 5) quali passi il Governo intenda compiere presso le autorità USA ed in sede NATO per manifestare la propria indignazione per le gravi decisioni prese senza informare gli alleati europei e tali da esporli a gravissimi rischi e per manifestare comunque il totale disaccordo italiano per una nuova « politica delle cannoniere » nel Mediterraneo, in specie se a partire dal territorio italiano e coinvolgendo unità militari italiane.

(2-01618) « MILANI, MAGRI, GIANNI, CAFIE-RO, CRUCIANELLI, CATALANO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere quali iniziative intende urgentemente intraprendere per garantire la ripresa

delle trattative fra il sindacato e la direzione dell'Alfa Romeo dopo l'interruzione avvenuta venerdì 26 febbraio, proprio quando si era vicini all'accordo, per responsabilità esclusiva della direzione aziendale.

Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere:

- 1) a che punto è la realizzazione del piano strategico dell'Alfa Romeo sulla cui base si è costruito l'accordo sindacale del 4 marzo 1981:
- 2) a che punto è la trattativa tra l'Alfa Romeo e la FIAT che dovrebbe avviare una nuova forma di collaborazione produttiva;
- 3) quali riflessi tali accordi potranno avere sulla realizzazione del piano strategico dell'Alfa Romeo.

(2-01619) « MARGHERI, CALAMINICI, ALINOVI, VIGNOLA, FRANCESE, ZOPPETTI, ZANINI, CARRA ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri della difesa e degli affari esteri, per sapere quale sia stato il primo passo ufficiale compiuto dall'Italia nei confronti dell'Unione Sovietica per l'incursione del sottomarino nucleare che ha violato le acque territoriali italiane del Golfo di Taranto, essendo ormai, infatti, in pochi a nutrire dubbi sull'appartenenza del sottomarino alla marina da guerra sovietica.

L'interpellante chiede inoltre di avere notizie sull'efficienza dei nostri mezzi di avvistamento e di difesa.

(2-01620) « COSTAMAGNA ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere – premesso:

che nella provincia di Caserta vi è femminile, la delibera un apparato produttivo che concentra in TAC nel Mezzogiorno.

quattro settori di rilevanza nazionale (telecomunicazioni, elettronica civile, elettrodomestici, tessile-abbigliamento) quasi la totalità degli addetti all'industria (31.500 circa) di cui più di 13.000 sono donne (44 per cento);

che in tale provincia circa 10.000 sono i lavoratori in cassa integrazione guadagni di cui 4.000 con difficoltà ad essere ricollocati nella produzione;

che dai dati in possesso degli interpellanti, su un campione di 6 grandi fabbriche di 2.368 lavoratori in cassa integrazione 1.520 sono donne (64,2 per cento) ed inoltre risultano 500 le lavoratrici che sono state incentivate a dimettersi volontariamente:

che la presenza dei settori suddetti nella provincia di Caserta risente della mancanza di un'autonoma iniziativa di mercato, ricerca, progettazione, oltre che della mancanza di una programmazione nazionale e regionale;

che la mancanza di una politica sui servizi sociali, sulle infrastrutture industriali e sulla formazione professionale da parte della regione Campania rende ancor più grave la condizione presente e futura delle lavoratrici e delle disoccupate –

quale sia lo stato di applicazione delle seguenti leggi:

- 1) legge sulla parità, riferita anche allo sviluppo della professionalità delle lavoratrici:
- 2) legge n. 140 « Miniriforma del collocamento », con particolare riferimento all'offerta del lavoro femminile (36.000 donne disoccupate su 58.000 totali circa);
 - 3) legge sul lavoro a domicilio;
- 4) legge sulla maternità e leggi sui servizi sociali (in particolare 495 e 1044);
- 5) legge n. 675 in particolare sugli incentivi riguardanti la manodopera femminile, la delibera CIPI sul settore TAC nel Mezzogiorno.

Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere se il Governo, attraverso il CI-PI, non intenda – al fine di incentivare il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali femminili in questa provincia – utilizzare gli strumenti di politica industriale quali:

le leggi sul Mezzogiorno;

i fondi di dotazione delle partecipazioni statali, GEPI, presenti nelle zona;

il decreto 22 dicembre 1981, n. 807;

le leggi d'incentivo alla formazione di consorzi industriali.

(2-01621) « SALVATO, SARRI TRABUJO, BELARDI MERLO, BELLOCCHIO,
BROCCOLI, BARBAROSSA VOZA,
BIANCHI BERETTA, BOTTARI,
BRANCIFORTI, CARLONI ANDREUCCI, CASTELLI MIGALI, CONCHIGIA CALASSO, FRANCESE,
GIOVAGNOLI SPOSETTI, NESPOLO, ROSOLEN, VAGLI, SANDOMENICO, TREBBI ALOARDI, VIGNOLA ».

MOZIONE

La Camera, ritenuto:

che la guerra civile in corso nel Salvador abbia causato violenza, sopraffazioni e stragi di ogni genere anche nei confronti della popolazione, così da determinare la condanna più decisa dei crimini commessi sia dalla giunta guidata dal democristiano Duarte, sia dai guerriglieri;

che massacri, torture e genocidi sono in atto in Etiopia, in Cambogia, in Vietnam e in Afghanistan dove domina l'imperialismo dell'Unione Sovietica e in altri paesi ove la repressione comunista si manifesta in dispregio di qualsiasi diritto dell'uomo;

che la guerriglia salvadoregna è ispirata, finanziata e guidata con imponenti armamenti da Cuba e da Mosca al fine di destabilizzare la situazione dell'America Centrale e per favorire la strategia egemone dell'Unione Sovietica mettendo in pericolo la pace nel mondo:

che la stessa continua reiterata manifestazione parlamentare e di propaganda in Italia e in altri paesi in contrapposizione con il silenzio su altre situazioni di genocidio come in Afghanistan e in Cambogia dimostra la strumentalizzazione politica, la più indegna, sulle sofferenze di un popolo, solo per far vincere l'imperialismo comunista:

che nel caso del Salvador l'episcopato di quel paese, non certo schierato con il democristiano Duarte, ha preso ufficialmente posizione in data 17 febbraio 1982 con chiara denuncia contro il terrorismo dei guerriglieri, accentuatosi per opera dei gruppi armati comunisti, e ha reclamato la necessità delle elezioni per dare al popolo la possibilità di esprimere la propria volontà;

considerato che l'amministrazione americana di Reagan ha proposto una grande iniziativa economico-sociale di aiuti per il Centro America devastato dalla miseria:

impegna il Governo:

ad assumere nelle sedi internazionali più opportune un atteggiamento di condanna contro ogni e qualsiasi atto di criminalità, ovunque e da chiunque compiuto in qualsiasi paese del mondo, fissando una coerente linea nel rispetto della verità e della giustizia, e non seguendo contorte e contraddittorie impostazioni diplomatiche e politiche che molte volte rispondono solo agli interessi di politica interna delle sinistre;

a considerare il problema politico dell'America Centrale per le sue conseguenze per la pace e nei rapporti con l'Alleanza Atlantica, perseguendo la politica della sicurezza e di contrapposizione nei confronti dell'URSS e di tutti i cosiddetti movimenti di liberazione che sono solo organizzazioni armate al servizio di Mosca;

ad appoggiare la decisione del governo di Washington di una vasta azione di sostegno economico al popolo del Salvador;

a favorire, per una regolarizzazione della situazione, la effettuazione di libere elezioni popolari garantite da un corpo armato delle Nazioni Unite.

(1-00190) « TREMAGLIA, PAZZAGLIA, ROMUAL-DI, MICELI, LO PORTO, FRAN-CHI, BAGHINO ».

abete grafica s.p.a. Via Prenestina, 683 00155 Roma